

Atti del convegno



CONFCOMMERCIO

Con il contributo di



BANCA PREALPI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLE PREALPI

COMMERCIO IN MONTAGNA

**Fra liberalizzazione
e risorsa sociale**

BELLUNO

19 NOVEMBRE 2006 - ORE 10:00

CENTRO GIOVANNI XXIII

Indice

Introduzione	pag. 5
Silvano Cavalet, moderatore del convegno	
Saluti	pag. 7
Franco Gidoni, prosindaco città di Belluno	
Sergio Reolon, presidente Provincia di Belluno	
Paolo Terribile, presidente CCIAA di Belluno	
Relazioni	pag. 11
Franco Debortoli, presidente Ascom Belluno	
Alois Schellhorn, direttore Camera dell'Economia del Tirolo	
Giambattista Dalla Corte, rappresentante ANCI	
Paolo Giaretta, sottosegretario Ministero Sviluppo Economico	
Interventi	pag. 29
Guido Trento, consigliere Regione Veneto	
Dario Bond, consigliere Regione Veneto	
Massimiliano Pachner, ex assessore Turismo Provincia di Belluno	
Allegati	pag. 33
Testo integrale della Direttiva	
Appendice giuridica	
Appendice statistica	

Introduzione

Introduzione del moderatore

Silvano Cavallet

pag. 6

Introduzione

Introduzione di SILVANO CAVALLET, moderatore del convegno

Autorità, signore, signori, buongiorno e benvenuti a questo nuovo incontro organizzato dall'Ascom di Belluno.

Come avremo modo di vedere nel corso dei lavori, è legato da un solido filo conduttore con quello dello scorso anno, dedicato al turismo in montagna.

Quest'anno, come appare evidente già dal titolo del Convegno, si parlerà di "Commercio in montagna, fra liberalizzazione e risorsa sociale" con un'attenzione speciale riservata alla Direttiva comunitaria Bolkestein.

È il provvedimento che fissa le regole in tema di libera circolazione dei servizi e di libertà di stabilimento.

Ma, anche, che pone precisi paletti; in particolare, là dove prevede espressamente che gli interventi per eliminare gli ostacoli tengano nel debito conto della necessità di garantire uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche; un elevato livello di occupazione e di protezione sociale; la parità tra uomini e donne; una crescita sostenibile e non inflazionistica; un alto grado di competitività e di convergenza dei risultati economici; un elevato livello di protezione dell'ambiente e il miglioramento della qualità di quest'ultimo; il miglioramento del tenore e della qualità della vita; la coesione economica e sociale, e la solidarietà tra gli Stati membri.

Credo siano già evidenti alcuni legami tra i due incontri: in particolare, mi riferisco alla sottolineatura, comune ai due momenti, dell'importanza dei servizi di base.

Un argomento delicato e complesso, questo. Al punto che mi pare importante, non meno che opportuno, delimitare l'ambito del confronto e della discussione.

Voglio dire che oggi non sarà affrontato l'altro spinoso problema delle autonomie locali e delle loro possibili modifiche o articolazioni. E non certo perché la questione non sia centrale per le prospettive di crescita e sviluppo; quanto, piuttosto, perché oggi, al centro dei lavori ci sarà il grosso capitolo dei servizi.

Molti e qualificati gli interventi che si succederanno. E che potranno fornire spunti e sollecitazioni.

Ancora una nota, di carattere per così dire procedurale, prima di cedere il microfono alle autorità per i loro saluti.

Saluti

Saluto del prosindaco della città di Belluno
Franco Gidoni pag. 8

Saluto del presidente della Provincia di Belluno
Sergio Reolon pag. 9

Saluto del presidente della Camera di Commercio IAA di Belluno
Paolo Terribile pag. 10

Saluto di FRANCO GIDONI, prosindaco della città di Belluno

Buongiorno e grazie a tutti.

Spetta a me aprire i saluti come prosindaco della Città. Belluno, città di montagna, e credo che sia giusto che questo convegno avvenga proprio qui.

Si parla di temi legati al commercio in località montana. Non posso dimenticare di provenire da una famiglia che dal commercio ha avuto molto e quindi vi sono vicino per il mestiere che fate e soprattutto conoscendo le realtà della montagna per i sacrifici che fate per rimanere sul territorio.

Oggi fornire servizi in montagna so che è una cosa che diventa ogni giorno più difficile e soprattutto siamo preoccupati perché nella vicina regione del Friuli, che è il nostro confine orientale, è passata una nuova legge che liberalizza il commercio e l'effetto immediato è stato subito quello di vedere il rifiorire tutta una serie di ipermercati proprio nelle zone a noi confinanti. Ma quello che a questa città preoccupa è soprattutto che questo pensiero comincia a trovare adepti anche nella nostra regione e quindi con alcune spinte tese a riaprire il discorso sui mega centri commerciali.

E qui faccio l'appello ai consiglieri regionali presenti. Se questa sarà la battaglia da affrontare nel prossimo futuro, io mi appello a loro perché non venga dimenticato che la nostra provincia ha delle caratteristiche che sono completamente diverse da quelle della pianura. Per cui che si tenga conto che in un territorio di montagna, un iper centro commerciale ha degli effetti devastanti che, al di là di far morire le piccole attività, consuma la grande parte di territorio.

Grazie e buon lavoro a tutti.

Saluto di SERGIO REOLON, presidente della Provincia di Belluno

Saluti a tutti, saluti al presidente Debortoli, al sen. Giaretta, al prof. Dalla Corte.

Tutti conosciamo la problematica. Sappiamo quanto sia in montagna difficile mantenere attività economiche, non solo commerciali. In montagna vi sono pochi abitanti, grandi distanze, collegamenti disagiati e difficili e questo fa sì che se noi inquadrano l'attività commerciale puramente come un'attività economica di mercato, questa non abbia in realtà possibilità di reggere.

È qui l'oggetto del convegno "Servizi in montagna". Pensare alla attività commerciale, come abbiamo pensato all'agricoltura, ed è stata la base sulla quale abbiamo consentito la ripresa del ragionamento intorno all'agricoltura, come attività multiservizi di carattere sociale. Così dobbiamo pensare i nostri negozi, le nostre attività commerciali in montagna. Che possano essere al servizio dei nostri paesi e frazioni di montagna, svolgendo più attività, non solo di carattere privato, ma anche di servizi di carattere pubblico. Penso in alcuni casi agli sportelli postali, ad alcuni tipi di prodotti farmaceutici che si possono vendere solo nei supermercati e non in un banco farmaceutico in un piccolo paese di montagna e ad altre attività che consentono che i cittadini abbiano il servizio e consentano di avere un'attività economica che svolge un servizio sociale, ma che anche dal punto di vista economico, è redditizio. Sappiamo che non è pensabile, stante la normativa, intervenire con azioni, ma ci sono modalità di intervenire dal punto di vista urbanistico e soprattutto con la differenziazione a carattere fiscale. Noi nel piano strategico di sviluppo della provincia, porremo il problema della multifunzionalità dei negozi di montagna, ma lo abbiamo già posto nel pacchetto che abbiamo presentato al Governo, che abbiamo denominato "Riduzione degli squilibri fra le Province dell'Arco Alpino", uno dei punti riguarda un sistema diverso di calcolo fiscale per i piccoli negozi, per le attività commerciali della montagna. Questo provvedimento farà parte del tavolo inter-istituzionale fra il Governo e le province dell'Arco alpino e noi speriamo che venga accolto e che possa essere uno degli elementi che aiuta le attività commerciali nella nostra montagna a continuare a svolgere il loro ruolo di servizio.

Grazie.

Saluto di PAOLO TERRIBILE, presidente della CCIAA di Belluno

Per quanto riguarda il commercio in montagna farei una distinzione: il commercio in montagna legato ai centri turistici, dove tutto è più facile per l'afflusso delle persone legate allo sviluppo turistico, ed il commercio in montagna dei piccoli paesi, fuori dalle grandi mete turistiche, dove il commercio svolge veramente una funzione sociale.

Non è uno strumento commerciale, ma una funzione sociale. Voi sapete meglio di me che in provincia abbiamo l'esempio di paesi dove chiuse il bar, chiude il negozio di alimentari, chiude l'ufficio postale, rimangono quattro persone anziane ed il paese muore. Rivitalizzare questo non è un discorso facile, ma è estremamente importante, perché quando il paese si svuota, anche la salvaguardia del territorio ne risente. Posso assicurarvi che non è un problema solo bellunese, ma lo è di quasi tutte le Alpi. In un recente incontro fatto con il sindaco di Lienz mi ha riferito che hanno lo stesso problema: i paesi nella parte alta si stanno svuotando, tutti si trasferiscono nel fondovalle dove si stanno creando una serie di servizi. Sappiamo benissimo che far vivere dei piccoli negozi in montagna nei piccoli centri è una cosa estremamente difficile. Buona l'idea di poter fare dei negozi multifunzionali che svolgano tutte quelle funzioni che erano svolte a suo tempo da tante piccole attività.

Cercare di concentrarli in modo da dare una valenza economica a tutte queste attività. Quindi credo che questo convegno vada a sviscerare un problema di estrema attualità, che noi viviamo sulla nostra pelle ormai da anni e queste riflessioni potranno darci un aiuto. Abbiamo il conforto della presenza del sen. Giaretta che se ne intende di questi problemi. È molto vicino alle piccole imprese artigianali, industriali e commerciali.

Grazie e buon lavoro.

Moderatore

Entriamo, come avrebbero detto i nostri padri latini, in media res. Il primo contributo è quello di Franco Debortoli, presidente dell'Associazione Commercio Turismo Servizi e Piccole e Medie Imprese della Provincia di Belluno

Relazioni

Relazione del presidente dell'Ascom di Belluno

Franco Debortoli pag. 12

Relazione del direttore della Camera dell'Economia del Tirolo

Alois Schellhorn pag. 17

Relazione del rappresentante ANCI

Giambattista Dalla Corte pag. 21

Relazione del sottosegretario del Ministero allo Sviluppo Economico

Paolo Giaretta pag. 24

Relazione di Franco Debortoli, presidente dell'Ascom di Belluno

Saluto tutti voi, saluto in modo particolare le Autorità sia civili sia militari presenti e tutti coloro che hanno voluto dedicare una mattinata della domenica a seguire un argomento che credo sia interessante, ma assolutamente attuale per il nostro territorio

Ringrazio il senatore Giaretta che ha voluto essere con noi. Ringrazio il prof. Giambattista Dalla Corte, delegato Anci, per le problematiche della montagna che spero possano portare la testimonianza di questo incontro nelle sedi competenti. Ringrazio in modo particolare il dott. Schellhorn, direttore della Camera dell'Economia del Tirolo che ha voluto essere presente per portare una testimonianza di quello che sta succedendo nel Tirolo. Noi consideriamo l'Austria un territorio felice, ma in realtà anche lì ci sono delle problematiche che si avvicinano molto a quelle che noi viviamo sul nostro territorio. Il tema che oggi poniamo in discussione ed apriamo al dibattito è frutto delle vicende successive all'emanazione del decreto Bersani, poi definito anche "manovra bis" o "manovra dell'estate", quando sono emersi con più chiarezza i tratti fiscali del provvedimento.

Se ricordate, il primo aspetto del decreto che aveva conquistato le prime pagine dei giornali riguardava le cosiddette liberalizzazioni: taxi, farmacie ma anche il commercio in generale, come se questo godesse ancora di privilegi o protezioni di qualsivoglia carattere.

Da qui è nato il desiderio di approfondire il tema che oggi affrontiamo alla luce del faro della legislazione Europea che ha eletto a principio fondamentale l'eliminazione di tutte le barriere all'accesso alle diverse attività economiche, anche nel settore dei servizi.

Detto così, non vi è alcuno che possa definirsi contrario, in linea di principio.

Ma forse in questo caso si è dimenticata la fondamentale lezione che identificava quale compito essenziale della politica economica e finanziaria dello stato moderno non tanto l'appiattimento di tutti i competitori, quanto la creazione di un sistema nel quale ciascuno dei protagonisti potesse competere ad armi pari, tenendo conto delle diversità e degli handicap.

E noi, imprenditori della montagna, di tutto ciò siamo esperti avendo provato handicap e diversità sulla nostra pelle.

Prima di entrare nel vivo della questione, devo però esprimere alcune considerazioni forse fuori tema, ma ineludibili nel contesto che stiamo vivendo.

Mi perdoni il Sottosegretario Giaretta; il mio non vuole certo essere un "agguato" sui temi che possono facilmente infiammare una platea di piccoli e medi imprenditori la cui tenacia e caparbia montanara viene messa a dura prova dalla finanziaria che in queste ore si sta discutendo.

Si tratta di una doverosa "presa d'atto" su fatti e situazioni che non possiamo e vogliamo passare sotto silenzio.

Stiamo assistendo in queste settimane ad uno spettacolo che non solo non ci piace, al quale non avremmo mai creduto di dover assistere.

Sto parlando del modo con cui viene condotto il "dibattito" sulla legge finanziaria e, si badi bene, sto parlando soprattutto del metodo, non solo dei contenuti.

Quello che tuttavia resta come una ferita ed ha creato un malessere evidente - come ho potuto raccogliere dai miei colleghi che ho incontrato nel corso di riunioni e incontri uff-

ciali ed informali in tutta la Provincia - è che il complesso di norme prodotte ha ingenerato un clima di divisione sociale, di sospetto tra commercianti e consumatori, tra dipendenti ed autonomi affibbiandoci arbitrariamente ed ingiustamente etichette e responsabilità.

Il presidente della Confcommercio, Carlo Sangalli, ha esposto le nostre argomentazioni con molta lucidità ed onestà ed ha ribadito il ruolo e le responsabilità che in questo contesto spettano agli operatori del terziario. Vogliamo dire con chiarezza e orgoglio che non possiamo accontentarci della sensibilità di questo o quel ministro, di uno o dell'altro parlamentare: reclamiamo una svolta decisa verso un sistema di costruzione condivisa del futuro di questo paese, chiamiamola concertazione o con qualsiasi altro nome. Non ci sottraiamo ai sacrifici come non ce ne siamo sottratti in passato, ma non vogliamo passare da evasori e basta. Chiamateci al tavolo e porteremo le nostre proposte; mettetece in condizione di lavorare e lavoreremo aumentando occupazione e ricchezza. Le imprese non possono essere chiamate in causa solo quando si tratta di trovare i capri espiatori dei deficit strutturali del Paese, dei veri e propri bancomat - come qualcuno li ha giustamente paragonati - dai quali l'erario possa prelevare in modo forzoso e senza tetto di spesa le risorse che mancano per mandare avanti la baracca.

Ma torniamo al tema principale della nostra giornata.

Nel parlare di montagna si associano a quest'ultima definizioni quali cerniera, risorsa ed altre ancora che analizzano questi territori non in funzione di se stessi, ma in relazione alle altre parti della Regione, della Nazione ed anche dell'Europa.

Una disamina quindi non finalizzata alla gente che vi abita e vi opera, ma in correlazione ai bisogni di chi ne fruisce temporaneamente o peggio di chi è interessato alle sole risorse che vi vengono prodotte.

Anche dal punto di vista legislativo il capitolo montagna rimane incompiuto.

La legge sulla montagna di fatto non è mai stata applicata. Solo tardivamente la stessa Comunità Economica Europea ha riconosciuto nel proprio statuto, per altro non ancora vigente per i noti motivi, la specificità della montagna.

È in corso una iniziativa legislativa regionale che seguiamo con attenzione fra i cui firmatari ricordiamo il consigliere Dario Bond.

Ma chi vive in montagna ha bisogno subito di fatti che siano concreti.

Una montagna senza abitanti, spopolata, sarebbe un problema ben maggiore di quello che oggi poniamo all'attenzione della platea e dei relatori che rappresentano le istituzioni deputate a vario livello al governo del territorio.

Una montagna spopolata e non mantenuta non sarebbe più una fonte economica di risorse strategiche.

Una montagna spopolata creerebbe gravi problemi di mobilità per tutta la popolazione e quindi perderebbe quella definizione, sostanziale, di cerniera fra territori.

Problematica trita e ritrita, riconosciuta, accettata, ma purtroppo ancora irrisolta.

È quindi ora di affrontare il tema montagna valutando quest'ultima come luogo antropizzato, o meglio dove è necessario garantire il permanere delle popolazioni assicurando loro la migliore qualità di vita possibile.

La montagna come luogo di vita, ma anche territorio in cui si svolgono attività produttive seppure nel necessario segno della sostenibilità.

Quale montagna avremo o non avremo senza precisi interventi che frenino la fuga da essa?

Solo alcuni dati.

In provincia di Belluno la densità della popolazione non raggiunge i 60 abitanti per Km² contro il dato di oltre 240 del Veneto.

Ciò implica seri problemi dal punto di vista quantitativo della distribuzione commerciale

che non si possono risolvere con mere concentrazioni. Queste andrebbero a discapito dei servizi somministrati ad ampie fasce del territorio, facendo mancare attività strategiche nel miglioramento – o anche solo nel mantenimento - della qualità della vita ad una quota sempre crescente della popolazione.

Nella nostra provincia ci sono 171 anziani ogni 100 giovani contro un rapporto di 136 anziani su 100 giovani del Veneto.

Questo parametro ci dice che oltre a problemi quantitativi vi sono anche problemi qualitativi di cui tenere debito conto.

La presenza di fasce “deboli” comporta anche una minor mobilità del consumatore sul territorio; da ciò ne scaturisce la necessità che il servizio debba andare incontro al consumatore e non viceversa come avviene nei grandi centri della pianura.

Condividiamo il pensiero del Presidente della nostra provincia che in un suo recente intervento, parlando di conservazione ambientale, non si è limitato ad esaminare gli aspetti ecologici, ma ha ampliato il suo spettro di azione allo sviluppo sostenibile, quindi alla necessità di intraprendere, financo alla storia e alla cultura di queste terre che potrebbe essere dispersa e dimenticata creando uno straordinario impoverimento di tutta la società.

Mi pare quindi corretto esaminare la problematica che oggi affrontiamo guardando al piccolo, ma grandissimo, commercio di montagna non solo dal punto di vista dell'imprenditore, ma esaminandolo anche dal punto di vista del consumatore e perché no in un'ottica socio economica più complessiva.

La tutela del consumatore non è data solo dalla ricerca del migliore rapporto qualità/prezzo; in particolari situazioni assume una rilevanza maggiore, anzi determinante, la capacità del sistema di garantire l'accesso ai servizi e al consumo, specie in presenza delle fasce più deboli della popolazione.

Il problema della economicità può essere risolto al di fuori del rapporto venditore e consumatore trovando le forme di equilibrio più disparate.

Banalizzando potremo fare un esempio che per altro è oggetto di discussione sul territorio.

Mi riferisco alla gestione degli uffici postali.

La società Poste SpA, che di fatto si è trasformata in un grande bazar dove è possibile acquistare di tutto - dal prodotto finanziario evoluto alla normale penna biro - e che quindi ragiona in un'ottica di risultati economici e di mercato, tenderebbe a chiudere quelli improduttivi. Ma la popolazione può stare senza il servizio postale?

Le proteste dei Sindaci e dei residenti all'ipotesi della chiusura di questi servizi è sotto gli occhi di tutti. Ma la stessa analisi vale anche per altri beni e servizi definibili come essenziali.

Se l'opzione è quella della ricerca del solo rapporto qualità prezzo è chiaro che al centro della nostra attenzione vi è solo il mercato con le sue fredde regole. Se invece seguiamo un criterio che dia possibilità a tutti non possiamo, in questo caso, che mettere al centro dei nostri interessi la persona e la comunità.

Voglio richiamare la vostra attenzione su di un significativo e illuminante passaggio fatto dal gruppo dei giovani imprenditori del terziario della provincia di Trento, quello stesso trentino che spesso guardiamo con invidia, nel corso del convegno avente come tema “Economia e montagna”.

Riporto testualmente il passo. “Una popolazione si insedia e rimane su di un territorio se vi sono le condizioni per la propria autonomia economica, sociale e culturale. In tutti e tre i settori vi sono delle soglie critiche al di sotto delle quali la comunità non sopravvive. Il venir meno delle condizioni economiche provoca ancor oggi migrazioni da esodo nelle nostre vallate. Al di sotto di una certa soglia demografica tutti gli altri elementi di autosuf-

ficienza si dissolvono automaticamente. Ecco perché la nostra prima preoccupazione, ora, deve essere quella di ricostruire le basi di un'economia dei territori montani tali da garantire occupazione e reddito come condizioni per riattivare la crescita socio culturale.”

Mi pare che sia, seppur in forma sintetica, un'analisi ed un punto vista nuovo ed interessante che meriti approfondimenti in tutte le sedi istituzionali.

Nel frattempo comunque sono stati presi, ai vari livelli istituzionali, alcuni specifici provvedimenti che regolano il contingente ma che non possono dare una risposta organica al problema che oggi esaminiamo. In particolare la Regione, anche sotto la spinta della nostra Associazione, ha varato il progetto QUALIMA attraverso il quale si sono realizzati dei prototipi di esercizi polifunzionali che noi riteniamo particolarmente adatti alla distribuzione in ambito montano. Dal punto di vista legislativo si è stabilita una procedura di programmazione commerciale tendente all'equilibrio fra gli esercizi di vicinato e le altre forme di commercio.

L'Amministrazione Provinciale nella stesura del suo piano strategico ha inserito il commercio non nell'asse “competitività” che compete alle imprese, bensì nell'asse “comunità” riconoscendo il valore di servizio che il comparto offre specie nelle aree marginali.

Dal suo canto e con i mezzi a propria disposizione la Camera di Commercio ha incentivato la permanenza dei negozi di vicinato nelle frazioni.

Tutto in ordine e sotto controllo? No.

Le preoccupazioni oggi ci vengono dall'Unione Europea, paladina del libero mercato e della concorrenza.

Con una direttiva - atto che necessita comunque il recepimento da parte degli stati membri e che avrà i primi effetti a partire dal 2007 - dovrà essere posto termine a qualsiasi pratica che porti alla restrizione alla libera circolazione delle persone e alla libertà di stabilimento delle imprese entro i confini comunitari.

Per quanto abbiamo fino ad ora ricordato questo atto riconosce la centralità del mercato e ciò significa mettere in secondo piano le necessità sociali che puntano sulle esigenze della popolazione di queste particolari aree.

In altre parole questa direttiva potrebbe minare quel fragile ed ancora instabile equilibrio raggiunto e ciò potrebbe indurre le attività di distribuzione, già di per se marginali, a chiudere i battenti lasciando sprovvisto il territorio di servizi che rendono comunque accettabili la qualità della vita in montagna.

Ovviamente esiste una via di uscita, ma ciò implica che i Comuni, la Regione e lo Stato devono attivarsi nei tempi e nei modi prescritti dalla direttiva comunitaria.

Il paragrafo 5 dell'art.14 della Direttiva prevede che possano essere posti dei limiti alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione delle persone purché vi sia una programmazione che non persegua obiettivi meramente economici, ma si fondi su finalità e motivi imperativi di interesse generale.

Nel preambolo della stessa Direttiva, a nostro avviso, troviamo la definizione di interesse generale che possono essere declinati come sviluppo armonioso, equilibrato, sostenibile delle attività economiche, un elevato livello di protezione sociale, una crescita sostenibile, un elevato livello di protezione dell'ambiente, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale.

Una serie di argomentazioni che mettono in rilievo sia la necessità di avere una montagna antropizzata, sia la caratteristica di servizio sociale di base che il commercio svolge nelle aree più marginali, ma anche la centralità della persona.

Allo Stato quindi competerà il recepimento della direttiva tenendo conto delle esigenze e della specificità della montagna. Alla Regione il compito di valutare se sia sufficiente la programmazione commerciale precedentemente adottata e di dare concrete disposizioni

Relazione di ALOIS SHELLHORN, direttore della Camera dell'Economia del Tirolo

Buongiorno a tutti.

Credo, oggi, di aver già imparato molto di più di quello che sono in grado di insegnarvi. L'esposizione del Presidente è stata chiarissima e noi la dobbiamo prendere da esempio. In Tirolo abbiamo una situazione simile e siamo al punto di dover ridurre il grado della problematicità della questione. Nell'anno scorso, non soltanto nel Tirolo, ma in tutta l'Austria, abbiamo lavorato sodo ed abbiamo elaborato un programma che ha il titolo "NOI VIVIAMO DOVE COMPERIAMO e COMPERIAMO DOVE VIVIAMO". Voglio presentarvi la situazione completa del Tirolo e come prende sul serio il problema della distribuzione locale.

Il problema della distribuzione commerciale costituisce, inoltre, una priorità nell'attuale piano regolatore della regione Tirolo intitolato „Zukunft Raum Tirol“ (Futuro Spazio Tirolo) e fra non molto dovremmo vederne gli aspetti che speriamo essere positivi. Questo progetto ci ha fatto capire che ci sono ancora degli aspetti da migliorare. Per la regione Tirolo la distribuzione locale è argomento prioritario da affrontare globalmente oltre a essere il tema del futuro.

La regione Tirolo rileva ogni tre anni il grado di distribuzione quotidiana dei servizi pubblici e privati importanti per la popolazione. Quindi monitoriamo anche farmacie, panifici, poste; anche in Austria assistiamo alla chiusura degli uffici postali ed i Sindaci si erano mostrati contrari, però il libero mercato l'ha avuta vinta sulle amministrazioni comunali ed in alcuni comuni siamo riusciti ad istituire dei servizi che si chiamano "partner postali" che hanno una funzione simile alle Poste. Questo servizio viene effettuato da un negozio alimentare o dagli stessi uffici comunali, che pertanto svolgono le funzioni di ufficio postale. (Vedi tabella in appendice statistica)

Il Tirolo è una Regione montuosa come la vostra provincia. La distribuzione migliore, si trova nel fondovalle. I problemi si verificano nelle vallate più lontane.

In Tirolo ci sono 279 Comuni ed abbiamo rilevato che:

- 15 Comuni dispongono di almeno 22 servizi (valore massimo)
- 133 Comuni dispongono da 9-16 servizi (valore medio)
- 14 Comuni dispongono soltanto di 3 servizi in aggiunta agli uffici comunali (Vedi tabella in appendice statistica)

Complessivamente sono 588 le attività riguardanti il dettaglio dei generi alimentari che servono circa 700.000 abitanti. In Austria la media è 1,9 mq. di superficie vendita per abitante, mentre in Germania è di 1,4 mq.. Quindi, in termini globali, possiamo dire che siamo relativamente ben serviti come distribuzione locale, ma bisogna tenere conto che ci sono ben 58 Comuni senza distribuzione locale di generi alimentari. È auspicabile che i Comuni senza servizi diminuiscano, ma, realisticamente, speriamo, perlomeno, che non aumentino.

Abbiamo predisposto anche un'indagine, con contributo dello Stato, per vedere la raggiungibilità dei servizi per la popolazione. Ne emerge che la situazione di raggiungibilità con un mezzo proprio è assai poco positiva. Faccio notare che questa pesa particolarmente quando prendiamo in considerazione le fasce sociali più deboli, particolarmente gli an-

ai Comuni perché si possa raggiungere un obiettivo socialmente ed economicamente soddisfacente.

Ai Comuni il compito di adottare una programmazione che tenga in debito conto dei motivi imperativi di interesse generale anche al fine di non vanificare una rete di servizi, ancora oggi sufficientemente diffusi, che rendono meno improbo il vivere in montagna. Questa programmazione, a nostro avviso, deve essere assunta preventivamente e non può essere attivata solo in presenza di specifiche richieste di concessione delle autorizzazioni.

Nel preparare questo intervento non vi nascondo che ho fatto fare una specifica ricerca di come viene catalogata la montagna dal mondo accademico, dai ricercatori economici ed dai sociologi.

Vi sono alcuni tratti che accomunano tutta la montagna quali una limitata dimensione demografica, una dinamica della popolazione in calo, un indice di invecchiamento superiore alla media, un indice di attrattività dato dal rapporto addetti/popolazione inferiore alla media.

Il Censis ha catalogato 7 tipologie di aree montane diverse fra di loro. In uno studio del bellunese prof. Zornitta fatto sulla realtà della nostra provincia, vengono evidenziati 4 gruppi omogenei di 4 diverse tipologie di montagna: la montagna abbandonata; la montagna in forte declino; la montagna in lieve declino; la montagna del relativo benessere.

Ricerche di pregio, oggi, certificano che vi sono più tipologie di montagna e che ad ognuna deve essere associata una politica economica consona alle proprie esigenze e peculiarità, altrimenti saremmo magari costretti in un futuro prossimo a pagarne le conseguenze.

Credo quindi che dovremmo seguire con attenzione la testimonianza del dott. Alois Schellhorn, direttore della Camera dell'Economia del Tirolo dove, da quel che mi è dato di capire, i problemi legati allo spopolamento commerciale e antropico del territorio sono già da tempo sul tappeto e non si presentano di facile soluzione. Facciamo tesoro di questa testimonianza.

Grazie.

Moderatore

Il presidente Debortoli ricordava, nella sua relazione, come una delle definizioni delle catene montuose sia quella di 'cerniere'. Certo, talora con una connotazione negativa, nel senso che considera gli aspetti fisici e non quelli - ben più importanti - delle persone che vivono in montagna.

In tutti i casi, però, dato che sui vari versanti i problemi tendono a riproporsi in modo speculare, la conoscenza degli approcci che ciascuno ha messo in cantiere rappresenta sicuramente un arricchimento.

Cedo, allora, la parola al relatore.

garantire la distribuzione locale di alimenti di prima necessità.

Con tali incentivi si intende dare un aiuto ai piccoli esercenti che, con il loro contributo fondamentale, assicurano il rifornimento di prodotti alimentari alla popolazione locale.

Gli incentivi sono definiti in modo graduale fino ad un massimo del 7,5% dei costi finanziabili del progetto cui si somma un premio, fino a 2.000 Euro, per la creazione di posti di lavoro.

Per noi è particolarmente importante l'ultima attività commerciale che opera in un paese, quindi cerchiamo di dargli un sostegno concreto con un ulteriore incentivo per l'Assicurazione di sostegno alla distribuzione locale con un premio di 7.500 euro inteso come contributo una tantum.

Tale contributo può essere richiesto ogni 5 anni.

Sappiamo che questo non è molto, ma è una forma di ringraziamento a coloro che mantengono viva la distribuzione locale.

Esistono altre fonti di finanziamento previste dalla regione Tirolo:

Sono previsti sussidi per investimenti che contribuiscono a mantenere ovvero a migliorare la distribuzione locale di prodotti alimentari lo strumento finanziario prevede un Contributo del 30% dei costi del progetto da parte del Governo (da un minimo di 5000 ad un massimo di 100.000 euro). Il contributo viene erogato a condizione che il commerciante all'ingrosso si impegni a co-finanziare il progetto per il 30%, ovvero per un importo pari a quello concesso dalla Regione. Il 40% restante è a carico dell'imprenditore. Questo ha fatto sì che negli ultimi due anni circa 50 piccole attività siano rimaste aperte nei piccoli comuni.

Questo piano di incentivazione avrà termine, purtroppo, il 31.12.2006.

Sono previste inoltre forme di incentivo riservate al sostegno delle piccolissime attività con un fatturato annuo massimo di 2,5 milioni di euro e con meno di 20 dipendenti.

Sono inoltre previsti contributi supplementari sono previsti per i giovani imprenditori ed i figli degli esercenti attuali che vogliono rilevare l'attività paterna: questi aiuti vengono erogati sotto forma di mutuo agevolato. Vengono finanziati esclusivamente i progetti il cui tetto massimo di spesa finanziabile non superi i 75.000 euro netti.

I giovani imprenditori possono richiedere un finanziamento anche per i beni strumentali.

Il tasso di interesse massimo attuale è del 2% e diminuisce in base all'area di attuazione e per i giovani imprenditori si può arrivare fino all'1 - 1,5 %.

Esistono inoltre incentivi di carattere più generale, non settoriale, che sono finalizzati alla rivitalizzazione dei paesi della regione Tirolo.

L'obiettivo prioritario per la Regione Tirolo è che i piccoli paesi abbiano una rivitalizzazione. Purtroppo la nostra situazione è peggiore della vostra, nel senso che voi avete ancora i piccoli comuni vivi a differenza della nostra realtà. I costi dei programmi di incentivazione dei piccoli comuni vengono sopportati dallo Stato. Vecchi fabbricati rurali vengono ristrutturati, possibilmente a scopo commerciale ed economico. Il punto più importante è che si permetta che vengano costruiti esercizi nuovi ma che si faccia una conservazione dei fabbricati esistenti.

Nell'ambito di questo piano di finanziamento l'obiettivo è il sostegno delle iniziative private mirate alla ristrutturazione conservativa dei fabbricati nei centri dei paesi, così come la rivitalizzazione nei centri medesimi.

Il programma è denominato „Vogliamo andare verso centri vivi e costruiti intorno alla vita delle persone“

I finanziamenti sono finalizzati:

- la ristrutturazione di fabbricati rurali esistenti e/o in disuso ai fini dell'utilizzo come fab-

ziani che non dispongono di mezzo proprio o famiglie numerose con bambini piccoli. (Vedi tabella in appendice statistica)

È già da molto tempo che in Tirolo abbiamo delle regolamentazioni sulle superfici di vendita, ma purtroppo siamo stati troppo generosi fino ad ora. Negli ultimi due anni abbiamo tentato di ridurre questa permissività. In Austria riceviamo tante pressioni dalle multinazionali, che vogliono stabilirsi solo sui prati più belli, perché per loro è molto meno costoso piantare "una scatola" sul fondo valle che è bello piatto, piuttosto che investire nei piccoli paesi.

Sul fronte delle autorizzazioni, noi distinguiamo fra:

- Comuni con centro urbano che devono includere servizi quali la Chiesa, la scuola, gli uffici comunali, ecc, e che sono attualmente 22. È in questa tipologia che vogliamo venga ubicata, nel futuro, la vita commerciale ed economica, perché anche la città ha bisogno del commercio.
- Comuni, definiti per legge, senza centro urbano.

La concessione delle autorizzazioni tiene conto dei seguenti parametri di superficie e di tipologia:

1) Nei Comuni con centro urbano per insediamenti commerciali all'interno del centro urbano, distinguiamo fra le seguenti tipologie:

- Supermercati, discount, negozi alimentari e centri commerciali classici
- Negozi specializzati (prodotti per la pulizia, abbigliamento, tessuti, calzature, articoli sportivi, elettrodomestici, ferramenta, mobili, ecc), che vengono associate ai parametri di popolazione e superficie massima concedibile: cioè fino a 5000 abitanti sono concedibili 600 mq di superficie di vendita; oltre i 5000 abitanti si arriva a 800 mq di superficie di vendita; nel Comune di Innsbruck fino a 1.500 mq di superficie di vendita.

2) Al di fuori della zona centro urbano, sempre nella stessa tipologia di comuni, potranno esserci fino a 300 metri quadrati destinati alla vendita di generi alimentari e piccoli supermercati, ma anche superfici speciali per attività quali:

- Ipermercati per l'edilizia e vivaistica, elettrodomestici, articoli sportivi (In questa tipologia ci sono (articoli per la pulizia, abbigliamento, tessuti, calzature, articoli sportivi, elettrodomestici, ferramenta, mobili, ecc.).

Ancora una volta la tipologia viene associata alla popolazione per determinare la superficie massima concedibile. Ne risultano i seguenti parametri: fino a 5000 abitanti 600 mq di superficie di vendita; oltre i 5000 abitanti 800 mq di superficie di vendita; per il Comune di Innsbruck 1500 mq di superficie di vendita.

La concessione delle autorizzazioni dipende dal Presidente della Camera di Commercio che per noi è la corporazione degli imprenditori del settore.

Per i Comuni senza centro urbano facciamo una distinzione fra ristrutturazioni e nuove edificazioni.

Nei casi di ristrutturazioni le attività commerciali per le tipologie di supermercato, discount, negozi specializzati, sono previste superfici che vanno da 300 mq. fino alla soglie precedentemente ricordate per i centri commerciali su superfici speciali.

In caso di nuove edificazioni, quindi su terreni "fabbricabili", le attività di ogni tipologia commerciale non potranno superare i 300 mq.

In Tirolo, quindi, dovrebbero nascere oramai esclusivamente esercizi commerciali con superficie di vendita massima di 300 mq. e le attività dovrebbero sorgere principalmente nel centro dei paesi e delle città.

Questa politica sulla distribuzione commerciale è supportata da Incentivi per le piccole imprese nella Regione del Tirolo.

Insieme al Governo austriaco sono state varate misure di sostegno sono finalizzate a

bricati residenziali oppure per attività commerciali;

- a costruzione di nuovi edifici residenziali o ad uso commerciale al posto di fabbricati esistenti e non recuperabili.

L'importo del finanziamento a fondo perduto da parte della Regione è proporzionale alla difficoltà di realizzazione e delle dimensioni del progetto

Anch'io, come d'altra parte la Regione Tirolo, posso solo essere d'accordo con le richieste che ha fatto il Presidente Debortoli, in particolare bisognerebbe dare più importanza ancora a questo Progetto QUALIMA degli spazi polifunzionali, anche noi stiamo sviluppando questo tipo di attività commerciale dove si trovano poste, lotto, tabacchino lavasecco, piccole strutture ricettive e questi progetti vanno sostenuti ed abbiamo tutta una serie di attività di questo tipo. Penso che non vi posso offrire più di tanti consigli, perché mi sembra che abbiate buone idee e siete sulla strada giusta. Nelle regioni e nei paesi che hanno tanto territorio montano dobbiamo sviluppare una rete di solidarietà per evitare la morte di questi piccolissimi comuni e libero mercato non può andare avanti fino al punto di crescere a spese del tessuto sociale di queste realtà montane. Abbiamo una responsabilità verso i nostri figli e proteggere la popolazione di queste zone montane è anche una protezione per la nostra vita. Non dobbiamo sempre subito mettere in atto le direttive che ci vengono dal Governo centrale, che sia Roma o Vienna, in questo senso faccio tanti auguri ai nostri paesi che hanno tanto valore vitale.

Grazie per la Vostra attenzione !

Moderatore

Il confronto, il dibattito, le proposte che emergono in occasione di incontri sul territorio sono fondamentali. Poi, ed è un aspetto di tutta evidenza, è necessario che una prima sintesi sia approntata ad un livello più elevato. In quest'ambito rientra certamente la Consulta Stato/Regioni per l'arco alpino. Consulta nella quale è stato confermato, come rappresentante nazionale dell'Anci (l'Associazione dei Comuni Italiani), Giambattista Dalla Corte.

Ed è a lui che cedo la parola.

Relazione di GIAMBATTISTA DALLA CORTE, rappresentante ANCI

Ringrazio il prof. Schellhorn che ci ha dato una fotografia molto attenta del Tirolo. Su circa 14 milioni di persone che vivono nell'Arco alpino, ci sono situazioni molto diverse. Noi stiamo lavorando su tutta una serie di protocolli e speriamo che alla conclusione del lavoro non ci siano solo direttive omogenee, ma anche finanziamenti omogenei per il territorio.

Vi porto il saluto del presidente dell'Anci Veneto - Vanni Mengotto.

Ringrazio il presidente dell'Ascom Franco Debortoli per l'invito, ma anche per la grande opportunità che oggi abbiamo di discutere e fare proposte concrete alla luce della proposta di direttiva europea, che giovedì è diventata direttiva a tutti gli effetti e quindi fonte normativa comunitaria, relativa ai servizi del mercato interno.

Un saluto va al senatore Giaretta, rappresentante del Governo che è sottosegretario allo sviluppo economico e agli altri operatori del commercio e del turismo della nostra provincia di Belluno.

A mio avviso molti di Voi imprenditori operate con grande spirito di servizio e senso sociale e siete Voi oggi gli attori principali e i destinatari di questo convegno.

Facendo un quadro complessivo non posso che riscontrare che la Valle d'Aosta è una regione a statuto speciale, queste problematiche toccano marginalmente la Liguria. Il Trentino Alto Adige e il Friuli hanno uno statuto speciale. La Lombardia ha creato uno statuto che tiene conto della montagna risolvendo almeno in parte i problemi della Valtellina. Il Piemonte ed il Veneto hanno i maggiori problemi per far emergere la specificità della montagna. Nella nostra regione è interessata non solo l'intera provincia di Belluno, ma anche Asiago e la Lessinia.

L'unico risultato fino ad oggi ottenuto è stato quello di aver inserito il concetto di specificità delle zone di montagna nell'art. 16 del nuovo trattato Costituzionale dell'Unione Europea.

Non chiediamo al senatore Giaretta e quindi al Governo e alla Regione del Veneto un privilegio per la provincia di Belluno, ma una risposta di giustizia ed equità alle particolari esigenze della montagna.

La richiesta non riguarda solo un diverso trattamento economico, bensì l'affermarsi di una nuova idea di governance, che tenga conto delle tradizioni, delle esigenze, dei bisogni, delle prerogative di una cultura diversa nell'affrontare i diversi temi del vivere.

Prima di entrare nel vivo di questa direttiva permettetemi di portare in sintesi alcuni flash sulla situazione reale.

I dati raccolti mi suggeriscono che per 24 comuni della nostra provincia il futuro sarà molto complicato e forse non ci sarà. Le amministrazioni hanno difficoltà enormi in materia non solo di bilancio, ma anche nel garantire i servizi essenziali al vivere in montagna.

Vi porto l'esempio di Sovramonte, che conosco: 1860 abitanti, 52 chilometri quadri di superficie, 70 chilometri di strade comunali, 5 frazioni. 30% delle persone sopra i 60 anni.

A fronte di questi numeri nel 1999 vi è stato un trasferimento di 877 milioni di lire scesi nel 2005 a 275 mila euro, 10.000 euro di oneri di urbanizzazione e 164.000 euro di ICI, numeri che in un'azienda avrebbero già indotto gli amministratori a portare i libri in

tribunale.

Ma situazioni analoghe si registrano ad Arsiè, Lamon, Gosaldo, Rivamonte, Santommaso, Zoppè e la lista si potrebbe agevolmente allungare.

Dal punto di vista dell'economia reale in queste aree si è assistito alla chiusura dei negozi e dei bar che rappresentavano un servizio sociale ed un luogo di aggregazione per la comunità.

Essendo consigliere in rappresentanza dell'Anci nella consulta stato regioni dell'arco alpino, legata alla Convenzione delle Alpi, posso ricordare che la montagna non è un luogo marginale, è abitata in Austria, Svizzera, Francia, in Slovenia e la più parte di questi stati si sono attivati provvedimenti mirati per le popolazioni dell'arco alpino.

Nel bellunese la densità di popolazione non raggiunge i 60 abitanti per chilometro quadro contro i 240 della regione; 171 anziani ogni 100 giovani, contro un rapporto di 136 su 100 che la dice lunga sull'andamento demografico anche futuro.

Questi numeri ci fanno affermare che i problemi dei servizi privati non si possono risolvere attraverso la concentrazione, accorpamenti che, anche nella pubblica amministrazione andrebbero a discapito del servizio complessivamente somministrato privandone ampie fasce del territorio, levando ad una quota sempre maggiore di popolazione attività strategiche al conseguimento del miglioramento della qualità della vita.

La presenza di fasce deboli di popolazione comporta anche una minore mobilità sul territorio: da ciò ne scaturisce la risposta, l'unica se vogliamo una montagna antropizzata, che è il servizio che deve andare incontro al consumatore e non vice versa come avviene nei grandi centri della pianura.

La direttiva europea pur auspicando la creazione di un mercato ove si pratici la piena e reale concorrenza, stabilisce alcune motivate eccezioni contenute nell'art.14 comma 5 che tratta dei requisiti vietati.

Secondo l'interpretazione che dà l'Anci veneto si prevede che possano essere posti limiti alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione delle persone purché vi sia una programmazione che non si ponga obiettivi meramente economici, ma si fondi su finalità e motivi imperativi di interesse generale. Nel preambolo della stessa direttiva, a mio avviso, troviamo le definizioni di interesse generale come ampiamente ricordato dal presidente Debortoli.

Se l'obiettivo è quello di avere una montagna abitata dobbiamo focalizzare la nostra attenzione sulla centralità della persona da ciò ne consegue il giusto riconoscimento di caratteristica di servizio sociale di base che svolge il commercio in queste aree.

Non mancano proposte in questo senso.

In regione c'è il progetto di legge 158 di iniziativa del consigliere Trento; il progetto di legge 129, per lo sviluppo dei piccoli comuni di montagna; la proposta del consigliere Bond, ma anche la proposta dell'Amministrazione Provinciale per l'autonomia amministrativa.

Al parlamento italiano giacciono le proposte Bocchino – Realacci, ma anche il disegno di legge detto La Loggia, e le proposte di riconoscimento di provincie autonome presentate da Belluno, Sondrio e Verbania-Cusio-Val d'Ossola.

Ricordo che trent'anni fa il Presidente della Regione Bernini ebbe la grande intuizione del "progetto montagna" che però non è stato mai codificato in legge e questa intuizione è venuta scemando nel tempo e quindi la possiamo catalogare fra i gravi errori della politica di allora.

In questo quadro complesso chiaro da punto di vista sociale ed economico, ma ancora confuso dal punto politico, l'Anci Veneto pone alcune proposte che dovranno essere approfondite nelle sedi istituzionali.

Allo Stato spetta il recepimento della direttiva tenendo presenti le esigenze e la specificità della montagna e la possibilità di avviare esercizi polifunzionali a cui venga formalmente riconosciuta la qualità di servizio sociale. Al riconoscimento deve seguire anche una premialità quali l'eliminazione del misuratore fiscale, una contabilità forfetaria, come per altro riconosciuto al settore agricolo. Il governo dovrà, a nostro avviso delegare alla Regione i criteri per la valutazione dello svantaggio ambientale. Potrebbero essere valutati indici come spopolamento, indice di abbandono, indice di vecchiaia, indice di pendenza media del territorio, gli abitanti per nucleo abitativo.

I Comuni dovranno, a nostro avviso, esentare gli esercizi polifunzionali dall'ICI, ma soprattutto adottare una programmazione che tenga in debito conto i motivi imperativi di interesse generale. Questa programmazione deve basarsi sulla regola ormai accertata che il calo dei servizi induce allo spopolamento delle aree. Lo spopolamento porta in sé ed anticipa la chiusura di altre attività che indurranno ad un ulteriore fenomeno migratorio. Bisogna quindi che le Amministrazioni Comunali programmino, anche dal punto di vista economico – sociale interrompendo questo circolo vizioso.

La regione dovrà definire i criteri per stabilire le aree svantaggiate ove si possa andare in deroga ai principi della direttiva europea, ridurre l'IRAP ed IRPEF stabilire fondi di ricopertura dei comuni che rinunciano alle quote di imposta di loro competenza. La Regione dovrà avviare una apposita politica premiale di finanziamenti o di premi per il primo insediamento a favore dei giovani e delle donne imprenditrici compresi in una fascia di età che potrebbe essere fissata tra i 18 ed i 40 anni qualora l'attività posta in essere, ma anche trasferita da altre aree, vada ad insediarsi incentri abitati con meno di 500 abitanti.

Questa filosofia, molto semplice, impegnerebbe la Regione del Veneto ad intervenire nei comuni ad alto e medio disagio sociale garantendo, attraverso mirate politiche economiche di sostegno, un aiuto finalizzato alla ricerca di mettere fine al processo di degrado socio economico e ambientale ad esso strettamente collegato.

L'Anci Veneto attraverso queste proposte, da questa sede, chiede al Governo Italiano e alla Regione del Veneto che il 2007 possa essere ricordato come l'anno in cui si è finalmente passati a fare atti concreti per la montagna.

Grazie per l'attenzione

Moderatore

Sarebbe, credo, assolutamente limitativo chiedere al prossimo relatore di trarre semplicemente le conclusioni. Dal rappresentante del Governo, infatti, è lecito attendersi una disamina dei progetti – avviati e allo studio – per rispondere alle tante esigenze che salgono dai cittadini; e una prospettiva temporale per la loro attuazione.

La parola al sottosegretario al Ministero per lo Sviluppo Economico, senatore Paolo Giaretta.

Relazione di Paolo Giaretta, sottosegretario del Ministero allo Sviluppo Economico

È molto importante che i due temi “liberalizzazione” e “valore sociale” vengano tenuti insieme. Della liberalizzazione rischiamo di cogliere sempre più l’aspetto di una specie di pregiudizio ideologico. Dobbiamo invece cogliere l’aspetto della opportunità, dobbiamo andare alla radice della parola: vuol dire libertà nell’intraprendere, il valore delle imprese individuali come valore complessivo nel sistema delle libertà, libertà per il consumatore di avere la possibilità di confrontare offerte e stili di vendita anche diversi. Noi sappiamo però che questo confronto deve essere misurato sempre con quello del valore sociale perché anche l’atto del consumo non è solo un fatto puramente economico, non è vero che c’è solo il confronto sul prezzo, ma è anche l’atto del consumo è un insieme di relazioni che il cittadino sviluppa e soprattutto c’è il problema di legare all’aspetto della libertà di scelta quello di garantire a tutti questa libertà di scelta, anche alle fasce marginali. Si parla spesso di fallimento del mercato perché esso non riesce a garantire la libertà di scelta per tutti. Il compito della politica, dei pubblici poteri è quello di mettere tutti i cittadini in una eguaglianza delle opportunità e delle condizioni. Quindi c’è questa grande funzione sociale della distribuzione nelle aree di dedicare un trattamento differente per particolari settori economici. In fondo è quello che avviene in parte per l’agricoltura. Tutto il sistema della politica agraria comunitaria è legato al principio di riuscire a mantenere un presidio del territorio in cui la funzione economica dell’agricoltura è sostenuta per la tutela e il mantenimento dell’ambiente.

Il tentativo di affrontare il problema del commercio nei piccoli comuni di montagna e, più in generale, dell’incentivazione dell’attività economica in queste realtà presuppone lo sviluppo di una analisi consapevole del loro rilievo nel tessuto sociale del nostro Paese. I comuni con meno di 5.000 abitanti, infatti, sono quasi 6.000 e rappresentano, dunque, oltre il settanta per cento dei comuni italiani. Nei loro confini risiedono oltre dieci milioni e mezzo di cittadini, quasi un quinto dell’intera popolazione italiana. Non si tratta, quindi, di una realtà marginale che debba essere destinataria di misure di favore e di tutela al solo scopo di mantenere la testimonianza di un’Italia che si suppone in via di estinzione. Al contrario, essi rappresentano una componente quantitativa e qualitativa molto significativa della società italiana, il cui stato di salute si ripercuote sull’intero paese. Una componente all’interno della quale, per ovvie ragioni geografiche e sociali, i comuni di montagna settentrionali, e non solo, rappresentano il gruppo di maggior rilievo. Non dimentichiamo che ben 3.500 circa dei comuni sotto i 5.000 abitanti si trovano nel nord, con una popolazione di quasi sei milioni di abitanti.

La valorizzazione di un simile patrimonio richiede, da un lato, un ruolo attivo delle istituzioni centrali e locali nel garantire servizi pubblici che nelle piccole realtà di montagna sono, per definizione, più costosi e di difficile realizzazione. Scuole, poste, ospedali, trasporti rappresentano diritti in assenza, o all’insufficienza, dei quali il rischio è che soprattutto le giovani generazioni cedano alla tentazione di abbandonare le proprie radici. Dall’altro occorre che il risiedere in un piccolo comune montano divenga sempre più vantaggioso dal punto di vista economico. Senza la presenza di una dinamica attività commerciale è

evidente che anche i più significativi sforzi da parte delle istituzioni varrebbero a poco.

Oggi sono emerse delle proposte interessanti che credo debbano attentamente considerate e possono diventare una linea di lavoro l’esperienza del Tirolo, sia i suggerimenti del prof. Dalla Corte. Parlando di comuni montani dobbiamo distinguere fra comuni turistici che hanno in sé un’opportunità economica e nei quali si tratta di lavorare per l’allungamento della stagione turistica, ma pensiamo soprattutto ai piccoli comuni di montagna che devono affrontare due debolezze che si incrociano: quella dei servizi pubblici, perché rischiamo di avere economie di scala insufficienti e quindi la chiusura di questi servizi, e abbiamo le attività private commerciali in cui la scarsità di domanda rischia di non consentire di restare sul mercato.

A questo proposito va detto che le difficoltà connesse alla ridotta dimensione sono simili tanto per i servizi pubblici, che soffrono per l’assenza di economie di scala, tanto per le attività private commerciali, che subiscono la scarsità della domanda.

Se si considerano un po’ di dati si comprende facilmente come si tratti di due facce della stessa medaglia: solo il 17% dei piccoli comuni ha una stazione ferroviaria, una percentuale che scende a circa il 4% per i comuni piccolissimi, quelli con meno di 500 abitanti; solo il 58% ha un distributore di carburante (10% per i piccolissimi); solo il 62% ha un mercato settimanale (13% per i piccolissimi); solo il 63% un negozio di abbigliamento (12% per i piccolissimi); solo il 62% una ferramenta (21% per i piccolissimi); solo il 72% un meccanico (19% per i piccolissimi); solo il 74% un idraulico (30 i piccolissimi); il 72% un elettricista (19%); il 67% ha uno sportello bancario (16%) e il 60% un bancomat (9%); una situazione ancora più deficitaria si riscontra nei servizi sanitari per i quali gli unici elementi sufficientemente presenti sono la farmacia ed il medico di base; la scuola elementare è presente nell’83% dei comuni e la scuola media nel 58% (rispettivamente 32% e 6% nei piccolissimi); il 38% ha una stazione dei carabinieri (4%).

Si potrebbe continuare ma il significato è chiaro: a rendere difficile e meno vantaggiosa l’attività economica e soprattutto commerciale non è soltanto la carenza di servizi pubblici ma anche quella di servizi privati, la quale dipende a sua volta dalle dimensioni ridotte, in un circuito che, se non spezzato da una forte iniziativa politica, finisce per autoalimentarsi.

Penso che dobbiamo cercare di incrociare queste due debolezze con politiche appropriate per farne una forza. E qui è la proposta dello strumento dei centri multiservizi per consentire di agganciare a queste presenze le politiche di incentivazione che possono servire. Anche qui non si inventa nulla di nuovo, perché basta pensare ai vecchi bazar che c’erano una volta nei comuni di montagna che si prestavano ad una serie di servizi per la distribuzione commerciale di tutti i generi ma anche per aggiungere dei semplici servizi (posta, ecc.) Dobbiamo perciò lavorare in questa direzione con le politiche più appropriate, che come sempre succede, non sono mai di un ente solo: c’è uno spazio per i Comuni, c’è uno spazio per la Provincia ed è molto importante il piano strategico che sta facendo, c’è la Regione e c’è lo Stato: E’ molto importante legare questo rapporto fra distribuzione commerciale e servizi. Faccio l’esempio del settore dei tabaccai: settore in forte calo per effetto del divieto di fumo. E’ riuscito a trovare uno spazio alternativo perché lo Stato ha incominciato ad utilizzare questa rete distributiva per la prestazione dei propri servizi (bollo auto, settore dei giochi) tutti servizi fatti in via telematica e quindi gestibili anche nelle piccole realtà territoriali comunali. Dobbiamo immaginare che questo tipo di approccio possa essere molto rafforzato e quindi questi piccoli esercizi di montagna possono diventare anche i terminali della prestazione delle più semplici erogazioni di servizi pubblici. Nell’esperienza del Tirolo ci viene, a mio avviso, un suggerimento molto interessante. Dobbiamo prevedere dei premi di insediamento per chi intenda stabilire la sede effettiva

della propria attività economica in un piccolo comune montano, assicurando la propria permanenza per un congruo numero di anni.

Avete sentito come ci sia un sistema di contribuzione che tende a valorizzare il sistema della filiera della distribuzione commerciale. Potremmo inquadrare il settore del commercio all'ingrosso come parte della filiera e forse potremo immaginare una sorta di sistema di compensazione per cui a quella parte della distribuzione commerciale che si inserisce nelle zone più forti dal punto di vista economico, si possa immaginare una specie di compensazione per le attività che restano nelle zone marginali economicamente più deboli. Perché qui il rischio è che il commercio nelle zone economicamente più forti, la grande distribuzione incamera un forte vantaggio economico, nello stesso tempo drena la distribuzione nei piccoli comuni marginali. Bisognerà introdurre, probabilmente nell'ambito della programmazione regionale, delle forme di compensazione. Vi sarà bisogno anche di interventi economici diretti di sostegno nell'ambito della legislazione comunitaria, ciò che si può fare per sostenere investimenti, ammodernamenti, formazione, passaggio generazionale. Voglio ricordare che è stato approvato nella Regione Lombardia un provvedimento che prevede un intervento di 4,9 milioni di euro dedicati proprio al sostegno delle attività economiche commerciali marginali di montagna e saranno proprio le Comunità montane a definire i criteri di distribuzione di questo sostegno economico. A livello nazionale potrebbe essere molto utile mettere in campo quelle politiche di agevolazione fiscale che giustamente sono state tratteggiate e basate sostanzialmente sulla semplificazione e sul maggior sollievo dell'onere fiscale. La legge Realacci che è stata ripresentata in questa legislatura, prevede una serie di strumenti, anche di carattere fiscale, per sostenere la distribuzione nei piccoli Comuni direi in modo particolare nei piccoli comuni montani, perché in questi è più difficile realizzare quelle aggregazioni anche di servizi che nei comuni di pianura anche in piccole realtà, è possibile sviluppare. Particolare rilievo va riservato, infine, alla tecnologia soprattutto nel campo dell'informazione e della comunicazione. Se una delle ragioni di ridotta competitività di queste realtà rimanda alla condizione di isolamento geografico, una adeguata disponibilità di infrastrutture tecnologiche e di capacità di farne uso può senz'altro contribuire a ridurre questo fattore. Purtroppo, invece, allo stato attuale per i piccoli comuni all'isolamento geografico si aggiunge un ulteriore digital divide informatico che coinvolge sia le amministrazioni pubbliche che la società civile. Solamente il 5% sono i piccoli comuni dotati di uffici di informatica autonomi e solamente il 13% quelli che hanno svolto attività di formazione informatica per i propri dipendenti (nei comuni sopra i 60.000 abitanti sono oltre l'80%). Soltanto il 60%, inoltre è fornito di un sistema di posta elettronica su dominio istituzionale.

Al di fuori delle istituzioni si verifica una situazione paradossale: i piccoli comuni sono sopra la media nazionale per collegamento ad internet ma soltanto il 25% è su banda larga (nelle città è oltre l'80%).

E' chiaro che se non si modifica la situazione, la rivoluzione tecnologica da strumento per accorciare le distanze rischia di divenire un ulteriore fattore di ritardo, con tutte le conseguenze che ciò può comportare anche sul piano commerciale e pubblicitario. Le istituzioni centrali e locali devono dunque incentivare la cablatura dei territori e la diffusione della banda larga fra gli utenti, ed in questo il ruolo centrale non può che essere delle regioni. Anche a livello centrale, tuttavia, si può fare qualcosa, stabilendo la priorità per i piccoli comuni nell'individuazione delle iniziative per l'innovazione tecnologica.

Io ritengo che se lavoreremo con una certa determinazione affinché a livello nazionale sia approvata questa legge, e a livello regionale si concluda, sull'esempio della regione Lombardia, una più organica legislazione sulla montagna, penso che questo Convegno potrebbe dire di aver dato un buon contributo, sia nel ricordarci che le direttive europee

vanno sempre recepite mettendosi dalla parte dei cittadini e delle imprese e non per adempiere ad astratti doveri di carattere guidati spesso da pregiudizio ideologico, e che poi occorre con le politiche concrete stare vicini a chi lavora concretamente per la realizzazione e creazione della ricchezza economica della nostra comunità.

In conclusione, quello che serve per affrontare un tema di questo rilievo più che qualche singola misura di incentivazione sporadica, come tale sempre sottoposta ad incertezze circa le sue future eventuali proroghe, è l'assunzione di una forte iniziativa politica per l'approvazione di una legge organica per il settore che comprenda le misure cui si è accennato ed altre.

E questa volta la volontà politica c'è.
Grazie.

Moderatore

In avvio, ricordavo come fosse nei desiderata degli organizzatori ascoltare, a questo punto, il parere dei rappresentanti dei cittadini bellunesi.

Invito, allora, i consiglieri regionali Guido Trento, Dario Bond; con loro, anche Max Pachner.

Interventi

Intervento del consigliere della Regione Veneto

Guido Trento

pag. 30

Intervento del consigliere della Regione Veneto

Dario Bond

pag. 31

Intervento dell'ex assessore al Turismo della provincia di Belluno

Massimiliano Pachner

pag. 32

Sintesi dell'intervento di Dario Bond, consigliere della Regione Veneto

Vi ringrazio per l'invito che ho ricevuto.

Ricevo mensilmente il Notiziario Ascom, come associato, e leggo sul titolo "In prima linea contro una Finanziaria ingiusta". Il Presidente, in occasione della manifestazione "Sapori Italiani", sottopose al sottosegretario presente tutta una serie di proposte per aiutare le aziende commerciali e turistiche della montagna, come ad esempio la sospensione degli studi di settore e la forfetizzazione della tassazione. Queste proposte che il Presidente Ascom ha fatto, sono la panacea per evitare molte chiusure e soprattutto il depauperamento di tante realtà storiche che operano sul territorio. È vero che difendere un negozio di una frazione di 180 abitanti a Faller, significa mantenere la vita e garantire i minimi servizi vitali. Ha ragione il sottosegretario Giaretta a ricordare la legge che la regione Lombardia ha appena approvato. Però è altrettanto vero che l'operatore commerciale è stanco di essere considerato un soggetto che "ruba", che non fa gli scontrini. Provate a pensare la signora anziana del piccolo negozio che invia gli incassi on-line o il modello F24 home banking. Diventa difficile pensare di non poter più andare in banca a fare i versamenti o doversi servire del commercialista per la spedizione telematica. Negli interventi di questa mattina, nessuno ha parlato degli inasprimenti degli studi di settore che significano una serie di parametri che per molti versi fanno chiudere molte attività in quanto non ci consentono di andare a giustificare al Ministero delle finanze, come in quella via, in quella frazione, in quel paese non ci sono mille persone all'ora che passano. Ecco perché a mio avviso, oltre alle considerazioni giuste che sono state fatte questa mattina, dobbiamo considerare anche quest'ultima. Quando ho visto l'articolo sul Notiziario ha pensato che finalmente qualcuno si muove in questo settore, perché la proposta basilare, se vogliamo effettivamente garantire la vita ai negozi marginali, è la forfetizzazione. È riconoscere che si opera ad un livello di assistenza e di garanzia di alcuni servizi. E gli studi di settore devono essere relativi alla vita, all'ambiente, anche agli usi e le tradizioni di quel territorio. Sotto alcuni aspetti sono molto preoccupato. In merito all'intervento del dott. Trento relativo all'art.13, egli ha una posizione nettamente di mantenimento, come ha sempre fatto anche nella passata legislatura e ciò gli fa onore. Personalmente ho presentato degli emendamenti con un'apertura minima del 10%, però sono disponibile, per quanto riguarda il territorio montano, a ritirare il mio emendamento ed appoggiare quello del dott. Trento, perché con tutta franchezza non abbiamo bisogno ai altri insediamenti, ma abbiamo bisogno di lavorare con tranquillità, di avere nei Comuni un ufficio di urbanistica che si parli con quello e amministrativo-commerciale. Dialogare anche per fare delle belle iniziative promozionali come quella che è in corso della festa del Pastin, che valorizzano i nostri prodotti, e l'Ascom l'ha capito e lo sta facendo.

Grazie.

Sintesi dell'intervento di Guido Trento, consigliere della Regione Veneto

Un caro saluto a tutti.

Ho molto apprezzato quest'iniziativa perché focalizza un vecchio problema in chiave moderna. E credo che questo sia un dato che noi dobbiamo fare nostro e guardare al futuro anche, perché riguarda la vita dei piccoli comuni di montagna, dei piccoli paesi. Io credo che questo tema vada affrontato in due momenti: un primo momento di natura culturale e il secondo di natura normativa. Il primo elemento è legato al nostro modo di pensare di abitanti che viviamo nelle piccole frazioni di montagna: io vivo in un paese di 180 abitanti a 800 m di altezza e in questo paese c'è un piccolo negozio gestito da una giovane signora che la capacità di affrontare il suo futuro attraverso questa attività. Noi abitanti dobbiamo essere consapevoli che finché andremo a fare la spesa in quel negozio, esso sarà vitale come servizio per tutti.

Dobbiamo farci promotori di questa cultura. L'altro elemento, della normativa, dobbiamo stabilire per norma, ed è quello che è inserito nel "progetto Montagna" è di considerare il negozio alla stregua dei "lears" cioè dei servizi essenziali per la montagna al pari di un ambulatorio medico che risolve il problema delle frazioni periferiche perché la presenza di un negozio è un elemento, un servizio essenziale. Ponendo dentro questa casella questo servizio, è chiaro che è per la parte pubblica un obbligo sostenerlo e quindi esce dalla cosiddetta competizione strettamente commerciale. Per quanto riguarda la Regione Veneto oggi si trova di fronte ad un provvedimento che prevede esattamente un'inversione di rotta rispetto a quanto stabilito dalla L.15/2004 che aveva bloccato completamente tutte le possibilità di espansione degli ipermercati in questa provincia. Ora l'art. 13 tenderebbe di rimettere in moto un processo che lascia spazio ancora a queste espansioni, andando di fatto contro a tutto quello che abbiamo sentito questa mattina. Sono più che mai convinto che noi non dobbiamo concedere spazi, neanche il più piccolo spazio di ampliamento. Noi dobbiamo dire che per i comuni montani la norma dell'art. 13 non deve valere. E questo è l'emendamento che ho prodotto in occasione della presentazione di questo "collegato" e che sarà discusso prossimamente e mi auguro che venga accettato. Non possiamo aprire una porticina, neanche la più piccola, perché si rischierebbe che diventi un portone ed alla fine perdiamo la possibilità di ottenere risultati positivi. Queste sono le cose che possiamo fare. Ho assistito alla relazione del dott. Schellhorn ed ho visto che loro riescono a ragionare in questo modo perché la loro è una regione completamente alpina a differenza del Veneto che vede la provincia di Belluno l'unica ad essere completamente montana. Dai dati Ocse predisposti dall'UE, questa provincia è definita a sé stante, in quanto diversa dalle altre zone di montagna veneta. Si deve tenere conto di questo. In Regione deve essere fatta la battaglia per evitare che si vada ancora a depauperare il sistema produttivo, ma deve essere fatta anche l'altra battaglia di incentivare i negozi di montagna per la semplice ragione che oltre ad essere un servizio essenziale, hanno anche la caratteristica di essere non competitivi con quelli della pianura. Siccome le norme europee della concorrenza leale prevedono che tutte le imprese devono essere sul mercato sullo stesso piano, perciò per essere sullo stesso piano di quelli della pianura devono essere aiutati, per cui la normativa europea concede questa operazione sia nell'impianto del negozio che nella defiscalizzazione del sistema. Queste sono le cose a mio avviso fondamentali se vogliamo che nei piccoli paesi rimanga ancora il negozio e la gente e quindi la possibilità di abitarli evitando di farli sparire.

Ringrazio l'Ascom per questa bella opportunità ed auguro a tutti buona continuazione.

Sintesi dell'intervento di Max Pachner, ex assessore al Turismo della Provincia di Belluno

Buongiorno a tutti voi. Vi porto i saluti dell'ass. De Bona che non è potuto essere presente oggi, ma soprattutto il mio intervento è mirato come rappresentante sindacale dell'Ascom e come commerciante che da tanti anni fa parte di questa categoria.

Il tema sollevato è estremamente attuale ed importante. C'è un convegno il pros simo 20/21 a Torino sul tema della montagna, dove sono presenti sia l'ANCEM sia l'UNCI, Regioni oltre allo Stato, e mi auguro che quanto è stato oggi detto dal presidente e dal prof. Dalla Corte, abbia la possibilità di giungere su quei tavoli e di essere posto come riflessione.

Al sen. Giaretta voglio porre una questione molto semplice. Tutto il discorso va affrontato tenendo conto che i dati statistici indicano che la montagna si sta spopolando, sta invecchiando, che i giovani imprenditori non si insediano più. Due giorni fa i commercianti di Pieve di Cadore mi dissero che le attività commerciali stanno soffrendo e c'è il rischio di chiusura. Evidentemente gli studi di settore non rappresentano le specifiche realtà, ma massificano. Se la rappresentassero avremmo dovuto registrare una crescita quantitativa delle imprese commerciali, e se questo sviluppo non c'è stato sta a significare che gli affari non vanno così bene come ipotizzato dagli studi di settore. La conclusione è che la categoria, nella realtà, non è composta né da elusori né da evasori. Questo è un dato di fondo di cui il Governo deve tenere conto. Se guardiamo poi il settore ricettivo, visto che il presidente CCIAA prendeva in considerazione nel suo intervento i comuni turistici, in provincia di Belluno, dagli anni '60 ad oggi, gli alberghi saranno diminuiti del 30%. Anche qui c'è un problema di fondo: la fiscalizzazione è eccessiva, gli investimenti che si devono fare sono troppo pesanti, le stagioni si accorciano e quindi gli imprenditori non ce la fanno più.

Torniamo all'argomento precedente. Come si può a diminuire l'esodo dalla montagna: difficile, non semplice, ma in provincia di Belluno ne abbiamo un esempio. Dopo il Vajont è stato fatto in modo che le imprese potessero prima insediarsi defiscalizzando e poi, attraverso il CONIB, ottenendo altre agevolazioni. Analogo discorso va fatto anche a chi si insedia in montagna. C'è bisogno di un provvedimento complessivo che vada in direzione della salvaguardia del settore economico, ma anche e soprattutto del settore turistico che negli anni ha dimostrato come, in qualche misura si può trattenere la gente. Dobbiamo portare avanti rapidamente la legge sulla montagna, ma dotandola di contenuti.

L'auspicio che io faccio, e qui mi rivolgo anche al rappresentante del Tirolo, è che ci sia la volontà di trovare un tavolo unico della montagna, che porti le istanze particolari che derivano dalle direttive più generali di Bruxelles, a Vienna e Roma, trasferendole a Innsbruck e Venezia. Allora credo che noi arriveremo ad approvare qualcosa di concreto che incide sulla realtà. E se tra un pò di tempo ci ritroveremo e potremo dire che in certe frazioni sono aumentati gli abitanti, vuol dire che avremo raggiunto un risultato apprezzabile. Grazie.

Moderatore

***Siamo giunti al termine. Ringrazio le autorità e tutti i partecipanti.
Signore, signori, buona giornata.***

Allegati

Testo integrale della Direttiva pag. 34

Appendice giuridica
Sunto della Direttiva pag. 67

Appendice statistica pag. 69

DIRETTIVA 2006/123/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 12 dicembre 2006****relativa ai servizi nel mercato interno**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, prima e terza frase, e l'articolo 55,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La Comunità mira a stabilire legami sempre più stretti tra gli Stati ed i popoli europei e a garantire il progresso economico e sociale. Conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, del trattato il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione dei servizi. A norma dell'articolo 43 del trattato è assicurata la libertà di stabilimento. L'articolo 49 sancisce il diritto di prestare servizi all'interno della Comunità. L'eliminazione delle barriere allo sviluppo del settore dei servizi tra Stati membri costituisce uno strumento essenziale per rafforzare l'integrazione fra i popoli europei e per promuovere un progresso economico e sociale equilibrato e duraturo. Nell'eliminazione di questi ostacoli è essenziale garantire che lo sviluppo del settore dei servizi contribuisca all'adempimento dei compiti previsti dall'articolo 2 del trattato di promuovere nell'insieme della Comunità uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, la parità tra uomini e donne, una crescita sostenibile e non inflazionistica, un alto grado di competitività e di convergenza dei risultati economici, un elevato livello di protezione dell'ambiente

ed il miglioramento della qualità di quest'ultimo, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà tra Stati membri.

- (2) Una maggiore competitività del mercato dei servizi è essenziale per promuovere la crescita economica e creare posti di lavoro nell'Unione europea. Attualmente un elevato numero di ostacoli nel mercato interno impedisce ai prestatori, in particolare alle piccole e medie imprese (PMI), di espandersi oltre i confini nazionali e di sfruttare appieno il mercato unico. Tale situazione indebolisce la competitività globale dei prestatori dell'Unione europea. Un libero mercato che induca gli Stati membri ad eliminare le restrizioni alla circolazione transfrontaliera dei servizi, incrementando al tempo stesso la trasparenza e l'informazione dei consumatori, consentirebbe agli stessi una più ampia facoltà di scelta e migliori servizi a prezzi inferiori.
- (3) La relazione della Commissione sullo «Stato del mercato interno dei servizi» ha elencato i numerosi ostacoli che impediscono o rallentano lo sviluppo dei servizi tra Stati membri, in particolare dei servizi prestati dalle PMI, le quali sono predominanti nel settore dei servizi. La relazione conclude che dieci anni dopo il previsto completamento del mercato interno esiste un notevole divario tra la visione di un'economia integrata per l'Unione europea e la realtà vissuta dai cittadini e dai prestatori europei. Gli ostacoli elencati riguardano un'ampia varietà di servizi in tutte le fasi dell'attività del prestatore e presentano numerose caratteristiche comuni, compreso il fatto di derivare spesso da procedure amministrative eccessivamente gravose, dall'incertezza giuridica che caratterizza le attività transfrontaliere e dalla mancanza di fiducia reciproca tra Stati membri.
- (4) I servizi costituiscono il motore della crescita economica e rappresentano il 70 % del PIL e dei posti di lavoro nella maggior parte degli Stati membri, ma la frammentazione del mercato interno si ripercuote negativamente sul complesso dell'economia europea, in particolare sulla competitività delle PMI e la circolazione dei lavoratori, ed impedisce ai consumatori di avere accesso ad una maggiore scelta di servizi a prezzi competitivi. È importante sottolineare che il settore dei servizi costituisce un settore chiave in materia di occupazione, soprattutto per le donne, e che esse possono, pertanto, trarre enormi benefici dalle nuove opportunità offerte dal completamento del mercato interno dei servizi. Il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno sottolineato che l'eliminazione degli ostacoli giuridici alla realizzazione di un vero mercato interno costituisce una priorità per conseguire l'obiettivo stabilito dal Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 di migliorare l'occupazione e la coesione sociale e di pervenire ad una crescita economica sostenibile allo scopo di

⁽¹⁾ GU C 221 del 8.9.2005, pag. 113.⁽²⁾ GU C 43 del 18.2.2005, pag. 18.⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 16 febbraio 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). Posizione comune del Consiglio del 24 luglio 2006 (GU C 270 E del 7.11.2006, pag. 1), posizione del Parlamento europeo del 15 novembre 2006 e decisione del Consiglio dell'11 dicembre 2006.

fare dell'Unione europea l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e più dinamica del mondo entro il 2010 con nuovi e migliori posti di lavoro. L'eliminazione di questi ostacoli, accompagnata da un avanzato modello sociale europeo, rappresenta pertanto una premessa per superare le difficoltà incontrate nell'attuazione dell'agenda di Lisbona e per rilanciare l'economia europea, soprattutto in termini di occupazione e investimento. È quindi importante realizzare un mercato unico dei servizi, mantenendo un equilibrio tra apertura dei mercati, servizi pubblici nonché diritti sociali e del consumatore.

- (5) È necessario quindi eliminare gli ostacoli alla libertà di stabilimento dei prestatori negli Stati membri e alla libera circolazione dei servizi tra Stati membri nonché garantire ai destinatari e ai prestatori la certezza giuridica necessaria all'effettivo esercizio di queste due libertà fondamentali del trattato. Poiché gli ostacoli al mercato interno dei servizi riguardano tanto gli operatori che intendono stabilirsi in altri Stati membri quanto quelli che prestano un servizio in un altro Stato membro senza stabilirvisi, occorre permettere ai prestatori di sviluppare le proprie attività nel mercato interno stabilendosi in uno Stato membro o avvalendosi della libera circolazione dei servizi. I prestatori devono poter scegliere tra queste due libertà, in funzione della loro strategia di sviluppo in ciascuno Stato membro.
- (6) Non è possibile eliminare questi ostacoli soltanto grazie all'applicazione diretta degli articoli 43 e 49 del trattato in quanto, da un lato, il trattamento caso per caso mediante l'avvio di procedimenti di infrazione nei confronti degli Stati membri interessati si rivelerebbe estremamente complesso da gestire per le istituzioni nazionali e comunitarie, in particolare dopo l'allargamento e, dall'altro lato, l'eliminazione di numerosi ostacoli richiede un coordinamento preliminare delle legislazioni nazionali, anche al fine di istituire una cooperazione amministrativa. Come è stato riconosciuto dal Parlamento europeo e dal Consiglio, un intervento legislativo comunitario permette di istituire un vero mercato interno dei servizi.
- (7) La presente direttiva istituisce un quadro giuridico generale a vantaggio di un'ampia varietà di servizi pur tenendo conto nel contempo delle specificità di ogni tipo d'attività o di professione e del loro sistema di regolamentazione. Tale quadro giuridico si basa su un approccio dinamico e selettivo che consiste nell'eliminare in via prioritaria gli ostacoli che possono essere rimossi rapidamente e, per quanto riguarda gli altri ostacoli, nell'avviare un processo di valutazione, consultazione e armonizzazione complementare in merito a questioni specifiche grazie al quale sarà possibile modernizzare progressivamente ed in maniera coordinata i sistemi nazionali che disciplinano le attività di servizi, operazione indispensabile per realizzare un vero mercato interno dei servizi entro il 2010. È opportuno prevedere una combinazione equilibrata di misure che riguardano l'armonizzazione mirata, la cooperazione amministrativa, la disposizione sulla libera prestazione di

servizi e che promuovono l'elaborazione di codici di condotta su determinate questioni. Questo coordinamento delle legislazioni nazionali dovrebbe garantire un grado elevato d'integrazione giuridica comunitaria ed un livello elevato di tutela degli obiettivi d'interesse generale, in particolare la tutela dei consumatori, che è fondamentale per stabilire la fiducia reciproca tra Stati membri. La presente direttiva prende altresì in considerazione altri obiettivi d'interesse generale, compresa la protezione dell'ambiente, la pubblica sicurezza e la sanità pubblica nonché la necessità di rispettare il diritto del lavoro.

- (8) È opportuno che le disposizioni della presente direttiva relative alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione dei servizi si applichino soltanto nella misura in cui le attività in questione sono aperte alla concorrenza e non obblighino pertanto gli Stati membri a liberalizzare i servizi d'interesse economico generale, a privatizzare gli enti pubblici che forniscono tali servizi o ad abolire i monopoli esistenti per quanto riguarda altre attività o certi servizi di distribuzione.
- (9) La presente direttiva si applica unicamente ai requisiti che influenzano l'accesso all'attività di servizi o il suo esercizio. Pertanto essa non si applica a requisiti come le norme del codice stradale, le norme riguardanti lo sviluppo e l'uso delle terre, la pianificazione urbana e rurale, le regolamentazioni edilizie nonché le sanzioni amministrative comminate per inosservanza di tali norme che non disciplinano o non influenzano specificamente l'attività di servizi, ma devono essere rispettate dai prestatori nello svolgimento della loro attività economica, alla stessa stregua dei singoli che agiscono a titolo privato.
- (10) La presente direttiva non concerne i requisiti che disciplinano l'accesso ai finanziamenti pubblici per taluni prestatori. Tali requisiti comprendono in particolare quelli che stabiliscono le condizioni in base alle quali i prestatori hanno diritto a beneficiare di finanziamenti pubblici, comprese specifiche condizioni contrattuali, e in particolare le norme di qualità che vanno osservate per poter beneficiare dei finanziamenti pubblici, ad esempio per quanto riguarda i servizi sociali.
- (11) La presente direttiva non pregiudica le misure adottate dagli Stati membri, conformemente al diritto comunitario, per quanto riguarda la protezione o la promozione della diversità linguistica e culturale e il pluralismo dei media, compresi i relativi finanziamenti. La presente direttiva non impedisce agli Stati membri di applicare le loro norme e i loro principi fondamentali in materia di libertà di stampa e di espressione. La presente direttiva non incide sulle norme legislative degli Stati membri che vietano la discriminazione in base alla nazionalità oppure per i motivi specificati all'articolo 13 del trattato.

- (25) È opportuno escludere dal campo d'applicazione della presente direttiva i giochi con denaro, ivi comprese le lotterie e le scommesse, tenuto conto della natura specifica di tali attività che comportano da parte degli Stati membri l'attuazione di politiche di ordine pubblico e di tutela dei consumatori.
- (26) La presente direttiva non osta all'applicazione dell'articolo 45 del trattato.
- (27) La presente direttiva non dovrebbe applicarsi ai servizi sociali nel settore degli alloggi, dell'assistenza all'infanzia e del sostegno alle famiglie e alle persone bisognose, forniti dallo Stato a livello nazionale, regionale o locale da prestatori incaricati dallo Stato o da associazioni caritative riconosciute come tali dallo Stato per sostenere persone che si trovano in condizione di particolare bisogno a titolo permanente o temporaneo, perché hanno un reddito familiare insufficiente, o sono totalmente o parzialmente dipendenti e rischiano di essere emarginate. È opportuno che la presente direttiva non incida su tali servizi in quanto essi sono essenziali per garantire i diritti fondamentali alla dignità e all'integrità umana e costituiscono una manifestazione dei principi di coesione e solidarietà sociale.
- (28) La presente direttiva non riguarda il finanziamento dei servizi sociali, né il sistema di aiuti ad esso collegato. Essa non incide sui criteri o le condizioni stabiliti dagli Stati membri per assicurare che tali servizi sociali effettivamente giovino all'interesse pubblico e alla coesione sociale. Inoltre la presente direttiva non dovrebbe incidere sul principio del servizio universale nell'ambito dei servizi sociali degli Stati membri.
- (29) Poiché il trattato prevede basi giuridiche specifiche in materia fiscale e considerate le norme comunitarie già adottate in questo ambito, occorre escludere il settore fiscale dal campo di applicazione della presente direttiva.
- (30) Esiste già un notevole corpus di norme comunitarie sulle attività di servizi. La presente direttiva viene ad aggiungersi all'acquis comunitario per completarlo. I conflitti tra la presente direttiva ed altri atti comunitari sono stati identificati e sono contemplati dalla presente direttiva, anche tramite deroghe. Tuttavia, occorre prevedere una regola che disciplini eventuali casi residui ed eccezionali in cui sussiste un conflitto tra una delle disposizioni della presente direttiva ed una disposizione di un altro atto comunitario. L'esistenza di un siffatto conflitto dovrebbe essere determinata nel rispetto delle norme del trattato relative al diritto di stabilimento ed alla libera circolazione dei servizi.
- del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) ⁽¹⁾, 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) ⁽²⁾ e 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) ⁽³⁾ si applicano non solo a questioni specificamente trattate in dette direttive, ma anche a questioni per le quali le direttive lasciano esplicitamente agli Stati membri la facoltà di adottare talune misure a livello nazionale.
- (21) I servizi di trasporto, compresi i trasporti urbani, i taxi e le ambulanze nonché i servizi portuali, sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva.
- (22) L'esclusione dei servizi sanitari dall'ambito della presente direttiva dovrebbe comprendere i servizi sanitari e farmaceutici forniti da professionisti del settore sanitario ai propri pazienti per valutare, mantenere o ripristinare le loro condizioni di salute, laddove tali attività sono riservate a professioni del settore sanitario regolate nello Stato membro in cui i servizi vengono forniti.
- (23) La presente direttiva non incide sul rimborso dei costi dei servizi sanitari prestati in uno Stato membro diverso da quello in cui il destinatario del servizio risiede. La Corte di giustizia ha in numerose occasioni esaminato la questione e riconosciuto i diritti del paziente. È importante affrontare la questione in un altro atto giuridico comunitario, a fini di maggiore certezza e chiarezza giuridica, nella misura in cui essa non sia già oggetto del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità ⁽⁴⁾.
- (24) Occorre altresì escludere dal campo di applicazione della presente direttiva i servizi audiovisivi, a prescindere dal modo di trasmissione, anche all'interno dei cinema. Inoltre, la presente direttiva non dovrebbe applicarsi agli aiuti erogati dagli Stati membri nel settore audiovisivo oggetto delle norme comunitarie sulla concorrenza.

⁽¹⁾ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

⁽²⁾ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51.

⁽³⁾ GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37. Direttiva modificata dalla direttiva 2006/24/CE GU L 105 del 13.4.2006, pag. 54).

⁽⁴⁾ GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 629/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 27.4.2006, pag. 1).

- (12) La presente direttiva è volta a creare un quadro giuridico per assicurare la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi tra gli Stati membri. Essa non armonizza né incide sul diritto penale. Gli Stati membri non dovrebbero poter limitare la libertà di fornire servizi applicando disposizioni di diritto penale che riguardano specificamente l'accesso ad un'attività di servizi o l'esercizio della stessa aggirando le norme stabilite nella presente direttiva.
- (13) È altrettanto importante che la presente direttiva rispetti pienamente le iniziative comunitarie basate sull'articolo 137 del trattato al fine di conseguire gli obiettivi previsti all'articolo 136 del trattato per quanto riguarda la promozione dell'occupazione e il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro.
- (14) La presente direttiva non incide sulle condizioni di lavoro e di occupazione, compresi i periodi massimi di lavoro e i periodi minimi di riposo, la durata minima delle ferie annuali retribuite, i salari minimi nonché la salute, la sicurezza e l'igiene sul lavoro, che gli Stati membri applicano in conformità del diritto comunitario; inoltre, la presente direttiva non incide sulle relazioni tra le parti sociali, compresi i diritti di negoziare e concludere accordi collettivi, di scioperare e di intraprendere azioni sindacali in conformità del diritto e delle prassi nazionali che rispettano il diritto comunitario, né si applica ai servizi forniti dalle agenzie di lavoro interinale. La presente direttiva non incide sulla normativa degli Stati membri in materia di sicurezza sociale.
- (15) La presente direttiva rispetta l'esercizio dei diritti fondamentali applicabili negli Stati membri quali riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nelle relative spiegazioni, armonizzandoli con le libertà fondamentali di cui agli articoli 43 e 49 del trattato. Tali diritti fondamentali includono, fra l'altro, il diritto a intraprendere un'azione sindacale in conformità del diritto e delle prassi nazionali che rispettano il diritto comunitario.
- (16) La presente direttiva riguarda soltanto i prestatori stabiliti in uno Stato membro e non tratta gli aspetti esterni. Essa non riguarda i negoziati nell'ambito di organizzazioni internazionali per gli scambi di servizi, in particolare nel quadro del GATS.
- (17) La presente direttiva si applica soltanto ai servizi che sono prestati dietro corrispettivo economico. I servizi d'interesse generale non rientrano nella definizione di cui all'articolo 50 del trattato e sono pertanto esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva. I servizi d'interesse economico generale sono servizi che, essendo prestati dietro corrispettivo economico, rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Tuttavia, alcuni servizi d'interesse economico generale, per esempio quelli che possono esistere nel settore dei trasporti, sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva, mentre altri servizi d'interesse economico generale, per esempio quelli che possono esistere nel settore postale, sono oggetto di una deroga alla disposizione sulla libera prestazione di servizi stabilita nella presente direttiva. La presente direttiva non riguarda il finanziamento dei servizi d'interesse economico generale e non si applica alle sovvenzioni concesse dagli Stati membri, in particolare nel settore sociale, in conformità delle norme comunitarie sulla concorrenza. La presente direttiva non si occupa del follow-up del Libro bianco della Commissione sui servizi d'interesse generale.
- (18) Occorre escludere dal campo di applicazione della presente direttiva i servizi finanziari, essendo tali attività oggetto di una normativa comunitaria specifica volta a realizzare, al pari della presente direttiva, un vero mercato interno dei servizi. Pertanto, tale esclusione concerne tutti i servizi finanziari quali l'attività bancaria, il credito, l'assicurazione, compresa la riassicurazione, le pensioni professionali o individuali, i titoli, gli investimenti, i fondi, i servizi di pagamento e quelli di consulenza nel settore degli investimenti, compresi i servizi di cui all'allegato I della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, concernente l'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio ⁽¹⁾.
- (19) Poiché nel 2002 è stata adottata una serie di atti normativi relativi ai servizi e alle reti di comunicazione elettronica nonché alle risorse e ai servizi associati, che ha istituito una disciplina volta ad agevolare l'accesso a tali attività nel mercato interno grazie, in particolare, all'eliminazione della maggior parte dei regimi di autorizzazione individuale, è necessario escludere le questioni disciplinate da tali atti dal campo di applicazione della presente direttiva.
- (20) Le esclusioni dal campo di applicazione riguardanti le materie attinenti ai servizi di comunicazione elettronica oggetto delle direttive 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso) ⁽²⁾, 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) ⁽³⁾, 2002/21/CE del Parlamento europeo

⁽¹⁾ GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7.

⁽³⁾ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.

(31) La presente direttiva è coerente con la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali ⁽¹⁾ e non pregiudica tale direttiva. Essa riguarda questioni diverse da quelle relative alle qualifiche professionali, quali l'assicurazione di responsabilità professionale, le comunicazioni commerciali, le attività multidisciplinari e la semplificazione amministrativa. Per quanto concerne la prestazione di servizi transfrontalieri a titolo temporaneo, una delle deroghe alla disposizione sulla libera prestazione di servizi previste dalla presente direttiva assicura che il titolo II sulla libera prestazione di servizi della direttiva 2005/36/CE resti impregiudicato. Pertanto, la disposizione sulla libera prestazione di servizi non incide su nessuna delle misure applicabili a norma di tale direttiva 2005/36/CE nello Stato membro in cui viene fornito un servizio.

(32) La presente direttiva è coerente con la legislazione comunitaria relativa alla tutela dei consumatori, come la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2005 relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno (direttiva sulle pratiche commerciali sleali) ⁽²⁾ e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori («regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori») ⁽³⁾.

(33) Tra i servizi oggetto della presente direttiva rientrano numerose attività in costante evoluzione, fra le quali figurano: i servizi alle imprese, quali i servizi di consulenza manageriale e gestionale, i servizi di certificazione e di collaudo, i servizi di gestione delle strutture, compresi i servizi di manutenzione degli uffici, i servizi di pubblicità o i servizi connessi alle assunzioni e i servizi degli agenti commerciali. Sono oggetto della presente direttiva anche i servizi prestati sia alle imprese sia ai consumatori, quali i servizi di consulenza legale o fiscale, i servizi collegati con il settore immobiliare, come le agenzie immobiliari, l'edilizia, compresi i servizi degli architetti, la distribuzione, l'organizzazione di fiere, il noleggio di auto, le agenzie di viaggi. Nell'ambito di applicazione della presente direttiva rientrano altresì i servizi ai consumatori, quali i servizi nel settore del turismo, compresi i servizi delle guide turistiche, i servizi ricreativi, i centri sportivi, i parchi di divertimento e, nella misura in cui non sono esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva, i servizi a domicilio, come l'assistenza agli anziani. Queste attività possono riguardare servizi che richiedono la vicinanza del prestatore e del destinatario della prestazione, servizi che comportano lo spostamento del destinatario o del prestatore e servizi che possono essere prestati a distanza, anche via Internet.

⁽¹⁾ GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22.

⁽³⁾ GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1. Regolamento modificato dalla direttiva 2005/29/CE.

(34) Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, la valutazione di determinate attività, in particolare di quelle finanziate con fondi pubblici o esercitate da enti pubblici, deve essere effettuata, per stabilire se costituiscono un «servizio», caso per caso alla luce delle loro caratteristiche, in particolare del modo in cui sono prestate, organizzate e finanziate nello Stato membro interessato. La Corte di giustizia ha ritenuto che la caratteristica fondamentale della retribuzione sia rappresentata dal fatto che essa costituisce un corrispettivo economico per i servizi prestati, ed ha riconosciuto che la caratteristica della retribuzione è assente nelle attività svolte dallo Stato o per conto dello Stato senza corrispettivo economico nel quadro dei suoi doveri in ambito sociale, culturale, educativo e giudiziario, quali i corsi assicurati nel quadro del sistema nazionale di pubblica istruzione o la gestione di regimi di sicurezza sociale che non svolgono un'attività economica. Il pagamento di una tassa da parte dei destinatari, ad esempio una tassa di insegnamento o di iscrizione pagata dagli studenti per contribuire in parte alle spese di funzionamento di un sistema, non costituisce di per sé retribuzione in quanto il servizio continua ad essere essenzialmente finanziato con fondi pubblici. Queste attività non rientrano pertanto nella definizione di «servizio» di cui all'articolo 50 del trattato e sono quindi escluse dal campo d'applicazione della presente direttiva.

(35) Le attività sportive amatoriali senza scopo di lucro rivestono una notevole importanza sociale. Tali attività perseguono spesso finalità esclusivamente sociali o ricreative. Pertanto, esse non possono costituire un'attività economica ai sensi del diritto comunitario e non dovrebbero rientrare nel campo di applicazione della presente direttiva.

(36) La nozione di prestatore dovrebbe comprendere qualsiasi persona fisica, avente la cittadinanza di uno Stato membro, o persona giuridica che esplica un'attività di servizio in tale Stato membro esercitando la libertà di stabilimento o la libera circolazione dei servizi. La nozione di prestatore quindi non dovrebbe limitarsi solo al caso in cui il servizio venga prestato attraverso le frontiere nell'ambito della libera circolazione dei servizi, ma dovrebbe comprendere anche la fattispecie in cui un operatore si stabilisce in uno Stato membro per svilupparvi le proprie attività di servizio. La nozione di prestatore, d'altra parte, non dovrebbe coprire il caso delle succursali di società di paesi terzi in uno Stato membro poiché, in conformità dell'articolo 48 del trattato, la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi si applicano soltanto alle società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno della Comunità. Il concetto di destinatario dovrebbe coprire anche i cittadini di paesi terzi che beneficiano già di diritti loro conferiti da atti comunitari quali il regolamento (CEE) n. 1408/71, la direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo ⁽⁴⁾, il

⁽⁴⁾ GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44.

regolamento del Consiglio (CE) n. 859/2003 del Consiglio, del 14 maggio 2003, che estende le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità ⁽¹⁾ e la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri ⁽²⁾. Inoltre, gli Stati membri possono estendere il concetto di destinatario ad altri cittadini di paesi terzi presenti sul loro territorio.

(37) Il luogo di stabilimento del prestatore dovrebbe essere determinato in conformità della giurisprudenza della Corte di giustizia, secondo la quale la nozione di stabilimento implica l'esercizio effettivo di un'attività economica per una durata di tempo indeterminata mediante l'insediamento in pianta stabile. Tale requisito può essere soddisfatto anche nel caso in cui una società sia costituita a tempo determinato o abbia in affitto un fabbricato o un impianto per lo svolgimento della sua attività. Esso può altresì essere soddisfatto allorché uno Stato membro rilasci autorizzazioni di durata limitata soltanto per particolari servizi. Lo stabilimento non deve necessariamente assumere la forma di una filiale, succursale o rappresentanza, ma può consistere in un ufficio gestito dal personale del prestatore o da una persona indipendente ma autorizzata ad agire su base permanente per conto dell'impresa, come nel caso di una rappresentanza. Secondo questa definizione, che comporta l'esercizio effettivo di un'attività economica nel luogo di stabilimento del prestatore di servizi, una semplice casella postale non costituisce uno stabilimento. Se uno stesso prestatore ha più luoghi di stabilimento, è importante determinare da quale luogo di stabilimento è prestato il servizio effettivo in questione. Nei casi in cui è difficile determinare da quale dei vari luoghi di stabilimento un determinato servizio è prestato, tale luogo è quello in cui il prestatore ha il centro delle sue attività per quanto concerne tale servizio specifico.

(38) La nozione di «persona giuridica» secondo le disposizioni del trattato in materia di stabilimento lascia agli operatori la libertà di scegliere la forma giuridica che ritengono opportuna per svolgere la loro attività. Di conseguenza, per «persone giuridiche» ai sensi del trattato si intendono tutte le entità costituite conformemente al diritto di uno Stato membro o da esso disciplinate, a prescindere dalla loro forma giuridica.

(39) La nozione di regime di autorizzazione dovrebbe comprendere, in particolare, le procedure amministrative per il rilascio di autorizzazioni, licenze, approvazioni o

⁽¹⁾ GU L 124 del 20.5.2003, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.

concessioni, ma anche l'obbligo, per potere esercitare l'attività, di essere iscritto in un albo professionale, in un registro, ruolo o in una banca dati, di essere convenzionato con un organismo o di ottenere una tessera professionale. L'autorizzazione può essere concessa non solo in base ad una decisione formale, ma anche in base ad una decisione implicita derivante, ad esempio, dal silenzio dell'autorità competente o dal fatto che l'interessato debba attendere l'avviso di ricevimento di una dichiarazione per iniziare l'attività o affinché quest'ultima sia legittima.

(40) La nozione di «motivi imperativi di interesse generale» cui fanno riferimento alcune disposizioni della presente direttiva è stata progressivamente elaborata dalla Corte di giustizia nella propria giurisprudenza relativa agli articoli 43 e 49 del trattato, e potrebbe continuare ad evolvere. La nozione, come riconosciuto nella giurisprudenza della Corte di giustizia, copre almeno i seguenti motivi: l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza e la sanità pubblica ai sensi degli articoli 46 e 55 del trattato, il mantenimento dell'ordine sociale, gli obiettivi di politica sociale, la tutela dei destinatari di servizi, la tutela dei consumatori, la tutela dei lavoratori, compresa la protezione sociale dei lavoratori, il benessere degli animali, la salvaguardia dell'equilibrio finanziario del regime di sicurezza sociale, la prevenzione della frode, la prevenzione della concorrenza sleale, la protezione dell'ambiente e dell'ambiente urbano, compreso l'assetto territoriale in ambito urbano e rurale, la tutela dei creditori, la salvaguardia della sana amministrazione della giustizia, la sicurezza stradale, la tutela della proprietà intellettuale, gli obiettivi di politica culturale, compresa la salvaguardia della libertà di espressione dei vari elementi presenti nella società e, in particolare, dei valori sociali, culturali, religiosi e filosofici, la necessità di assicurare un elevato livello di istruzione, il mantenimento del pluralismo della stampa e la politica di promozione della lingua nazionale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, e la politica veterinaria.

(41) Il concetto di «ordine pubblico», come interpretato dalla Corte di giustizia, comprende la protezione contro una minaccia effettiva e sufficientemente grave per uno degli interessi fondamentali della collettività e può includere, in particolare, questioni legate alla dignità umana, alla tutela dei minori e degli adulti vulnerabili ed al benessere degli animali. Analogamente, la nozione di pubblica sicurezza comprende le questioni di incolumità pubblica.

(42) Le norme relative alle procedure amministrative non dovrebbero mirare ad armonizzare le procedure amministrative, ma a sopprimere regimi di autorizzazione, procedure e formalità eccessivamente onerosi che ostacolano la libertà di stabilimento e la creazione di nuove società di servizi che ne derivano.

- (43) Una delle principali difficoltà incontrate, in particolare dalle PMI, nell'accesso alle attività di servizi e nel loro esercizio è rappresentato dalla complessità, dalla lunghezza e dall'incertezza giuridica delle procedure amministrative. Per questa ragione, sul modello di alcune iniziative in materia di modernizzazione delle buone pratiche amministrative avviate a livello comunitario e nazionale, è necessario stabilire principi di semplificazione amministrativa, in particolare mediante la limitazione dell'obbligo di autorizzazione preliminare ai casi in cui essa è indispensabile e l'introduzione del principio della tacita autorizzazione da parte delle autorità competenti allo scadere di un determinato termine. Tale azione di modernizzazione, pur mantenendo gli obblighi di trasparenza e di aggiornamento delle informazioni relative agli operatori, ha il fine di eliminare i ritardi, i costi e gli effetti dissuasivi che derivano, ad esempio, da procedure non necessarie o eccessivamente complesse e onerose, dalla duplicazione delle procedure, dalle complicazioni burocratiche nella presentazione di documenti, dall'abuso di potere da parte delle autorità competenti, dai termini di risposta non precisati o eccessivamente lunghi, dalla validità limitata dell'autorizzazione rilasciata o da costi e sanzioni sproporzionati. Tali pratiche hanno effetti dissuasivi particolarmente rilevanti nel caso dei prestatori che intendono sviluppare le loro attività in altri Stati membri e che avvertono l'esigenza di una modernizzazione coordinata in un mercato interno allargato a venticinque Stati membri.
- (44) Gli Stati membri dovrebbero introdurre, se del caso, formulari armonizzati a livello comunitario, definiti dalla Commissione, equipollenti ai certificati, agli attestati o ad eventuali altri documenti in materia di stabilimento.
- (45) Per valutare la necessità di semplificare le procedure e le formalità gli Stati membri dovrebbero poter in particolare tener conto della necessità, del numero, degli eventuali doppi, dei costi, della chiarezza e dell'accessibilità di tali procedure e formalità nonché dei ritardi e delle difficoltà pratiche cui potrebbero dar luogo per il prestatore in questione.
- (46) Per agevolare l'accesso alle attività di servizi e il loro esercizio nel mercato interno, è necessario fissare l'obiettivo, comune a tutti gli Stati membri, di una semplificazione amministrativa e prevedere disposizioni riguardanti, in particolare, gli sportelli unici, il diritto all'informazione, le procedure per via elettronica e la definizione di un quadro per i regimi di autorizzazione. Altre misure adottate a livello nazionale per raggiungere quest'obiettivo potrebbero consistere nel ridurre il numero delle procedure e formalità applicabili alle attività di servizi, limitandole a quelle indispensabili per conseguire un obiettivo di interesse generale e che non rappresentano, per contenuto o finalità, dei doppi.
- (47) Ai fini della semplificazione amministrativa, è opportuno evitare di imporre in maniera generale requisiti formali,

quali la presentazione di documenti originali, di copie autenticate o di una traduzione autenticata, tranne qualora ciò sia giustificato obiettivamente da un motivo imperativo di interesse generale, come la tutela dei lavoratori, la sanità pubblica, la protezione dell'ambiente o la protezione dei consumatori. Occorre inoltre garantire che un'autorizzazione dia normalmente accesso ad un'attività di servizi, o al suo esercizio, su tutto il territorio nazionale a meno che un motivo imperativo di interesse generale non giustifichi obiettivamente un'autorizzazione specifica per ogni stabilimento, ad esempio nel caso di ogni insediamento di grandi centri commerciali, o un'autorizzazione limitata ad una parte specifica del territorio nazionale.

- (48) Al fine di semplificare ulteriormente le procedure amministrative è opportuno fare in modo che ogni prestatore abbia un interlocutore unico tramite il quale espletare tutte le procedure e formalità (in prosieguo: sportello unico). Il numero degli sportelli unici per Stato membro può variare secondo le competenze regionali o locali o in funzione delle attività interessate. La creazione degli sportelli unici, infatti, non dovrebbe interferire nella divisione dei compiti tra le autorità competenti in seno ad ogni sistema nazionale. Quando la competenza spetta a diverse autorità a livello regionale o locale, una di esse può assumersi il ruolo di sportello unico e coordinare le attività con le altre autorità. Gli sportelli unici possono essere costituiti non soltanto da autorità amministrative ma anche da camere di commercio e dell'artigianato ovvero da organismi o ordini professionali o enti privati ai quali uno Stato membro ha deciso di affidare questa funzione. Gli sportelli unici sono destinati a svolgere un ruolo importante di assistenza al prestatore sia come autorità direttamente competente a rilasciare i documenti necessari per accedere ad un'attività di servizio sia come intermediario tra il prestatore e le autorità direttamente competenti.
- (49) La tassa che può essere riscossa dagli sportelli unici dovrebbe essere proporzionale al costo delle procedure e formalità espletate. Ciò non dovrebbe impedire che gli Stati membri affidino allo sportello unico la riscossione di altri oneri amministrativi come quelli degli organi di controllo.
- (50) È necessario che i prestatori e i destinatari abbiano un agevole accesso a taluni tipi di informazione. Ciascuno Stato membro dovrebbe determinare le modalità con le quali fornire informazioni a prestatori e destinatari nell'ambito della presente direttiva. In particolare, gli Stati membri possono ottemperare all'obbligo di garantire che le informazioni pertinenti siano facilmente accessibili ai prestatori e destinatari consentendo al pubblico l'accesso a tali informazioni attraverso un sito web. Le informazioni dovrebbero essere comunicate in modo chiaro e univoco.

- (51) L'informazione fornita a prestatori e destinatari dovrebbe includere, in particolare, informazioni relative alle procedure e alle formalità, ai dati delle autorità competenti, alle condizioni di accesso ai registri pubblici e alle banche dati pubbliche nonché informazioni concernenti le possibilità di ricorso disponibili e gli estremi delle associazioni e delle organizzazioni presso le quali i prestatori o i destinatari possono ricevere assistenza pratica. L'obbligo delle autorità competenti di assistere prestatori e destinatari non comprende l'assistenza giuridica per singoli casi. Tuttavia, dovrebbero essere fornite informazioni generali sulla maniera in cui i requisiti sono normalmente interpretati o applicati. Spetta del pari agli Stati membri dirimere questioni quali la responsabilità in caso di comunicazione di informazioni errate o fuorvianti.
- (52) La realizzazione in tempi ragionevolmente brevi di un sistema di procedure e di formalità espletate per via elettronica costituirà la condicio sine qua non della semplificazione amministrativa nel settore delle attività di servizi, a beneficio dei prestatori, dei destinatari e delle autorità competenti. Per ottemperare all'obbligo vigente in relazione ai risultati, può rivelarsi necessario adattare le legislazioni e le altre regolamentazioni nazionali applicabili ai servizi. Tale obbligo non osta a che gli Stati membri offrano, oltre a mezzi elettronici, altri strumenti per espletare tali procedure e formalità. Il fatto che tali procedure e formalità debbano poter essere espletate a distanza richiede, in particolare, che gli Stati membri provvedano affinché ciò possa avvenire a livello transfrontaliero. Restano escluse da tale obbligo le procedure o le formalità che, per loro natura, non possono essere espletate a distanza. Inoltre, ciò non interferisce con la legislazione degli Stati membri sull'uso delle lingue.
- (53) Ai fini del rilascio di licenze per talune attività di servizi l'autorità competente può richiedere un colloquio con il richiedente al fine di valutarne l'integrità personale e l'idoneità a svolgere l'attività in questione. In questi casi, l'espletamento delle formalità per via elettronica potrebbe non essere appropriato.
- (54) La possibilità di avere accesso ad un'attività di servizi dovrebbe essere subordinata al rilascio di un'autorizzazione da parte delle autorità competenti soltanto se ciò è conforme ai principi di non discriminazione, di necessità e di proporzionalità. Ciò significa, in particolare, che l'imposizione di un'autorizzazione dovrebbe essere ammissibile soltanto nei casi in cui un controllo a posteriori non sarebbe efficace a causa dell'impossibilità di constatare a posteriori le carenze dei servizi interessati e tenuto debito conto dei rischi e dei pericoli che potrebbero risultare dall'assenza di un controllo a priori. Queste disposizioni della
- direttiva non possono tuttavia giustificare regimi di autorizzazione che sono vietati da altri atti comunitari, quali la direttiva 1999/93/CE del 13 dicembre 1999 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche⁽¹⁾ o la direttiva 2000/31/CE dell'8 giugno 2000 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico»)⁽²⁾. I risultati del processo di valutazione reciproca consentiranno di determinare a livello comunitario i tipi di attività per le quali i regimi di autorizzazione dovrebbero essere soppressi.
- (55) La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicata la facoltà degli Stati membri di revocare successivamente le autorizzazioni, quando non sussistono più le condizioni per il loro rilascio.
- (56) Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, la sanità pubblica, la tutela dei consumatori, la salute degli animali e la protezione dell'ambiente urbano costituiscono motivi imperativi di interesse generale. Tali motivi imperativi possono giustificare l'applicazione di regimi di autorizzazione e altre restrizioni. Tuttavia, tali regimi di autorizzazione o restrizioni non dovrebbero discriminare in base alla nazionalità. Inoltre, dovrebbero essere sempre rispettati i principi di necessità e proporzionalità.
- (57) Le disposizioni della presente direttiva relative ai regimi di autorizzazione dovrebbero riguardare i casi in cui l'accesso ad un'attività di servizio o il suo esercizio da parte di operatori richieda la decisione di un'autorità competente. Ciò non riguarda né le decisioni delle autorità competenti relative all'istituzione di un ente pubblico o privato per la prestazione di un servizio particolare, né la conclusione di contratti da parte delle autorità competenti per la prestazione di un servizio particolare, che è disciplinata dalle norme sugli appalti pubblici, poiché la presente direttiva non si occupa di tali norme.
- (58) Per agevolare l'accesso alle attività di servizi e il loro esercizio è importante valutare i regimi di autorizzazione e la relativa motivazione e redigere una relazione al riguardo. Quest'obbligo di relazione riguarda solo l'esistenza dei regimi di autorizzazione e non i criteri e le condizioni di rilascio dell'autorizzazione stessa.

⁽¹⁾ GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.

- (59) L'autorizzazione dovrebbe di regola consentire al prestatore di avere accesso all'attività di servizio o di esercitare tale attività in tutto il territorio nazionale, a meno che un limite territoriale sia giustificato da un motivo imperativo di interesse generale. Ad esempio, la protezione dell'ambiente può giustificare la necessità di ottenere una singola autorizzazione per ciascuna installazione sul territorio nazionale. Tale disposizione non dovrebbe pregiudicare le competenze regionali o locali per la concessione di autorizzazioni all'interno degli Stati membri.
- (60) La presente direttiva, e in particolare le disposizioni concernenti i regimi di autorizzazione e la portata territoriale di un'autorizzazione, non pregiudica la ripartizione delle competenze regionali o locali all'interno di uno Stato membro, compresa l'autonomia regionale e locale e l'impiego di lingue ufficiali.
- (61) La disposizione relativa al divieto di duplicazione delle condizioni di rilascio dell'autorizzazione non dovrebbe ostare a che gli Stati membri applichino le proprie condizioni specificate nel regime di autorizzazione. Essa dovrebbe prescrivere solo che le autorità competenti, nell'esaminare se le condizioni siano soddisfatte dal richiedente, prendano in considerazione le condizioni equivalenti già soddisfatte dal richiedente in un altro Stato membro. Questa disposizione non dovrebbe prescrivere che siano applicate le condizioni di rilascio dell'autorizzazione previste dal regime di autorizzazione di un altro Stato membro.
- (62) Nel caso in cui il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche, è opportuno prevedere una procedura di selezione tra diversi candidati potenziali, al fine di sviluppare, tramite la libera concorrenza, la qualità e le condizioni di offerta di servizi a disposizione degli utenti. Tale procedura dovrebbe offrire garanzie di trasparenza e di imparzialità e l'autorizzazione così rilasciata non dovrebbe avere una durata eccessiva, non dovrebbe poter essere rinnovata automaticamente o conferire vantaggi al prestatore uscente. In particolare, la durata dell'autorizzazione concessa dovrebbe essere fissata in modo da non restringere o limitare la libera concorrenza al di là di quanto è necessario per garantire l'ammortamento degli investimenti e la remunerazione equa dei capitali investiti. La presente disposizione non dovrebbe ostare a che gli Stati membri limitino il numero di autorizzazioni per ragioni diverse dalla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche. Le autorizzazioni in questione dovrebbero comunque ottemperare alle altre disposizioni della presente direttiva relative ai regimi di autorizzazione.
- (63) Qualora non siano previsti regimi diversi, in mancanza di risposta entro un determinato termine, l'autorizzazione si dovrebbe considerare rilasciata. Per determinate attività possono tuttavia essere previsti regimi diversi se ciò è

obiettivamente giustificato da motivi imperativi di interesse generale, ivi compresi interessi legittimi di terzi. Tali regimi potrebbero comprendere norme nazionali secondo cui, in mancanza di risposta da parte dell'autorità competente, la domanda si considera respinta; tale rifiuto è impugnabile di fronte alle giurisdizioni competenti.

- (64) Al fine della creazione di un vero mercato interno dei servizi è necessario sopprimere le restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione dei servizi ancora presenti nella legislazione di taluni Stati membri e incompatibili, rispettivamente, con gli articoli 43 e 49 del trattato. Le restrizioni da vietare incidono in modo particolare sul mercato interno dei servizi e dovrebbero essere al più presto eliminate in modo sistematico.
- (65) La libertà di stabilimento è basata, in particolare, sul principio della parità di trattamento che non soltanto comporta il divieto di ogni forma di discriminazione fondata sulla cittadinanza, ma anche qualsiasi forma di discriminazione indiretta basata su criteri diversi ma tali da portare di fatto allo stesso risultato. L'accesso ad un'attività di servizi o il suo esercizio in uno Stato membro, a titolo principale come a titolo secondario, non dovrebbero quindi essere subordinati a criteri quali il luogo di stabilimento, di residenza, di domicilio o di prestazione principale dell'attività. Tali criteri non dovrebbero contemplare tuttavia i requisiti secondo cui è obbligatoria la presenza di un prestatore o di un suo dipendente o rappresentante nell'esercizio della sua attività se ciò è giustificato da motivi imperativi di interesse pubblico. Uno Stato membro non dovrebbe inoltre limitare la capacità giuridica e la capacità processuale delle società costituite conformemente alla legislazione di un altro Stato membro sul cui territorio queste hanno lo stabilimento principale. Inoltre, uno Stato membro non dovrebbe poter prevedere forme di vantaggio per prestatori che abbiano un legame particolare con un contesto socioeconomico nazionale o locale, né limitare in funzione del luogo di stabilimento del prestatore la facoltà di quest'ultimo di acquisire, usare o alienare diritti e beni o di accedere alle diverse forme di credito e di alloggio, nella misura in cui queste facoltà sono utili all'accesso alla sua attività o all'esercizio effettivo della stessa.
- (66) L'accesso a, o l'esercizio di, un'attività di servizi sul territorio di uno Stato membro non dovrebbe essere soggetto ad una prova economica. Il divieto di richiedere una dimostrazione della capacità economica come condizione per la concessione di un'autorizzazione riguarda le prove economiche in quanto tali e non gli altri requisiti giustificati obiettivamente da motivi imperativi di interesse generale, come la tutela dell'ambiente urbano, la politica sociale e gli obiettivi in materia di sanità pubblica. Tale divieto dovrebbe lasciare impregiudicato l'esercizio delle competenze delle autorità preposte all'applicazione del diritto della concorrenza.

- (67) Per quanto concerne le assicurazioni o le garanzie finanziarie, il divieto di prevedere requisiti dovrebbe riguardare solo l'obbligo che le assicurazioni o le garanzie finanziarie prescritte provengano da un'istituzione finanziaria stabilita nello Stato membro in questione.
- (68) Per quanto concerne la precedente iscrizione in un registro, il divieto di imporre requisiti dovrebbe riguardare solo l'obbligo per il prestatore di essere stato iscritto per un determinato periodo in un registro dello Stato membro in questione prima dello stabilimento.
- (69) Al fine di coordinare la modernizzazione delle norme e regolamentazioni nazionali in modo coerente con le esigenze del mercato interno, è necessario valutare taluni requisiti nazionali non discriminatori che, per le loro caratteristiche proprie, potrebbero sensibilmente limitare, se non addirittura impedire, l'accesso a un'attività o il suo esercizio nell'ambito della libertà di stabilimento. Tale processo di valutazione dovrebbe essere limitato alla compatibilità di detti requisiti con i criteri già stabiliti dalla Corte di giustizia in materia di libertà di stabilimento. Esso non riguarda l'applicazione del diritto comunitario della concorrenza. Detti requisiti, qualora siano discriminatori o non giustificati obiettivamente da motivi imperativi di interesse generale o sproporzionati, devono essere soppressi o modificati. L'esito di tale valutazione sarà diverso a seconda della natura delle attività e dell'interesse generale considerati. In particolare, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, tali requisiti potrebbero essere pienamente giustificati quando perseguono obiettivi di politica sociale.
- (70) Ai fini della presente direttiva e fatto salvo l'articolo 16 del trattato, possono essere considerati servizi d'interesse economico generale soltanto i servizi la cui fornitura costituisca adempimento di una specifica missione d'interesse pubblico affidata al prestatore dallo Stato membro interessato. Tale affidamento dovrebbe essere effettuato mediante uno o più atti, la cui forma è stabilita da ciascuno Stato membro, e precisare la natura di tale specifica missione.
- (71) La procedura di valutazione reciproca prevista dalla presente direttiva non dovrebbe pregiudicare la libertà degli Stati membri di stabilire nei rispettivi ordinamenti giuridici un elevato livello di tutela degli interessi generali, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi di politica sociale. Inoltre, è necessario che il processo di valutazione reciproca tenga pienamente conto delle specificità dei servizi di interesse economico generale e delle funzioni particolari a essi assegnate. Tali specificità possono giustificare talune restrizioni alla libertà di stabilimento, soprattutto quando tali restrizioni mirino alla protezione della sanità pubblica e ad obiettivi di politica sociale e qualora soddisfino le condizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 3, lettere a), b) e c). Ad esempio, per quanto riguarda l'obbligo
- di assumere una specifica forma giuridica al fine di prestare determinati servizi in campo sociale, la Corte di giustizia ha già riconosciuto che può essere giustificato imporre al prestatore il requisito di non avere scopo di lucro.
- (72) I servizi d'interesse economico generale sono correlati a compiti importanti relativi alla coesione sociale e territoriale. La realizzazione di tali compiti non dovrebbe essere ostacolata dal processo di valutazione previsto dalla presente direttiva. Tale processo non dovrebbe incidere sui requisiti necessari per la realizzazione dei compiti in questione mentre occorre al contempo esaminare la questione delle restrizioni ingiustificate alla libertà di stabilimento.
- (73) Fra i requisiti da prendere in esame figurano i regimi nazionali che, per motivi diversi da quelli relativi alle qualifiche professionali, riservano a prestatori particolari l'accesso a talune attività. Tali requisiti comprendono gli obblighi che impongono al prestatore di avere un determinato status giuridico, in particolare di essere una persona giuridica, una società di persone, un'organizzazione senza scopo di lucro o una società di proprietà di sole persone fisiche, e gli obblighi in materia di partecipazione azionaria in una società, in particolare l'obbligo di disporre di un capitale minimo per determinate attività di servizi oppure di avere una particolare qualifica per detenere capitale in determinate società o per gestirle. La valutazione della compatibilità delle tariffe obbligatorie minime e/o massime con la libertà di stabilimento riguarda soltanto le tariffe specificamente imposte dalle autorità competenti per la prestazione di determinati servizi e non, ad esempio, le norme generali in materia di determinazione dei prezzi, ad esempio per la locazione di immobili.
- (74) Il processo di valutazione reciproca implica che nel periodo di recepimento gli Stati membri debbano procedere ad un esame («screening») della loro legislazione per determinare l'eventuale presenza dei summenzionati requisiti nel loro ordinamento giuridico e, prima dello scadere del periodo di recepimento, debbano elaborare una relazione sui risultati di tale esame. Ogni relazione sarà trasmessa a tutti gli altri Stati membri e a tutte le parti interessate. Gli Stati membri disporranno allora di sei mesi per trasmettere le loro osservazioni in materia. Entro l'anno successivo alla data di recepimento della presente direttiva, la Commissione elaborerà una relazione di sintesi corredandola, se del caso, di proposte riguardanti ulteriori iniziative. Se necessario, la Commissione assisterà gli Stati membri nella definizione di una metodologia comune, con la loro collaborazione.
- (75) Il fatto che la presente direttiva specifichi un certo numero di requisiti che gli Stati membri devono sopprimere o valutare nel corso del periodo di recepimento lascia impregiudicate le procedure di infrazione che possono essere avviate nei confronti di uno Stato membro che ha mancato di ottemperare agli obblighi derivanti dagli articoli 43 o 49 del trattato.

- (76) La presente direttiva non riguarda l'applicazione degli articoli 28, 29 e 30 del trattato relativi alla libera circolazione delle merci. Le restrizioni vietate in forza della disposizione sulla libera prestazione di servizi riguardano i requisiti applicabili all'accesso alle attività di servizi o al loro esercizio e non quelli applicabili alle merci in quanto tali.
- (77) Quando un operatore si sposta in un altro Stato membro per esercitarvi un'attività di servizi occorre distinguere le situazioni che rientrano nella libertà di stabilimento da quelle coperte, a motivo del carattere temporaneo dell'attività considerata, dalla libera circolazione dei servizi. Per quanto concerne la distinzione tra la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia l'elemento chiave è lo stabilimento o meno dell'operatore nello Stato membro in cui presta il servizio in questione. Se l'operatore è stabilito nello Stato membro in cui presta i suoi servizi, rientra nel campo di applicazione della libertà di stabilimento. Se invece non è stabilito nello Stato membro in cui viene fornito il servizio, le sue attività sono oggetto della libera circolazione dei servizi. Secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia, occorre valutare il carattere temporaneo delle attività considerate non solo in funzione della durata della prestazione, ma anche in funzione della sua regolarità, periodicità o continuità. Il carattere temporaneo della prestazione non dovrebbe in ogni caso escludere che il prestatore possa dotarsi, nello Stato membro in cui è fornito il servizio, di una determinata infrastruttura, come un ufficio o uno studio, nella misura in cui tale infrastruttura è necessaria per l'esecuzione della prestazione in questione.
- (78) Al fine di garantire la realizzazione efficace della libera circolazione dei servizi e di garantire ai destinatari e ai prestatori la possibilità di beneficiare e di fornire servizi nell'insieme della Comunità senza l'ostacolo delle frontiere, è opportuno chiarire in che misura possono essere imposti gli obblighi previsti dalla legislazione dello Stato membro in cui viene prestato il servizio. È necessario prevedere che la disposizione sulla libera prestazione di servizi non impedisce allo Stato membro nel quale viene prestato il servizio di applicare, in conformità dei principi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettere da a) a c), i propri requisiti specifici per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza o per la tutela della salute pubblica o dell'ambiente.
- (79) La Corte di giustizia ha costantemente ritenuto che uno Stato membro conserva il diritto di adottare misure atte ad impedire ai prestatori di trarre profitto abusivamente dai principi del mercato interno. Gli abusi commessi da un prestatore dovrebbero essere stabiliti caso per caso.
- (80) È necessario provvedere affinché i prestatori possano prendere con sé attrezzature che sono parte integrante della prestazione del loro servizio allorché si spostano per prestare servizi in un altro Stato membro. In particolare, è importante evitare le fattispecie in cui sarebbe impossibile prestare il servizio in quanto manca l'attrezzatura, le situazioni in cui i prestatori sostengono costi aggiuntivi, ad esempio perché affittano o acquistano attrezzature diverse rispetto a quelle che utilizzano abitualmente ovvero perché debbono modificare significativamente, rispetto alle loro abitudini, il modo in cui svolgono la loro attività.
- (81) La nozione di attrezzatura non si riferisce ad oggetti materiali che sono forniti dal prestatore al cliente o che diventano parte integrante di un oggetto materiale in esito all'attività di servizi, come i materiali edilizi o i pezzi di ricambio, o che sono consumati o abbandonati in loco nel corso delle prestazioni di servizi, come i carburanti, gli esplosivi, i fuochi d'artificio, i pesticidi, i veleni o i medicinali.
- (82) Le disposizioni della presente direttiva non dovrebbero pregiudicare l'applicazione da parte di uno Stato membro di norme in materia di condizioni di occupazione. Le norme derivanti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative dovrebbero, conformemente al trattato, essere giustificate da ragioni attinenti alla tutela dei lavoratori, non discriminatorie, necessarie e proporzionate, secondo l'interpretazione della Corte di giustizia, nonché conformi ad altre normative comunitarie pertinenti.
- (83) Occorre prevedere che si possa derogare alla disposizione sulla libera prestazione di servizi soltanto nei settori oggetto di deroghe. Tali deroghe sono necessarie per tener conto del grado di integrazione del mercato interno o di talune norme comunitarie relative ai servizi che prevedono che un prestatore sia soggetto ad una legislazione diversa da quella dello Stato membro di stabilimento. Inoltre, a titolo eccezionale, dovrebbero altresì essere prese misure nei confronti di un prestatore in taluni casi specifici e a determinate condizioni sostanziali e procedurali rigorose. Inoltre, le restrizioni alla libera circolazione dei servizi dovrebbero essere consentite, in via eccezionale, soltanto se conformi ai diritti fondamentali che, fanno parte integrante dei principi generali di diritto sanciti nell'ordinamento giuridico della Comunità.
- (84) La deroga alla disposizione sulla libera prestazione di servizi relativa ai servizi postali dovrebbe applicarsi sia alle attività riservate al prestatore del servizio universale che ad altri servizi postali.

- (85) La deroga alla disposizione sulla libera prestazione di servizi relativa al recupero giudiziario dei crediti e il riferimento ad un eventuale futuro strumento di armonizzazione riguardano soltanto l'accesso ad attività che consistono, in particolare, nel promuovere dinanzi ad un giudice azioni connesse al recupero di crediti, nonché il loro esercizio.
- (86) La presente direttiva non concerne le condizioni di lavoro e di occupazione che, in conformità della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996 relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi ⁽¹⁾, si applicano ai lavoratori distaccati per prestare un servizio nel territorio di un altro Stato membro. In tali casi, la direttiva 96/71/CE prevede che i prestatori debbano conformarsi alle condizioni di lavoro e di occupazione applicabili, in alcuni settori elencati, nello Stato membro in cui viene prestato il servizio. Tali condizioni sono: periodi massimi di lavoro e periodi minimi di riposo, durata minima delle ferie annuali retribuite, tariffe minime salariali, comprese le tariffe per lavoro straordinario, condizioni di cessione temporanea dei lavoratori, in particolare la tutela dei lavoratori ceduti da imprese di lavoro interinale, salute, sicurezza e igiene sul lavoro, provvedimenti di tutela riguardo alle condizioni di lavoro e di occupazione di gestanti, puerpere, bambini e giovani, parità di trattamento tra uomo e donna nonché altre disposizioni in materia di non discriminazione. Ciò riguarda non solo le condizioni di lavoro e occupazione stabilite per legge, ma anche quelle stabilite in contratti collettivi o sentenze arbitrali, che siano ufficialmente dichiarati o siano di fatto universalmente applicabili ai sensi della direttiva 96/71/CE. La presente direttiva, inoltre, non dovrebbe impedire agli Stati membri di applicare condizioni di lavoro e di occupazione a materie diverse da quelle elencate nell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 96/71/CE per motivi di ordine pubblico.
- (87) La presente direttiva non riguarda inoltre le condizioni di lavoro e di occupazione qualora il lavoratore che presta un servizio transfrontaliero sia assunto nello Stato membro in cui è fornita la prestazione. La presente direttiva non dovrebbe incidere neppure sul diritto degli Stati membri in cui viene prestato il servizio di determinare l'esistenza di un rapporto di lavoro e la distinzione tra lavoratori autonomi e lavoratori subordinati, compresi i «falsi lavoratori autonomi». A tale proposito, la caratteristica essenziale di un rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 39 del trattato dovrebbe essere il fatto che per un determinato periodo di tempo una persona fornisce servizi per conto e sotto la direzione di un'altra persona in cambio di una remunerazione; qualsiasi attività che una persona svolge al di fuori di un rapporto subordinato deve essere classificata come attività svolta a titolo autonomo ai sensi degli articoli 43 e 49 del trattato.
- (88) La disposizione sulla libera prestazione di servizi non dovrebbe applicarsi nei casi in cui, in conformità del diritto comunitario, un'attività sia riservata in uno Stato membro ad una professione specifica, ad esempio qualora sia previsto l'esercizio esclusivo della consulenza giuridica da parte degli avvocati.
- (89) La deroga alla disposizione sulla libera prestazione di servizi per quanto riguarda questioni inerenti all'immatricolazione di veicoli presi in leasing in uno Stato membro diverso da quello in cui vengono utilizzati risulta dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, la quale ha riconosciuto che uno Stato membro possa assoggettare a tale obbligo, a condizioni commisurate, i veicoli utilizzati sul suo territorio. Tale esclusione non riguarda il noleggio a titolo occasionale o temporaneo.
- (90) Le relazioni contrattuali tra il prestatore e il cliente nonché tra il datore di lavoro e il dipendente non sono soggette alla presente direttiva. La legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali del prestatore è determinata dalle norme di diritto internazionale privato.
- (91) Occorre lasciare agli Stati membri la possibilità di assumere nei confronti di un prestatore stabilito in un altro Stato membro, in via eccezionale, misure che derogano alla disposizione sulla libera prestazione di servizi per motivi attinenti alla sicurezza dei servizi. Tuttavia tale possibilità dovrebbe essere utilizzata solo in assenza di un'armonizzazione comunitaria.
- (92) Le restrizioni alla libera circolazione dei servizi contrarie alla presente direttiva possono scaturire non solo da misure assunte nei confronti dei prestatori, ma anche dai numerosi ostacoli alla fruizione di servizi da parte dei destinatari e in particolare da parte dei consumatori. La presente direttiva cita, a titolo di esempio, determinati tipi di restrizioni applicate ad un destinatario che desidera fruire di un servizio fornito da un prestatore stabilito in un altro Stato membro. Vi figurano altresì le fattispecie in cui i destinatari di un servizio sottostanno all'obbligo di ottenere un'autorizzazione dalle proprie autorità competenti o di presentare una dichiarazione presso di esse per poter fruire di un servizio di un prestatore stabilito in un altro Stato membro. Ciò non riguarda i regimi generali di autorizzazione che si applicano anche alla fruizione di un servizio fornito da un prestatore stabilito nello stesso Stato membro.

⁽¹⁾ GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1.

- (93) La nozione di aiuti finanziari previsti per la fruizione di un particolare servizio non dovrebbe applicarsi né ai regimi di aiuti concessi dagli Stati membri, in particolare nel settore sociale o nel settore culturale, che sono contemplati da norme comunitarie in materia di concorrenza, né all'assistenza finanziaria generale non connessa alla fruizione di un particolare servizio, ad esempio le borse di studio o i prestiti a studenti.
- (94) Conformemente alle disposizioni del trattato in materia di libera circolazione dei servizi, le discriminazioni fondate sulla cittadinanza o sulla residenza, a livello nazionale o locale, del destinatario sono vietate. Tali discriminazioni potrebbero assumere la forma di un obbligo, imposto soltanto ai cittadini di un altro Stato membro, di fornire documenti originali, copie autenticate, un certificato di cittadinanza o traduzioni ufficiali di documenti per poter fruire di un servizio o di condizioni o tariffe più vantaggiose. Tuttavia, il divieto di applicare requisiti discriminatori non dovrebbe ostare a che possano essere riservati a taluni destinatari determinati vantaggi, soprattutto tariffari, se ciò avviene in base a criteri oggettivi e legittimi.
- (95) Il principio di non discriminazione nel mercato interno implica che l'accesso di un destinatario, in particolare di un consumatore, a un servizio offerto al pubblico non possa essere negato o reso più difficile in base al criterio della nazionalità o del luogo di residenza del destinatario contenuto nelle condizioni generali a disposizione del pubblico. Ciò non impedisce di prevedere, in queste condizioni generali, tariffe e condizioni variabili per la prestazione di un servizio se direttamente giustificate da fattori oggettivi che possono variare da paese a paese, quali i costi supplementari derivanti dalla distanza, le caratteristiche tecniche della prestazione, le diverse condizioni del mercato, come una domanda maggiore o minore influenzata dalla stagionalità, i periodi di ferie diversi negli Stati membri e i prezzi diversi della concorrenza, o i rischi aggiuntivi in relazione a normative diverse da quelle dello Stato membro di stabilimento. Ciò non implica neanche che la mancata prestazione di un servizio ad un consumatore perché non si detengono i diritti di proprietà intellettuale richiesti in un particolare territorio costituisca una discriminazione illegittima.
- (96) Tra i mezzi con i quali il prestatore può rendere facilmente accessibili al destinatario le informazioni che è tenuto a fornire è opportuno prevedere la comunicazione del suo indirizzo di posta elettronica, compreso il suo sito web. Inoltre, le informazioni che il prestatore ha l'obbligo di rendere disponibili nella documentazione con cui illustra in modo dettagliato i suoi servizi non dovrebbero consistere in comunicazioni commerciali di carattere generale come la pubblicità, ma piuttosto in una descrizione dettagliata dei servizi proposti, anche tramite documenti presentati su un sito web.
- (97) Occorre prevedere nella presente direttiva delle norme relative all'alta qualità dei servizi, che soddisfino in particolare requisiti di informazione e trasparenza. Tali norme dovrebbero applicarsi sia nel caso di prestazioni di servizi transfrontalieri tra Stati membri, sia nel caso di servizi offerti da un prestatore all'interno dello Stato membro in cui egli è stabilito senza imporre inutili oneri alle piccole e medie imprese. Esse non dovrebbero impedire in nessun caso agli Stati membri di applicare, conformemente alla presente direttiva e ad altre norme comunitarie, requisiti di qualità supplementari o diversi.
- (98) Gli operatori che prestano servizi che presentano un rischio diretto e particolare per la salute o la sicurezza o un rischio finanziario per il destinatario o terzi dovrebbero in linea di principio essere coperti da un'adeguata assicurazione di responsabilità professionale o da un'altra forma di garanzia equivalente o comparabile; ciò implica, in particolare, che di norma tale operatore dovrebbe avere un'adeguata copertura assicurativa per i servizi che fornisce in uno o più Stati membri diversi dallo Stato membro di stabilimento.
- (99) L'assicurazione o garanzia dovrebbe essere adeguata alla natura e alla portata del rischio. I prestatori dovrebbero disporre pertanto di una copertura transfrontaliera solo se effettivamente prestano servizi in altri Stati membri. Gli Stati membri non dovrebbero stabilire norme più particolareggiate in materia di copertura assicurativa e fissare ad esempio soglie minime per il capitale assicurato o limiti per le esclusioni dalla copertura assicurativa. I prestatori e le imprese di assicurazione dovrebbero mantenersi flessibili in modo da negoziare polizze assicurative mirate in funzione della natura e della portata esatte del rischio. Inoltre, non è necessario stabilire per legge l'obbligo di contrarre un'assicurazione adeguata. Dovrebbe essere sufficiente che l'obbligo di assicurazione faccia parte delle regole deontologiche stabilite dagli ordini o organismi professionali. Infine, le imprese di assicurazione non dovrebbero essere sottoposte all'obbligo di fornire una copertura assicurativa.
- (100) Occorre sopprimere i divieti totali in materia di comunicazioni commerciali per le professioni regolamentate, revocando non i divieti relativi al contenuto di una comunicazione commerciale bensì quei divieti che, in generale e per una determinata professione, proibiscono una o più forme di comunicazione commerciale, ad esempio il divieto assoluto di pubblicità in un determinato o in determinati mezzi di comunicazione. Per quanto riguarda il contenuto e le modalità delle comunicazioni commerciali, occorre incoraggiare gli operatori del settore ad elaborare, nel rispetto del diritto comunitario, codici di condotta a livello comunitario.

- (101) È necessario ed è nell'interesse dei destinatari, in particolare dei consumatori, assicurare che i prestatori abbiano la possibilità di fornire servizi multidisciplinari e che le restrizioni a questo riguardo siano limitate a quanto necessario per assicurare l'imparzialità nonché l'indipendenza e l'integrità delle professioni regolamentate. Ciò lascia impregiudicati le restrizioni o i divieti relativi all'esercizio di particolari attività intesi ad assicurare l'indipendenza nei casi in cui uno Stato membro affida ad un prestatore un particolare compito, segnatamente nel settore dello sviluppo urbano e non dovrebbe incidere sull'applicazione delle norme in materia di concorrenza.
- (102) Al fine di migliorare la trasparenza e di favorire valutazioni fondate su criteri comparabili per quanto riguarda la qualità dei servizi offerti e forniti ai destinatari, è importante che le informazioni sul significato dei marchi di qualità e di altri segni distintivi relativi a tali servizi siano facilmente accessibili. L'obbligo di trasparenza riveste particolare importanza in settori quali il turismo, in particolare il settore alberghiero, per i quali il ricorso a sistemi di classificazione è generalizzato. Inoltre, occorre analizzare in che misura la normalizzazione europea può contribuire a favorire la compatibilità e la qualità dei servizi. Le norme europee sono elaborate dagli organismi europei di normalizzazione, ossia il Comitato europeo di normazione (CEN), il Comitato europeo di normalizzazione elettronica (CENELEC) e l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI). Se necessario, la Commissione può, conformemente alle procedure previste dalla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione⁽¹⁾, affidare un mandato per l'elaborazione di specifiche norme europee.
- (103) Per risolvere potenziali problemi di esecuzione delle decisioni giudiziarie, è opportuno prevedere che gli Stati membri riconoscano garanzie equivalenti costituite presso istituzioni o organismi quali banche, assicuratori o altri prestatori di servizi finanziari stabiliti in un altro Stato membro.
- (104) Lo sviluppo di una rete di autorità degli Stati membri preposte alla tutela dei consumatori, oggetto del regolamento (CE) n. 2006/2004, è complementare alla cooperazione prevista nella presente direttiva. L'applicazione della legislazione in materia di tutela dei consumatori alle situazioni transfrontaliere, in particolare in relazione alle nuove pratiche di marketing e di vendita, come pure la necessità di eliminare alcuni ostacoli specifici alla cooperazione in questo settore, richiedono un maggior grado di cooperazione fra Stati membri. In questo settore occorre in particolare provvedere affinché gli Stati membri impongano agli operatori di cessare sul loro territorio le pratiche illegali a scapito dei consumatori di un altro Stato membro.
- (105) La cooperazione amministrativa è essenziale ai fini del corretto funzionamento del mercato interno dei servizi. La mancanza di cooperazione tra gli Stati membri comporta la proliferazione delle norme applicabili ai prestatori o la duplicazione dei controlli sulle attività transfrontaliere e può essere sfruttata da operatori disonesti per evitare le verifiche o eludere le norme nazionali applicabili ai servizi. È dunque essenziale prevedere in capo agli Stati membri obblighi chiari e giuridicamente vincolanti di effettiva cooperazione.
- (106) Ai fini del capo relativo alla cooperazione amministrativa, con il termine «controllo» si dovrebbe fare riferimento ad attività quali il controllo e l'accertamento dei fatti, la soluzione di problemi, l'esecuzione e l'irrogazione di sanzioni e le successive attività di follow-up.
- (107) In circostanze normali la mutua assistenza dovrebbe essere attuata direttamente tra le autorità competenti. I punti di contatto designati dagli Stati membri dovrebbero essere chiamati a facilitare tale processo solo se insorgono difficoltà, ad esempio se occorre assistenza per individuare l'autorità competente.
- (108) Taluni obblighi di mutua assistenza dovrebbero applicarsi a tutte le questioni contemplate dalla presente direttiva, comprese quelle relative ai casi in cui un prestatore si stabilisce in un altro Stato membro. Altri obblighi di mutua assistenza dovrebbero applicarsi soltanto nei casi di prestazione di servizi transfrontalieri nei quali si applica la disposizione sulla libera prestazione di servizi. Un'ulteriore serie di obblighi dovrebbe applicarsi in tutti i casi di prestazione di servizi transfrontalieri, compresi i settori non coperti dalla disposizione sulla libera prestazione di servizi. La prestazione di servizi transfrontalieri dovrebbe comprendere i casi di servizi prestati a distanza e quelli in cui il destinatario si reca nello Stato membro di stabilimento del prestatore per fruire degli stessi.
- (109) Nel caso dello spostamento del prestatore in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di stabilimento, è opportuno prevedere tra questi due Stati membri un'assistenza reciproca che consenta al primo di procedere a verifiche, ispezioni e indagini su richiesta dello Stato membro di stabilimento o di effettuare di propria iniziativa tali verifiche se si tratta esclusivamente di constatazioni fattuali.
- (110) Non dovrebbe essere possibile agli Stati membri aggirare le norme stabilite nella presente direttiva, compresa la disposizione sulla libera prestazione di servizi, effettuando controlli, ispezioni o indagini che siano discriminatorie o sproporzionate.

⁽¹⁾ GUL 204 del 21.7.1998, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

(111) Le disposizioni della presente direttiva riguardanti lo scambio di informazioni sull'onorabilità dei prestatori dovrebbero lasciare impregiudicate le iniziative nel settore della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, in particolare in materia di scambio di informazioni tra autorità degli Stati membri preposte all'applicazione della legge e di casellari giudiziari.

(112) La cooperazione tra Stati membri richiede un sistema elettronico di informazione che funzioni correttamente per consentire alle autorità competenti di individuare agevolmente i loro interlocutori preposti all'applicazione della legge e comunicare in modo efficiente.

(113) Occorre disporre che gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, incoraggino le parti interessate ad elaborare codici di condotta a livello comunitario finalizzati, in particolare, a promuovere la qualità dei servizi e tenendo conto delle caratteristiche specifiche di ciascuna professione. I codici di condotta devono rispettare il diritto comunitario e in particolare il diritto della concorrenza. Essi non dovrebbero essere incompatibili con le norme di deontologia professionale giuridicamente vincolanti negli Stati membri.

(114) Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare l'elaborazione di codici di condotta a livello comunitario, specialmente da parte di ordini, organismi o associazioni professionali. Tali codici di condotta dovrebbero includere, a seconda della natura specifica di ogni professione, norme per le comunicazioni commerciali relative alle professioni regolamentate e norme deontologiche delle professioni regolamentate intese a garantire l'indipendenza, l'imparzialità e il segreto professionale. Dovrebbero inoltre essere inserite in tali codici di condotta le condizioni cui sono soggette le attività degli agenti immobiliari. Gli Stati membri dovrebbero adottare misure di accompagnamento per incoraggiare gli ordini, gli organismi e le associazioni professionali ad applicare a livello nazionale questi codici di condotta adottati a livello comunitario.

(115) I codici di condotta a livello comunitario hanno lo scopo di fissare regole di condotta minime sono complementari ai requisiti di legge degli Stati membri. Essi non ostano, in conformità del diritto comunitario, a che gli Stati membri adottino con legge misure più rigorose, ovvero a che gli organismi o ordini professionali nazionali prevedano una maggiore tutela nei rispettivi codici nazionali di condotta.

(116) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire la soppressione degli ostacoli alla libertà di stabilimento dei prestatori negli Stati membri e alla libera prestazione dei servizi fra Stati membri, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni dell'azione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario

per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(117) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾,

(118) Conformemente al paragrafo 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» ⁽²⁾, gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la direttiva e i provvedimenti di recepimento,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1. La presente direttiva stabilisce le disposizioni generali che permettono di agevolare l'esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori nonché la libera circolazione dei servizi, assicurando nel contempo un elevato livello di qualità dei servizi stessi.

2. La presente direttiva non riguarda la liberalizzazione dei servizi d'interesse economico generale riservati a enti pubblici o privati, né la privatizzazione di enti pubblici che forniscono servizi.

3. La presente direttiva non riguarda né l'abolizione di monopoli che forniscono servizi né gli aiuti concessi dagli Stati membri cui si applicano le regole comunitarie di concorrenza.

La presente direttiva lascia impregiudicata la libertà, per gli Stati membri, di definire, in conformità del diritto comunitario, quali essi ritengano essere servizi d'interesse economico generale, in che modo tali servizi debbano essere organizzati e finanziati, in conformità delle regole sugli aiuti concessi dagli Stati, e a quali obblighi specifici essi debbano essere soggetti.

4. La presente direttiva non pregiudica le misure adottate a livello comunitario o nazionale, in conformità del diritto comunitario, volte a tutelare o a promuovere la diversità culturale o linguistica o il pluralismo dei media.

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

⁽²⁾ GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

5. La presente direttiva non incide sulla normativa degli Stati membri in materia di diritto penale. Tuttavia gli Stati membri non possono limitare la libertà di fornire servizi applicando disposizioni di diritto penale che disciplinano specificamente o influenzano l'accesso ad un'attività di servizi o l'esercizio della stessa, aggirando le norme stabilite nella presente direttiva.

6. La presente direttiva non pregiudica la legislazione del lavoro, segnatamente le disposizioni giuridiche o contrattuali che disciplinano le condizioni di occupazione, le condizioni di lavoro, compresa la salute e la sicurezza sul posto di lavoro, e il rapporto tra datori di lavoro e lavoratori, che gli Stati membri applicano in conformità del diritto nazionale che rispetta il diritto comunitario. Parimenti, la presente direttiva non incide sulla normativa degli Stati membri in materia di sicurezza sociale.

7. La presente direttiva non pregiudica l'esercizio dei diritti fondamentali quali riconosciuti dagli Stati membri e dal diritto comunitario, né il diritto di negoziare, concludere ed eseguire accordi collettivi e di intraprendere azioni sindacali in conformità del diritto e delle prassi nazionali che rispettano il diritto comunitario.

Articolo 2

Campo di applicazione

1. La presente direttiva si applica ai servizi forniti da prestatori stabiliti in uno Stato membro.

2. La presente direttiva non si applica alle attività seguenti:

- i servizi non economici d'interesse generale;
- i servizi finanziari quali l'attività bancaria, il credito, l'assicurazione e la riassicurazione, le pensioni professionali o individuali, i titoli, gli investimenti, i fondi, i servizi di pagamento e quelli di consulenza nel settore degli investimenti, compresi i servizi di cui all'allegato I della direttiva 2006/48/CE;
- i servizi e le reti di comunicazione elettronica nonché le risorse e i servizi associati in relazione alle materie disciplinate dalle direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE e 2002/58/CE;
- i servizi nel settore dei trasporti, ivi compresi i servizi portuali, che rientrano nell'ambito di applicazione del titolo V del trattato CE;
- i servizi delle agenzie di lavoro interinale;

f) i servizi sanitari, indipendentemente dal fatto che vengano prestati o meno nel quadro di una struttura sanitaria e a prescindere dalle loro modalità di organizzazione e di finanziamento sul piano nazionale e dalla loro natura pubblica o privata;

g) i servizi audiovisivi, ivi compresi i servizi cinematografici, a prescindere dal modo di produzione, distribuzione e trasmissione, e i servizi radiofonici;

h) le attività di azzardo che implicano una posta di valore pecuniario in giochi di fortuna, comprese le lotterie, i giochi d'azzardo nei casinò e le scommesse;

i) le attività connesse con l'esercizio di pubblici poteri di cui all'articolo 45 del trattato;

j) i servizi sociali riguardanti gli alloggi popolari, l'assistenza all'infanzia e il sostegno alle famiglie ed alle persone temporaneamente o permanentemente in stato di bisogno, forniti dallo Stato, da prestatori incaricati dallo Stato o da associazioni caritative riconosciute come tali dallo Stato;

k) i servizi privati di sicurezza;

l) i servizi forniti da notai e ufficiali giudiziari nominati con atto ufficiale della pubblica amministrazione.

3. La presente direttiva non si applica al settore fiscale.

Articolo 3

Relazione con le altre disposizioni del diritto comunitario

1. Se disposizioni della presente direttiva confliggono con disposizioni di altri atti comunitari che disciplinano aspetti specifici dell'accesso ad un'attività di servizi o del suo esercizio in settori specifici o per professioni specifiche, le disposizioni di questi altri atti comunitari prevalgono e si applicano a tali settori o professioni specifiche. Tra tali atti comunitari rientrano:

- la direttiva 96/71/CE;
- il regolamento (CEE) n. 1408/71;

c) la direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive ⁽¹⁾;

d) la direttiva 2005/36/CE.

2. La presente direttiva non riguarda le norme di diritto internazionale privato, in particolare quelle che disciplinano la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali, ivi comprese quelle che garantiscono che i consumatori beneficeranno della tutela riconosciuta loro dalla normativa sulla protezione dei consumatori vigente nel loro Stato membro.

⁽¹⁾ GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23. Direttiva modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60).

3. Gli Stati membri applicano le disposizioni della presente direttiva nel rispetto delle norme del trattato che disciplinano il diritto di stabilimento e la libera circolazione dei servizi.

Articolo 4

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- 1) «servizio»: qualsiasi attività economica non salariata di cui all'articolo 50 del trattato fornita normalmente dietro retribuzione;
- 2) «prestatore»: qualsiasi persona fisica, avente la cittadinanza di uno Stato membro, o qualsiasi persona giuridica di cui all'articolo 48 del trattato, stabilita in uno Stato membro, che offre o fornisce un servizio;
- 3) «destinatario»: qualsiasi persona fisica che sia cittadino di uno Stato membro o che goda di diritti conferitile da atti comunitari o qualsiasi persona giuridica, di cui all'articolo 48 del trattato, stabilita in uno Stato membro che, a scopo professionale o per altri scopi, fruisce o intende fruire di un servizio;
- 4) «Stato membro di stabilimento»: lo Stato membro nel cui territorio è stabilito il prestatore del servizio considerato;
- 5) «stabilimento»: l'esercizio effettivo di un'attività economica di cui all'articolo 43 del trattato a tempo indeterminato da parte del prestatore, con un'infrastruttura stabile a partire dalla quale viene effettivamente svolta l'attività di prestazione di servizi;
- 6) «regime di autorizzazione»: qualsiasi procedura che obbliga un prestatore o un destinatario a rivolgersi ad un'autorità competente allo scopo di ottenere una decisione formale o una decisione implicita relativa all'accesso ad un'attività di servizio o al suo esercizio;
- 7) «requisito»: qualsiasi obbligo, divieto, condizione o limite stabilito dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri o derivante dalla giurisprudenza, dalle prassi amministrative, dalle regole degli organismi e ordini professionali o dalle regole collettive di associazioni o organizzazioni professionali adottate nell'esercizio della propria autonomia giuridica; le norme stabilite dai contratti collettivi negoziati dalle parti sociali non sono considerate di per sé come requisiti ai sensi della presente direttiva;
- 8) «motivi imperativi d'interesse generale»: motivi riconosciuti come tali dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, tra i quali: l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei

consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la salute degli animali, la proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico ed artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale;

- 9) «autorità competente»: qualsiasi organo o qualsiasi istituzione responsabile, in uno Stato membro, del controllo o della disciplina delle attività di servizi, in particolare le autorità amministrative, ivi compresi gli organi giurisdizionali che agiscono in tale veste, gli ordini professionali e le associazioni o organismi professionali che, nell'ambito della propria autonomia giuridica, disciplinano collettivamente l'accesso alle attività di servizi o il loro esercizio;
- 10) «Stato membro nel quale è prestato il servizio»: lo Stato membro in cui il servizio è fornito da un prestatore stabilito in un altro Stato membro;
- 11) «professione regolamentata»: un'attività professionale o un insieme di attività professionali ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2005/36/CE;
- 12) «comunicazione commerciale»: qualsiasi forma di comunicazione destinata a promuovere, direttamente o indirettamente, beni, servizi, o l'immagine di un'impresa, di un'organizzazione o di una persona che svolge un'attività commerciale, industriale o artigianale o che esercita una professione regolamentata. Non costituiscono, di per sé, comunicazioni commerciali le informazioni seguenti:
 - a) le informazioni che permettono l'accesso diretto all'attività dell'impresa, dell'organizzazione o della persona, in particolare un nome di dominio o un indirizzo di posta elettronica,
 - b) le comunicazioni relative ai beni, ai servizi o all'immagine dell'impresa, dell'organizzazione o della persona elaborate in modo indipendente, in particolare se fornite in assenza di un corrispettivo economico.

CAPO II

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 5

Semplificazione delle procedure

1. Gli Stati membri esaminano le procedure e le formalità relative all'accesso ad un'attività di servizi ed al suo esercizio. Laddove le procedure e formalità esaminate ai sensi del presente paragrafo non sono sufficientemente semplici, gli Stati membri le semplificano.
2. La Commissione può stabilire formulari armonizzati a livello comunitario conformemente alla procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 2. Tali formulari sono equivalenti ai certificati, agli attestati e a tutti gli altri documenti richiesti ai prestatori.

3. Gli Stati membri che chiedono ad un prestatore o ad un destinatario di fornire un certificato, un attestato o qualsiasi altro documento comprovante il rispetto di un particolare requisito, accettano i documenti rilasciati da un altro Stato membro che abbiano finalità equivalenti o dai quali risulti che il requisito in questione è rispettato. Essi non impongono la presentazione di documenti rilasciati da un altro Stato membro sotto forma di originale, di copia conforme o di traduzione autenticata salvo i casi previsti da altre norme comunitarie o salvo le eccezioni giustificate da motivi imperativi d'interesse generale, fra cui l'ordine pubblico e la sicurezza.

Il primo comma non pregiudica il diritto degli Stati membri di richiedere traduzioni non autenticate di documenti in una delle loro lingue ufficiali.

4. Il paragrafo 3 non si applica ai documenti cui fanno riferimento l'articolo 7, paragrafo 2 e l'articolo 50 della direttiva 2005/36/CE, gli articoli 45, paragrafo 3, 46, 49 e 50 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi ⁽¹⁾, l'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998 volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica ⁽²⁾, la direttiva 68/151/CEE del Consiglio del 9 marzo 1968, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste negli Stati membri alle società a monte dell'articolo 58, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi ⁽³⁾ e la undicesima direttiva 89/666/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989 relativa alla pubblicità delle succursali create in uno Stato membro da taluni tipi di società soggette al diritto di un altro Stato ⁽⁴⁾.

Articolo 6

Sportello unico

1. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori possano espletare le procedure e le formalità seguenti, mediante i punti di contatto denominati sportelli unici:

- a) tutte le procedure e le formalità necessarie per poter svolgere le sue attività di servizi, in particolare le dichiarazioni, notifiche o istanze necessarie ad ottenere l'autorizzazione delle autorità competenti, ivi comprese le domande di inserimento in registri, ruoli, banche dati, o di iscrizione ad organismi o ordini ovvero associazioni professionali;

⁽¹⁾ GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 2083/2005 della Commissione (GU L 333 del 20.12.2005, pag. 28).

⁽²⁾ GU L 77 del 14.3.1998, pag. 36. Direttiva modificata dall'Atto di adesione del 2003.

⁽³⁾ GU L 65 del 14.3.1968, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 221 del 4.9.2003, pag. 13).

⁽⁴⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 36.

b) le domande di autorizzazione necessarie all'esercizio delle sue attività di servizi.

2. L'istituzione degli sportelli unici non pregiudica la ripartizione di funzioni e competenze tra le autorità all'interno dei sistemi nazionali.

Articolo 7

Diritto all'informazione

1. Gli Stati membri provvedono affinché per il tramite degli sportelli unici i prestatori e i destinatari possano agevolmente prendere conoscenza delle informazioni seguenti:

- a) i requisiti applicabili ai prestatori stabiliti sul territorio di uno Stato membro, in particolare quelli relativi alle procedure e alle formalità da espletare per accedere alle attività di servizi ed esercitarle;
- b) i dati necessari per entrare direttamente in contatto con le autorità competenti, compresi quelli delle autorità competenti in materia di esercizio delle attività di servizi;
- c) i mezzi e le condizioni di accesso alle banche dati e ai registri pubblici relativi ai prestatori ed ai servizi;
- d) i mezzi di ricorso esistenti in genere in caso di controversie tra le autorità competenti ed il prestatore o il destinatario, o tra un prestatore ed un destinatario, o tra prestatori;
- e) i dati di associazioni o organizzazioni diverse dalle autorità competenti presso le quali i prestatori o i destinatari possono ottenere assistenza pratica.

2. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori e i destinatari possano beneficiare, su richiesta, dell'assistenza delle autorità competenti, che consiste nel fornire informazioni sul modo in cui i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a), vengono generalmente interpretati ed applicati. Ove opportuno, tale assistenza include una semplice guida esplicativa. L'informazione è fornita in un linguaggio semplice e comprensibile.

3. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni e l'assistenza di cui ai paragrafi 1 e 2 siano fornite in modo chiaro e non ambiguo, siano facilmente accessibili a distanza e per via elettronica e siano aggiornate.

4. Gli Stati membri provvedono affinché gli sportelli unici e le autorità competenti rispondano con la massima sollecitudine alle domande di informazioni o alle richieste di assistenza di cui ai paragrafi 1 e 2 e, in caso di richiesta irregolare o infondata, ne informino senza indugio il richiedente.

5. Gli Stati membri e la Commissione adottano misure di accompagnamento volte ad incoraggiare gli sportelli unici a rendere accessibili le informazioni di cui al presente articolo in altre lingue comunitarie. Ciò non pregiudica la legislazione degli Stati membri in materia di impiego delle lingue.

6. L'obbligo, per le autorità competenti, di assistere i prestatori e i destinatari non impone a tali autorità di prestare consulenza legale in singoli casi ma riguarda soltanto un'informazione generale sul modo in cui i requisiti sono di norma interpretati e applicati.

Articolo 8

Procedure per via elettronica

1. Gli Stati membri provvedono affinché le procedure e le formalità relative all'accesso ad un'attività di servizio e al suo esercizio possano essere espletate con facilità, a distanza e per via elettronica, mediante lo sportello unico e le autorità competenti.

2. Il paragrafo 1 non riguarda i controlli del luogo in cui il servizio è prestato o delle attrezzature utilizzate dal prestatore, o l'esame fisico dell'idoneità o dell'integrità personale di quest'ultimo o del suo personale responsabile.

3. La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 2, le modalità d'applicazione del paragrafo 1 del presente articolo al fine di agevolare l'interoperabilità dei sistemi di informazione e l'uso di procedure per via elettronica fra Stati membri, tenendo conto di standard comuni stabiliti a livello comunitario.

CAPO III

LIBERTÀ DI STABILIMENTO DEI PRESTATORI

SEZIONE 1

Autorizzazioni

Articolo 9

Regimi di autorizzazione

1. Gli Stati membri possono subordinare l'accesso ad un'attività di servizio e il suo esercizio ad un regime di autorizzazione soltanto se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

- il regime di autorizzazione non è discriminatorio nei confronti del prestatore;
- la necessità di un regime di autorizzazione è giustificata da un motivo imperativo di interesse generale;

c) l'obiettivo perseguito non può essere conseguito tramite una misura meno restrittiva, in particolare in quanto un controllo a posteriori interverrebbe troppo tardi per avere reale efficacia.

2. Nella relazione prevista all'articolo 39, paragrafo 1, gli Stati membri indicano i propri regimi di autorizzazione e ne motivano la conformità al paragrafo 1 del presente articolo.

3. Le disposizioni della presente sezione non si applicano agli aspetti dei regimi di autorizzazione che sono disciplinati direttamente o indirettamente da altri strumenti comunitari.

Articolo 10

Condizioni di rilascio dell'autorizzazione

1. I regimi di autorizzazione devono basarsi su criteri che inquadrino l'esercizio del potere di valutazione da parte delle autorità competenti affinché tale potere non sia utilizzato in modo arbitrario.

2. I criteri di cui al paragrafo 1 devono essere:

- non discriminatori;
- giustificati da un motivo imperativo di interesse generale;
- commisurati all'obiettivo di interesse generale;
- chiari e inequivocabili;
- oggettivi;
- resi pubblici preventivamente;
- trasparenti e accessibili.

3. Le condizioni di rilascio dell'autorizzazione relativa ad un nuovo stabilimento non rappresentano un doppio di requisiti e controlli equivalenti o sostanzialmente comparabili, quanto a finalità, a quelli ai quali il prestatore è già assoggettato in un altro Stato membro o nello stesso Stato membro. I punti di contatto di cui all'articolo 28, paragrafo 2 e il prestatore assistono l'autorità competente fornendo le informazioni necessarie in merito a questi requisiti.

4. L'autorizzazione permette al prestatore di accedere all'attività di servizi o di esercitarla su tutto il territorio nazionale, anche mediante l'apertura di rappresentanze, succursali, filiali o uffici, tranne nei casi in cui la necessità di un'autorizzazione specifica o di una limitazione dell'autorizzazione ad una determinata parte del territorio per ogni stabilimento sia giustificata da un motivo imperativo di interesse generale.

5. L'autorizzazione è concessa non appena da un adeguato esame risulti che le condizioni stabilite per ottenere l'autorizzazione sono soddisfatte.

6. Salvo nel caso del rilascio di un'autorizzazione, qualsiasi decisione delle autorità competenti, ivi compreso il diniego o il ritiro di un'autorizzazione deve essere motivata, e poter essere oggetto di un ricorso dinanzi a un tribunale o ad un'altra istanza di appello.

7. Il presente articolo non mette in discussione la ripartizione di competenze, a livello locale o regionale, delle autorità degli Stati membri che concedono tale autorizzazione.

Articolo 11

Durata di validità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione rilasciata al prestatore non ha durata limitata, ad eccezione dei casi seguenti:

- l'autorizzazione prevede il rinnovo automatico o è esclusivamente soggetta al costante rispetto dei requisiti;
 - il numero di autorizzazioni disponibili è limitato da un motivo imperativo di interesse generale;
- o
- una durata limitata è giustificata da un motivo imperativo di interesse generale.

2. Il paragrafo 1 non riguarda il termine massimo entro il quale il prestatore deve effettivamente cominciare la sua attività dopo aver ricevuto l'autorizzazione.

3. Gli Stati membri assoggettano un prestatore all'obbligo di informare lo sportello unico competente di cui all'articolo 6 dei seguenti cambiamenti:

- l'apertura di filiali le cui attività rientrano nel campo di applicazione del regime di autorizzazione;
- i cambiamenti della sua situazione che comportino il venir meno del rispetto delle condizioni di autorizzazione.

4. Il presente articolo non pregiudica la facoltà degli Stati membri di revocare le autorizzazioni qualora non siano più rispettate le condizioni di autorizzazione.

Articolo 12

Selezione tra diversi candidati

1. Qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento.

2. Nei casi di cui al paragrafo 1 l'autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami.

3. Fatti salvi il paragrafo 1 e gli articoli 9 e 10, gli Stati membri possono tener conto, nello stabilire le regole della procedura di selezione, di considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto comunitario.

Articolo 13

Procedure di autorizzazione

1. Le procedure e le formalità di autorizzazione devono essere chiare, rese pubbliche preventivamente e tali da garantire ai richiedenti che la loro domanda sarà trattata con obiettività e imparzialità.

2. Le procedure e le formalità di autorizzazione non sono dissuasive e non complicano o ritardano indebitamente la prestazione del servizio. Esse devono essere facilmente accessibili e gli oneri che ne possono derivare per i richiedenti devono essere ragionevoli e commisurati ai costi delle procedure di autorizzazione e non essere superiori ai costi delle procedure.

3. Le procedure e le formalità di autorizzazione sono tali da garantire ai richiedenti che la loro domanda sia trattata con la massima sollecitudine e, in ogni modo, entro un termine di risposta ragionevole prestabilito e reso pubblico preventivamente. Il termine decorre solo dal momento in cui viene presentata tutta la documentazione. Qualora giustificato dalla complessità della questione il termine può essere prorogato una volta dall'autorità competente per un periodo limitato. La proroga e la sua durata deve essere debitamente motivata e notificata al richiedente prima della scadenza del periodo iniziale.

4. In mancanza di risposta entro il termine stabilito o prorogato conformemente al paragrafo 3 l'autorizzazione si considera rilasciata. Può tuttavia essere previsto un regime diverso se giustificato da un motivo imperativo di interesse generale, incluso un interesse legittimo di terzi.

5. Ogni domanda di autorizzazione è oggetto di una ricevuta inviata con la massima sollecitudine. La ricevuta deve contenere le informazioni seguenti:

- il termine di cui al paragrafo 3;
- i mezzi di ricorso previsti;

- d) requisiti diversi da quelli relativi alle questioni disciplinate dalla direttiva 2005/36/CE o da quelli previsti in altre norme comunitarie, che riservano l'accesso alle attività di servizi in questione a prestatori particolari a motivo della natura specifica dell'attività;
- e) il divieto di disporre di più stabilimenti sullo stesso territorio nazionale;
- f) requisiti che stabiliscono un numero minimo di dipendenti;
- g) tariffe obbligatorie minime e/o massime che il prestatore deve rispettare;
- h) l'obbligo per il prestatore di fornire, insieme al suo servizio, altri servizi specifici.

3. Gli Stati membri verificano che i requisiti di cui al paragrafo 2 soddisfino le condizioni seguenti:

- a) non discriminazione: i requisiti non devono essere direttamente o indirettamente discriminatori in funzione della cittadinanza o, per quanto riguarda le società, dell'ubicazione della sede legale;
- b) necessità: i requisiti sono giustificati da un motivo imperativo di interesse generale;
- c) proporzionalità: i requisiti devono essere tali da garantire la realizzazione dell'obiettivo perseguito; essi non devono andare al di là di quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo; inoltre non deve essere possibile sostituire questi requisiti con altre misure meno restrittive che permettono di conseguire lo stesso risultato.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano alla legislazione riguardante i servizi d'interesse economico generale solo in quanto la loro applicazione non osti all'adempimento, in linea di diritto o di fatto, della specifica missione loro affidata.

5. Nella relazione di valutazione reciproca di cui all'articolo 39, paragrafo 1, gli Stati membri precisano quanto segue:

- a) i requisiti che intendono mantenere e le ragioni per le quali ritengono che tali requisiti siano conformi alle condizioni di cui al paragrafo 3;
- b) i requisiti che sono stati soppressi o attenuati.

6. A decorrere dal 28 dicembre 2006 gli Stati membri possono introdurre nuovi requisiti quali quelli indicati al paragrafo 2 soltanto quando essi sono conformi alle condizioni di cui al paragrafo 3.

7. Gli Stati membri notificano alla Commissione, in fase di progetto, le nuove disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che prevedono i requisiti di cui al paragrafo 6, specificandone le motivazioni. La Commissione comunica tali disposizioni agli altri Stati membri. La notifica non osta a che gli Stati membri adottino le disposizioni in questione.

Entro un termine di tre mesi a decorrere dalla notifica, la Commissione esamina la compatibilità di queste nuove disposizioni con il diritto comunitario e adotta, all'occorrenza, una decisione per chiedere allo Stato membro interessato di astenersi dall'adottarle o di sopprimerle.

Con la notifica di un progetto di disposizione di diritto interno ai sensi della direttiva 98/34/CE si soddisfa al tempo stesso l'obbligo di notifica previsto dalla presente direttiva.

CAPO IV

LIBERA CIRCOLAZIONE DEI SERVIZI

SEZIONE 1

Libera prestazione di servizi e deroghe relative

Articolo 16

Libera prestazione di servizi

1. Gli Stati membri rispettano il diritto dei prestatori di fornire un servizio in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stabiliti.

Lo Stato membro in cui il servizio viene prestato assicura il libero accesso a un'attività di servizi e il libero esercizio della medesima sul proprio territorio.

Gli Stati membri non possono subordinare l'accesso a un'attività di servizi o l'esercizio della medesima sul proprio territorio a requisiti che non rispettino i seguenti principi:

- a) non discriminazione: i requisiti non possono essere direttamente o indirettamente discriminatori sulla base della nazionalità o, nel caso di persone giuridiche, della sede,
- b) necessità: i requisiti devono essere giustificati da ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o di tutela dell'ambiente,
- c) proporzionalità: i requisiti sono tali da garantire il raggiungimento dell'obiettivo perseguito e non vanno al di là di quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo.

c) laddove applicabile, la menzione che, in mancanza di risposta entro il termine previsto, l'autorizzazione è considerata come concessa.

6. Qualora la domanda sia incompleta, i richiedenti sono informati quanto prima della necessità di presentare ulteriori documenti, nonché degli eventuali effetti sul termine di risposta di cui al paragrafo 3.

7. Qualora una domanda sia respinta in quanto non rispetta le procedure o le formalità necessarie, i richiedenti devono esserne informati il più presto possibile.

SEZIONE 2

Requisiti vietati o soggetti a valutazione

Articolo 14

Requisiti vietati

Gli Stati membri non subordinano l'accesso ad un'attività di servizi o il suo esercizio sul loro territorio al rispetto dei requisiti seguenti:

- 1) requisiti discriminatori fondati direttamente o indirettamente sulla cittadinanza o, per quanto riguarda le società, sull'ubicazione della sede legale, in particolare:
- a) il requisito della cittadinanza per il prestatore, il suo personale, i detentori di capitale sociale o i membri degli organi di direzione e vigilanza;
- b) il requisito della residenza sul loro territorio per il prestatore, il suo personale, i detentori di capitale sociale o i membri degli organi di direzione e vigilanza;
- 2) il divieto di avere stabilimenti in più di uno Stato membro o di essere iscritti nei registri o ruoli di organismi, ordini o associazioni professionali di diversi Stati membri;
- 3) restrizioni della libertà, per il prestatore, di scegliere tra essere stabilito a titolo principale o secondario, in particolare l'obbligo per il prestatore, di avere lo stabilimento principale sul loro territorio o restrizioni alla libertà di scegliere tra essere stabilito in forma di rappresentanza, succursale o filiale;
- 4) condizioni di reciprocità con lo Stato membro nel quale il prestatore ha già uno stabilimento, salvo quelle previste in atti comunitari riguardanti l'energia;

5) l'applicazione caso per caso di una verifica di natura economica che subordina il rilascio dell'autorizzazione alla prova dell'esistenza di un bisogno economico o di una domanda di mercato, o alla valutazione degli effetti economici potenziali o effettivi dell'attività o alla valutazione dell'adeguatezza dell'attività rispetto agli obiettivi di programmazione economica stabiliti dall'autorità competente; tale divieto non concerne i requisiti di programmazione che non perseguono obiettivi economici, ma che sono dettati da motivi imperativi d'interesse generale;

6) il coinvolgimento diretto o indiretto di operatori concorrenti, anche in seno agli organi consultivi, ai fini del rilascio di autorizzazioni o ai fini dell'adozione di altre decisioni delle autorità competenti, ad eccezione degli organismi o ordini e delle associazioni professionali o di altre organizzazioni che agiscono in qualità di autorità competente; tale divieto non riguarda la consultazione di organismi quali le camere di commercio o le parti sociali su questioni diverse dalle singole domande di autorizzazione né la consultazione del grande pubblico;

7) l'obbligo di presentare, individualmente o con altri, una garanzia finanziaria o di sottoscrivere un'assicurazione presso un prestatore o presso un organismo stabilito sul territorio degli Stati membri in questione. Ciò non pregiudica la facoltà, per gli Stati membri, di esigere un'assicurazione o garanzie finanziarie in quanto tali come pure i requisiti relativi alla partecipazione a un fondo collettivo di indennizzo, ad esempio per i membri di organismi o ordini o di organizzazioni professionali;

8) l'obbligo di essere già stato iscritto per un determinato periodo nei registri degli Stati membri in questione o di aver in precedenza esercitato l'attività sul loro territorio per un determinato periodo.

Articolo 15

Requisiti da valutare

1. Gli Stati membri verificano se il loro ordinamento giuridico prevede i requisiti di cui al paragrafo 2 e provvedono affinché tali requisiti siano conformi alle condizioni di cui al paragrafo 3. Gli Stati membri adattano le loro disposizioni legislative, regolamentari o amministrative per renderle conformi a tali condizioni.

2. Gli Stati membri verificano se il loro ordinamento giuridico subordina l'accesso a un'attività di servizi o il suo esercizio al rispetto dei requisiti non discriminatori seguenti:

- a) restrizioni quantitative o territoriali sotto forma, in particolare, di restrizioni fissate in funzione della popolazione o di una distanza geografica minima tra prestatori;
- b) requisiti che impongono al prestatore di avere un determinato statuto giuridico;
- c) obblighi relativi alla detenzione del capitale di una società;

2. Gli Stati membri non possono restringere la libera circolazione dei servizi forniti da un prestatore stabilito in un altro Stato membro, in particolare, imponendo i requisiti seguenti:

- a) l'obbligo per il prestatore di essere stabilito sul loro territorio;
- b) l'obbligo per il prestatore di ottenere un'autorizzazione dalle autorità competenti, compresa l'iscrizione in un registro o a un ordine professionale sul loro territorio, salvo i casi previsti dalla presente direttiva o da altri strumenti di diritto comunitario;
- c) il divieto imposto al prestatore di dotarsi sul loro territorio di una determinata forma o tipo di infrastruttura, inclusi uffici o uno studio, necessaria all'esecuzione delle prestazioni in questione;
- d) l'applicazione di un regime contrattuale particolare tra il prestatore e il destinatario che impedisca o limiti la prestazione di servizi a titolo indipendente;
- e) l'obbligo per il prestatore di essere in possesso di un documento di identità specifico per l'esercizio di un'attività di servizi rilasciato dalle loro autorità competenti;
- f) i requisiti, a eccezione di quelli in materia di salute e di sicurezza sul posto di lavoro, relativi all'uso di attrezzature e di materiali che costituiscono parte integrante della prestazione del servizio;
- g) le restrizioni alla libera circolazione dei servizi di cui all'articolo 19.

3. Allo Stato membro in cui il prestatore si reca non può essere impedito di imporre requisiti relativi alla prestazione di un'attività di servizi qualora siano giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o tutela dell'ambiente, e in conformità del paragrafo 1. Allo stesso modo, a quello Stato membro non può essere impedito di applicare, conformemente al diritto comunitario, le proprie norme in materia di condizioni di occupazione, comprese le norme che figurano negli accordi collettivi.

4. Entro il 28 dicembre 2011 e previa consultazione degli Stati membri e delle parti sociali a livello comunitario, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente articolo, in cui esamina la necessità di proporre misure di armonizzazione per le attività di servizi che rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva.

Articolo 17

Ulteriori deroghe alla libera prestazione di servizi

L'articolo 16 non si applica:

- 1) ai servizi di interesse economico generale forniti in un altro Stato membro, fra cui:
 - a) nel settore postale, i servizi contemplati dalla direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio ⁽¹⁾;
 - b) nel settore dell'energia elettrica, i servizi contemplati dalla direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ⁽²⁾;
 - c) nel settore del gas, i servizi contemplati dalla direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale ⁽³⁾;
 - d) i servizi di distribuzione e fornitura idriche e i servizi di gestione delle acque reflue;
 - e) il trattamento dei rifiuti;
- 2) alle materie disciplinate dalla direttiva 96/71/CE;
- 3) alle materie disciplinate dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ⁽⁴⁾;
- 4) alle materie disciplinate dalla direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati ⁽⁵⁾;
- 5) alle attività di recupero giudiziario dei crediti;

⁽¹⁾ GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1)

⁽²⁾ GU L 176 del 15.7.2003, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2006/653/CE della Commissione (GU L 270 del 29.9.2006, pag. 72).

⁽³⁾ GU L 176 del 15.7.2003, pag. 57.

⁽⁴⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

⁽⁵⁾ GU L 78 del 26.3.1977, pag. 17. Direttiva modificata da ultimo dall'Atto di adesione del 2003.

6) alle materie disciplinate dal titolo II della direttiva 2005/36/CE, compresi i requisiti negli Stati membri dove il servizio è prestato che riservano un'attività ad una particolare professione;

7) alle materie disciplinate dal regolamento (CEE) 1408/71;

8) per quanto riguarda le formalità amministrative relative alla libera circolazione delle persone ed alla loro residenza, alle questioni disciplinate dalle disposizioni della direttiva 2004/38/CE, che stabiliscono le formalità amministrative a carico dei beneficiari da espletare presso le autorità competenti dello Stato membro in cui è prestato il servizio;

9) per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi che si spostano in un altro Stato membro nell'ambito di una prestazione di servizi, alla possibilità per gli Stati membri di imporre l'obbligo di un visto o di un permesso di soggiorno ai cittadini di paesi terzi che non godono del regime di riconoscimento reciproco di cui all'articolo 21 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni ⁽¹⁾, o alla possibilità di imporre ai cittadini di paesi terzi l'obbligo di presentarsi alle autorità competenti dello Stato membro in cui è prestato il servizio al momento del loro ingresso o successivamente;

10) per quanto riguarda le spedizioni di rifiuti, le materie disciplinate dal regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio ⁽²⁾;

11) ai diritti d'autore e diritti connessi, ai diritti di cui alla direttiva 87/54/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1986, sulla tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori ⁽³⁾ e alla direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 1996 relativa alla tutela giuridica delle banche di dati ⁽⁴⁾ nonché ai diritti di proprietà industriale;

12) agli atti per i quali la legge richiede l'intervento di un notaio;

13) alle materie disciplinate dalla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati ⁽⁵⁾;

14) all'immatricolazione dei veicoli presi in leasing in un altro Stato membro;

⁽¹⁾ GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19. Convenzione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1160/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 22.7.2005, pag. 18).

⁽²⁾ GU L 30 del 6.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 2557/2001 (GU L 349 del 31.12.2001, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 24 del 27.1.1987, pag. 36.

⁽⁴⁾ GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20.

⁽⁵⁾ GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87.

15) alle disposizioni riguardanti obblighi contrattuali e non contrattuali, compresa la forma dei contratti, determinate in virtù delle norme di diritto internazionale privato.

Articolo 18

Deroghe per casi individuali

1. In deroga all'articolo 16 e a titolo eccezionale, uno Stato membro può prendere nei confronti di un prestatore stabilito in un altro Stato membro misure relative alla sicurezza dei servizi.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 possono essere assunte esclusivamente nel rispetto della procedura di mutua assistenza prevista all'articolo 35 e se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) le disposizioni nazionali a norma delle quali sono assunte le misure non hanno fatto oggetto di un'armonizzazione comunitaria riguardante il settore della sicurezza dei servizi;
- b) le misure proteggono maggiormente il destinatario rispetto a quelle che adotterebbe lo Stato membro di stabilimento in conformità delle sue disposizioni nazionali;
- c) lo Stato membro di stabilimento non ha adottato alcuna misura o ha adottato misure insufficienti rispetto a quelle di cui all'articolo 35, paragrafo 2;
- d) le misure sono proporzionate.

3. I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicate le disposizioni che garantiscono la libertà di prestazione dei servizi o che permettono deroghe a detta libertà, previste in atti comunitari.

SEZIONE 2

Diritti dei destinatari di servizi

Articolo 19

Restrizioni vietate

Gli Stati membri non possono imporre al destinatario requisiti che limitano l'utilizzazione di un servizio fornito da un prestatore stabilito in un altro Stato membro, in particolare i requisiti seguenti:

- a) l'obbligo di ottenere un'autorizzazione dalle loro autorità competenti o quello di presentare una dichiarazione presso di esse;

- e) per quanto riguarda le professioni regolamentate, gli ordini professionali o gli organismi affini presso i quali il prestatore è iscritto, la qualifica professionale e lo Stato membro nel quale è stata acquisita;
- f) le eventuali clausole e condizioni generali applicate dal prestatore;
- g) l'esistenza di eventuali clausole contrattuali utilizzate dal prestatore relative alla legge applicabile al contratto e/o alla giurisdizione competente;
- h) l'esistenza di un'eventuale garanzia post vendita, non imposta dalla legge;
- i) il prezzo del servizio, laddove esso è predefinito dal prestatore per un determinato tipo di servizio;
- j) le principali caratteristiche del servizio, se non già apparenti dal contesto;
- k) l'assicurazione o le garanzie di cui all'articolo 23, paragrafo 1, in particolare il nome e l'indirizzo dell'assicuratore o del garante e la copertura geografica.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui al paragrafo 1, a scelta del prestatore:
- siano comunicate dal prestatore di propria iniziativa;
 - siano facilmente accessibili al destinatario sul luogo della prestazione del servizio o di stipula del contratto;
 - siano facilmente accessibili al destinatario per via elettronica tramite un indirizzo comunicato dal prestatore;
 - figurino in tutti i documenti informativi che il prestatore fornisce al destinatario per presentare dettagliatamente il servizio offerto.
3. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori, su richiesta del destinatario, comunichino le seguenti informazioni supplementari:
- ove non vi sia un prezzo predefinito dal prestatore per un determinato tipo di servizio, il costo del servizio o, se non è possibile indicare un prezzo esatto, il metodo di calcolo del prezzo per permettere al destinatario di verificarlo, o un preventivo sufficientemente dettagliato;
- b) per quanto riguarda le professioni regolamentate, un riferimento alle regole professionali in vigore nello Stato membro di stabilimento e ai mezzi per prenderne visione;
- c) informazioni sulle loro attività multidisciplinari e sulle associazioni che sono direttamente collegate al servizio in questione, nonché sulle misure assunte per evitare conflitti di interesse. Dette informazioni sono inserite in ogni documento informativo nel quale i prestatori danno una descrizione dettagliata dei loro servizi;
- d) gli eventuali codici di condotta ai quali il prestatore è assoggettato, nonché l'indirizzo al quale tali codici possono essere consultati per via elettronica, con un'indicazione delle versioni linguistiche disponibili;
- e) se un prestatore è assoggettato a un codice di condotta o è membro di un'associazione commerciale o di un organismo o ordine professionale che prevede il ricorso ad un meccanismo extragiudiziale di risoluzione delle controversie, informazioni a questo riguardo. Il prestatore specifica in che modo è possibile reperire informazioni dettagliate sulle caratteristiche e le condizioni di ricorso a meccanismi extragiudiziali di risoluzione delle controversie.
4. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni che il prestatore è tenuto a fornire in conformità del presente capo siano rese disponibili o comunicate in modo chiaro e senza ambiguità nonché in tempo utile prima della stipula del contratto o, in assenza di contratto scritto, prima che il servizio sia prestato.
5. I requisiti in materia di informazione di cui al presente capo si aggiungono ai requisiti già previsti dal diritto comunitario e non ostano a che gli Stati membri impongano requisiti supplementari in materia di informazioni ai prestatori stabiliti sul loro territorio.
6. La Commissione può, conformemente alla procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 2, precisare il contenuto delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo in funzione della specificità di talune attività e può precisare le modalità pratiche di applicazione del paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 23

Assicurazioni e garanzie in caso di responsabilità professionale

1. Gli Stati membri possono provvedere affinché i prestatori i cui servizi presentano un rischio diretto e particolare per la salute o per la sicurezza del destinatario o di un terzo o per la sicurezza finanziaria del destinatario sottoscrivano un'assicurazione di responsabilità professionale commisurata alla natura e alla portata del rischio o forniscano una garanzia o prevedano altre disposizioni analoghe equivalenti o essenzialmente comparabili quanto a finalità.

- b) limiti discriminatori alla concessione di aiuti finanziari a causa del fatto che il prestatore è stabilito in un altro Stato membro o in ragione del luogo in cui il servizio è prestato.

Articolo 20

Non discriminazione

1. Gli Stati membri provvedono affinché al destinatario non vengano imposti requisiti discriminatori fondati sulla sua nazionalità o sul suo luogo di residenza.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le condizioni generali di accesso a un servizio che il prestatore mette a disposizione del grande pubblico non contengano condizioni discriminatorie basate sulla nazionalità o sul luogo di residenza del destinatario, ferma restando la possibilità di prevedere condizioni d'accesso differenti allorché queste sono direttamente giustificate da criteri oggettivi.

Articolo 21

Assistenza ai destinatari

1. Gli Stati membri provvedono affinché i destinatari possano ottenere nello Stato membro in cui risiedono le seguenti informazioni:

- informazioni generali sui requisiti applicati negli altri Stati membri in materia di accesso alle attività di servizi e al loro esercizio, in particolare quelli connessi con la tutela dei consumatori;
- informazioni generali sui mezzi di ricorso esperibili in caso di controversia tra un prestatore e un destinatario;
- i dati delle associazioni o organizzazioni, compresi gli sportelli della rete dei centri europei dei consumatori, presso le quali i prestatori o i destinatari possono ottenere assistenza pratica.

Se del caso, la consulenza delle autorità competenti include una semplice guida esplicativa. Le informazioni e l'assistenza sono fornite in modo chiaro e univoco, sono facilmente accessibili a distanza anche per via elettronica e sono tenute aggiornate.

2. Gli Stati membri possono affidare il compito di cui al paragrafo 1 agli sportelli unici o ad altri organismi quali i punti di contatto della rete dei centri europei dei consumatori, le associazioni di consumatori o i centri Euro Info.

Gli Stati membri comunicano i nomi e gli indirizzi degli organismi designati alla Commissione, che li trasmette a tutti gli Stati membri.

3. In ottemperanza delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2, l'organismo interpellato dal destinatario si rivolge, se necessario, all'organismo pertinente dello Stato membro interessato. Quest'ultimo comunica con la massima sollecitudine le informazioni richieste all'organismo richiedente, che le trasmette al destinatario. Gli Stati membri provvedono affinché tali organismi si assistano reciprocamente e si adoperino per instaurare forme efficaci di cooperazione. Gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, adottano le modalità pratiche necessarie all'attuazione del paragrafo 1.

4. La Commissione adotta, conformemente alla procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 2, le misure d'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, precisando le modalità tecniche degli scambi di informazioni fra organismi di Stati membri diversi e, in particolare, l'interoperabilità dei sistemi di informazione, tenendo conto delle norme comuni.

CAPO V

QUALITÀ DEI SERVIZI

Articolo 22

Informazioni sui prestatori e sui loro servizi

1. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori mettano a disposizione del destinatario le informazioni seguenti:

- il nome del prestatore, il suo status e forma giuridica, l'indirizzo postale al quale il prestatore è stabilito e tutti i dati necessari per entrare rapidamente in contatto e comunicare con il prestatore direttamente e, se del caso, per via elettronica;
- ove il prestatore sia iscritto in un registro commerciale o altro registro pubblico analogo, la denominazione di tale registro ed il numero di immatricolazione del prestatore o mezzi equivalenti atti ad identificarlo in tale registro;
- ove l'attività sia assoggettata ad un regime di autorizzazione, i dati dell'autorità competente o dello sportello unico;
- ove il prestatore eserciti un'attività soggetta all'IVA, il numero di identificazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme ⁽¹⁾;

⁽¹⁾ GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/18/CE (GU L 51 del 22.2.2006, pag. 12).

2. Quando un prestatore si stabilisce sul loro territorio, gli Stati membri non possono imporgli un'assicurazione di responsabilità professionale o una garanzia se è già coperto da una garanzia equivalente o essenzialmente comparabile, quanto a finalità e copertura fornita in termini di rischio o capitale assicurati o massimale della garanzia, nonché eventuali esclusioni dalla copertura, in un altro Stato membro in cui è già stabilito. Qualora l'equivalenza sia solo parziale, gli Stati membri possono esigere una garanzia complementare per gli aspetti non ancora coperti.

Quando uno Stato membro richiede ai prestatori di servizi stabiliti sul suo territorio di sottoscrivere un'assicurazione di responsabilità professionale o altra garanzia, detto Stato membro accetta quale prova sufficiente un attestato dell'esistenza di tale assicurazione rilasciato da istituti di credito e assicuratori stabiliti in un altro Stato membro.

3. I paragrafi 1 e 2 non incidono sull'applicabilità dei regimi di assicurazione o di garanzia professionale previsti in altri strumenti comunitari.

4. Nell'ambito dell'applicazione del paragrafo 1, la Commissione può stabilire un elenco dei servizi che presentano le caratteristiche di cui al paragrafo 1 del presente articolo secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 40, paragrafo 2. La Commissione può inoltre adottare misure intese a emendare elementi non essenziali della presente direttiva integrandola con la fissazione di criteri comuni per definire il carattere appropriato, in funzione della natura e della portata del rischio, dell'assicurazione o delle garanzie precisate al paragrafo 1 del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 3.

5. Ai fini del presente articolo, per

— «rischio diretto e particolare» s'intende un rischio derivante direttamente dalla prestazione del servizio;

— «salute e sicurezza» s'intende, in relazione a un destinatario o a terzi, la prevenzione del decesso o di gravi danni corporali;

— «sicurezza finanziaria» s'intende, in relazione a un destinatario, la prevenzione di perdite significative di denaro o del valore di un bene;

— «assicurazione di responsabilità professionale» s'intende l'assicurazione sottoscritta da un prestatore con riguardo alle potenziali responsabilità nei confronti dei destinatari e, se del caso, di terzi, derivanti dalla prestazione del servizio.

Articolo 24

Comunicazioni commerciali emananti dalle professioni regolamentate

1. Gli Stati membri sopprimono tutti i divieti totali in materia di comunicazioni commerciali per le professioni regolamentate.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le comunicazioni commerciali che emanano dalle professioni regolamentate ottemperino alle regole professionali, in conformità del diritto comunitario, riguardanti, in particolare, l'indipendenza, la dignità e l'integrità della professione nonché il segreto professionale, nel rispetto della specificità di ciascuna professione. Le regole professionali in materia di comunicazioni commerciali sono non discriminatorie, giustificate da motivi imperativi di interesse generale e proporzionate.

Articolo 25

Attività multidisciplinari

1. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori non siano assoggettati a requisiti che li obblighino ad esercitare esclusivamente una determinata attività specifica o che limitino l'esercizio, congiunto o in associazione, di attività diverse.

Tuttavia, tali requisiti possono essere imposti ai prestatori seguenti:

a) le professioni regolamentate, nella misura in cui ciò sia giustificato per garantire il rispetto di norme di deontologia diverse in ragione della specificità di ciascuna professione, di cui è necessario garantire l'indipendenza e l'imparzialità;

b) i prestatori che forniscono servizi di certificazione, di omologazione, di controllo, prova o collaudo tecnici, nella misura in cui ciò sia giustificato per assicurarne l'indipendenza e l'imparzialità.

2. Quando le attività multidisciplinari tra i prestatori di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) sono autorizzate, gli Stati membri provvedono affinché:

a) siano evitati i conflitti di interesse e le incompatibilità tra determinate attività;

b) siano garantite l'indipendenza e l'imparzialità che talune attività richiedono;

c) le regole di deontologia professionale e di condotta relative alle diverse attività siano compatibili tra loro, soprattutto in materia di segreto professionale.

3. Nella relazione di cui all'articolo 39, paragrafo 1, gli Stati membri precisano i prestatori soggetti ai requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il contenuto dei requisiti e le ragioni per le quali li ritengono giustificati.

Articolo 26

Politica in materia di qualità dei servizi

1. Gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, adottano misure di accompagnamento volte ad incoraggiare i prestatori a garantire, su base volontaria, la qualità dei servizi, in particolare:

a) facendo certificare o valutare le loro attività da organismi indipendenti o accreditati;

b) elaborando una carta di qualità propria o aderendo alle carte o ai marchi di qualità messi a punto da organismi e ordini professionali a livello comunitario.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sul significato di taluni marchi e sui criteri di attribuzione dei marchi e di altri attestati di qualità relativi ai servizi siano facilmente accessibili ai prestatori e ai destinatari.

3. Gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, adottano misure di accompagnamento volte ad incoraggiare gli ordini professionali, le camere di commercio e artigiano e le associazioni dei consumatori negli Stati membri a collaborare a livello comunitario per promuovere la qualità dei servizi, in particolare facilitando il riconoscimento della qualità dei prestatori.

4. Gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, adottano misure di accompagnamento volte ad incoraggiare lo sviluppo della comunicazione critica, in particolare da parte delle associazioni dei consumatori, relativa alle qualità e ai difetti dei servizi, in particolare lo sviluppo a livello comunitario di prove o collaudi comparativi e della comunicazione dei loro risultati.

5. Gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, incoraggiano lo sviluppo di norme volontarie europee intese ad agevolare la compatibilità fra servizi forniti da prestatori di Stati membri diversi, l'informazione del destinatario e la qualità dei servizi.

Articolo 27

Risoluzione delle controversie

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti generali necessari affinché i prestatori forniscano i propri dati, in particolare un indirizzo postale, un numero di fax o un indirizzo di posta elettronica e un numero telefonico ai quali tutti i destinatari, compresi quelli residenti in un altro Stato membro, possono presentare un reclamo o chiedere informazioni sul servizio fornito. I prestatori forniscono il loro domicilio legale se questo non coincide con il loro indirizzo abituale per la corrispondenza.

Gli Stati membri adottano i provvedimenti generali necessari affinché i prestatori rispondano ai reclami di cui al primo comma con la massima sollecitudine e diano prova di buona volontà per trovare soluzioni soddisfacenti.

2. Gli Stati membri adottano i provvedimenti generali necessari affinché i prestatori siano tenuti a provare che gli obblighi di informazione previsti dalla presente direttiva sono rispettati e che le informazioni sono esatte.

3. Qualora per ottemperare ad una decisione giudiziaria sia necessaria una garanzia finanziaria, gli Stati membri riconoscono le garanzie equivalenti costituite presso un istituto di credito o un assicuratore stabilito in un altro Stato membro. L'istituto di credito deve essere autorizzato in uno Stato membro ai sensi della direttiva 2006/48/CE e l'assicuratore autorizzato, come appropriato, ai sensi della prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (¹) in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e della direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita (²).

4. Gli Stati membri adottano i provvedimenti generali necessari affinché i prestatori, soggetti ad un codice di condotta o membri di un'associazione o di un organismo professionale che prevede il ricorso ad un meccanismo di regolamentazione extragiudiziario, ne informino il destinatario facendone menzione in tutti i documenti che presentano in modo dettagliato uno dei loro servizi e indichino in che modo è possibile reperire informazioni dettagliate sulle caratteristiche e le condizioni di ricorso a tale meccanismo.

CAPO VI

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 28

Mutua assistenza - Obblighi generali

1. Gli Stati membri si prestano assistenza reciproca e si adoperano per instaurare forme di collaborazione efficaci onde garantire il controllo dei prestatori e dei loro servizi.

2. Ai fini del presente capo, gli Stati membri designano uno o più punti di contatto comunicandone i dati agli altri Stati membri e alla Commissione. La Commissione pubblica e aggiorna regolarmente l'elenco dei punti di contatto.

(¹) GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 323 del 9.12.2005, pag. 1).

(²) GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/68/CE.

3. Le richieste di informazioni e le richieste di effettuare verifiche, ispezioni e indagini a titolo del presente capo sono debitamente motivate, in particolare specificando la ragione della richiesta. Le informazioni scambiate sono utilizzate solo in relazione alla questione per cui sono state richieste.

4. Qualora ricevano una richiesta di assistenza dalle autorità competenti di un altro Stato membro, gli Stati membri provvedono affinché i prestatori stabiliti sul loro territorio comunichino alle loro autorità competenti tutte le informazioni necessarie al controllo delle loro attività in conformità della legislazione nazionale.

5. Qualora insorgano difficoltà nel soddisfare una richiesta di informazioni o nell'effettuare verifiche, ispezioni o indagini, gli Stati membri in causa avvertono sollecitamente lo Stato membro richiedente al fine di trovare una soluzione.

6. Gli Stati membri forniscono al più presto e per via elettronica le informazioni richieste da altri Stati membri o dalla Commissione.

7. Gli Stati membri provvedono affinché i registri nei quali i prestatori sono iscritti e che possono essere consultati dalle autorità competenti sul loro territorio siano altresì consultabili, alle stesse condizioni, dalle competenti autorità omologhe degli altri Stati membri.

8. Gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni su casi in cui altri Stati membri non assolvono ai loro obblighi di mutua assistenza. Laddove necessario, la Commissione prende misure appropriate, comprese quelle di cui all'articolo 226 del trattato, per assicurare che gli Stati membri in questione assolvano ai loro obblighi di mutua assistenza. La Commissione informa periodicamente gli Stati membri circa il funzionamento delle disposizioni relative alla mutua assistenza.

Articolo 29

Mutua assistenza - Obblighi generali per lo Stato membro di stabilimento

1. Per quanto riguarda i prestatori che forniscono servizi in un altro Stato membro, lo Stato membro di stabilimento fornisce le informazioni sui prestatori stabiliti sul suo territorio richieste da un altro Stato membro, in particolare la conferma del loro stabilimento sul suo territorio e del fatto che, a quanto gli risulta, essi non vi esercitano attività in modo illegale.

2. Lo Stato membro di stabilimento procede alle verifiche, ispezioni e indagini richieste da un altro Stato membro e informa quest'ultimo dei risultati e, se del caso, dei provvedimenti presi. In tale contesto le autorità competenti intervengono nei limiti delle competenze loro attribuite nei rispettivi Stati membri. Le

autorità competenti possono decidere le misure più appropriate da assumere, caso per caso, per soddisfare la richiesta di un altro Stato membro.

3. Qualora venga a conoscenza di comportamenti o atti precisi di un prestatore stabilito sul suo territorio che presta servizi in altri Stati membri che, a sua conoscenza, possano causare grave pregiudizio alla salute o alla sicurezza delle persone o all'ambiente, lo Stato membro di stabilimento ne informa al più presto gli altri Stati membri e la Commissione.

Articolo 30

Controllo da parte dello Stato membro di stabilimento in caso di spostamento temporaneo del prestatore in un altro Stato membro

1. Nei casi non contemplati dall'articolo 31, paragrafo 1, lo Stato membro di stabilimento controlla il rispetto dei suoi requisiti in conformità dei poteri di sorveglianza previsti dal suo ordinamento nazionale, in particolare mediante misure di controllo sul luogo di stabilimento del prestatore.

2. Lo Stato membro di stabilimento non può omettere di adottare misure di controllo o di esecuzione sul proprio territorio per il motivo che il servizio è stato prestato o ha causato danni in un altro Stato membro.

3. L'obbligo di cui al paragrafo 1 non comporta il dovere per lo Stato membro di stabilimento di effettuare verifiche e controlli fattuali nel territorio dello Stato membro in cui è prestato il servizio. Tali verifiche e controlli sono effettuati dalle autorità dello Stato membro in cui il prestatore svolge temporaneamente la sua attività, su richiesta delle autorità dello Stato membro di stabilimento, in conformità dell'articolo 31.

Articolo 31

Controllo da parte dello Stato membro in cui è prestato il servizio in caso di spostamento temporaneo del prestatore

1. Per quanto riguarda i requisiti nazionali che possono essere imposti in base all'articolo 16 o 17, lo Stato membro in cui è prestato il servizio è responsabile del controllo sull'attività del prestatore sul suo territorio. In conformità del diritto comunitario, lo Stato membro in cui è prestato il servizio:

a) adotta tutte le misure necessarie al fine di garantire che il prestatore si conformi a tali requisiti per quanto riguarda l'accesso a un'attività di servizi sul proprio territorio e il suo esercizio;

b) procede alle verifiche, ispezioni e indagini necessarie per controllare il servizio prestato.

2. Per quanto riguarda i requisiti diversi da quelli di cui al paragrafo 1, nel caso in cui un prestatore si sposti temporaneamente in un altro Stato membro in cui non è stabilito per prestarvi un servizio, le autorità competenti di tale Stato membro partecipano al controllo del prestatore conformemente ai paragrafi 3 e 4.

3. Su richiesta dello Stato membro di stabilimento, le autorità competenti dello Stato membro in cui è prestato il servizio procedono alle verifiche, ispezioni e indagini necessarie per assicurare un efficace controllo da parte dello Stato membro di stabilimento, intervenendo nei limiti delle competenze loro attribuite nel loro Stato membro. Le autorità competenti possono decidere le misure più appropriate da assumere, caso per caso, per soddisfare la richiesta dello Stato membro di stabilimento.

4. Di loro iniziativa, le autorità competenti dello Stato membro in cui è prestato il servizio possono procedere a verifiche, ispezioni e indagini sul posto, purché queste non siano discriminatorie, non siano motivate dal fatto che il prestatore è stabilito in un altro Stato membro e siano proporzionate.

Articolo 32

Meccanismo di allerta

1. Qualora uno Stato membro venga a conoscenza di circostanze o fatti precisi gravi riguardanti un'attività di servizi che potrebbero provocare un pregiudizio grave alla salute o alla sicurezza delle persone o all'ambiente nel suo territorio o nel territorio di altri Stati membri, ne informa al più presto lo Stato membro di stabilimento, gli altri Stati membri interessati e la Commissione.

2. La Commissione promuove la creazione di una rete europea delle autorità degli Stati membri e vi partecipa, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1.

3. La Commissione adotta e aggiorna regolarmente, conformemente alla procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 2, norme dettagliate concernenti la gestione della rete di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 33

Informazioni sull'onorabilità dei prestatori

1. Gli Stati membri comunicano, su richiesta di un'autorità competente di un altro Stato membro, conformemente al loro diritto nazionale, le informazioni relative alle azioni disciplinari o amministrative promosse o alle sanzioni penali irrogate e alle decisioni relative all'insolvenza o alla bancarotta fraudolenta

assunte dalle loro autorità competenti nei confronti di un prestatore che siano direttamente pertinenti alla competenza del prestatore o alla sua affidabilità professionale. Lo Stato membro che comunica tali informazioni ne informa il prestatore interessato.

Una richiesta effettuata a norma del primo comma deve essere debitamente sostanziata, in particolare per quanto riguarda i motivi della richiesta d'informazione.

2. Le sanzioni e le azioni di cui al paragrafo 1 sono comunicate solo se è stata assunta una decisione definitiva. Riguardo alle altre decisioni esecutorie di cui al paragrafo 1, lo Stato membro che comunica le informazioni precisa se si tratta di una decisione definitiva o se è stato presentato un ricorso contro la decisione in causa, nel qual caso lo Stato membro in questione è tenuto a indicare la data alla quale si prevede che sia pronunciata la decisione sul ricorso.

Esso precisa inoltre le disposizioni di diritto interno conformemente alle quali il prestatore è stato condannato o sanzionato.

3. Il paragrafo 1 e il paragrafo 2 devono essere applicati nel rispetto delle regole in materia di comunicazione dei dati personali e dei diritti garantiti nello Stato membro in questione alle persone che subiscono condanne o sanzioni, anche da parte degli organismi o ordini professionali. Ogni informazione in questione che sia pubblica deve essere accessibile ai consumatori.

Articolo 34

Misure di accompagnamento

1. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, istituisce un sistema elettronico per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri tenendo conto dei sistemi di informazione esistenti.

2. Gli Stati membri, con l'assistenza della Commissione, adottano misure di accompagnamento per agevolare lo scambio di funzionari incaricati di dare esecuzione alla mutua assistenza e la formazione dei funzionari stessi, compresa la formazione linguistica e quella informatica.

3. La Commissione valuta la necessità di istituire un programma pluriennale per organizzare i pertinenti scambi di funzionari e la formazione.

Articolo 35

Mutua assistenza in caso di deroghe caso per caso

1. Qualora uno Stato membro intenda assumere una misura conformemente all'articolo 18, si applica la procedura di cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo, senza pregiudizio delle procedure giudiziarie, compresi i procedimenti e gli atti preliminari compiuti nel quadro di un'indagine penale.

2. Lo Stato membro di cui al paragrafo 1 chiede allo Stato membro di stabilimento di assumere misure nei confronti del prestatore, fornendo tutte le informazioni pertinenti sul servizio in causa e sulle circostanze della fattispecie.

Lo Stato membro di stabilimento verifica con la massima sollecitudine se il prestatore esercita legalmente le sue attività e accerta i fatti all'origine della richiesta. Esso comunica al più presto allo Stato membro che ha presentato la richiesta le misure assunte o previste o, se del caso, i motivi per i quali non è stata assunta alcuna misura.

3. Dopo la comunicazione dello Stato membro di stabilimento di cui al paragrafo 2, secondo comma, lo Stato membro che ha presentato la richiesta notifica alla Commissione e allo Stato membro di stabilimento la sua intenzione di prendere misure, precisando le ragioni seguenti:

- le ragioni per le quali ritiene che le misure assunte o previste dallo Stato membro di stabilimento siano insufficienti;
- le ragioni per le quali ritiene che le misure che prevede di assumere rispettino le condizioni di cui all'articolo 18.

4. Le misure possono essere assunte solo allo scadere di quindici giorni lavorativi a decorrere dalla notifica di cui al paragrafo 3.

5. Senza pregiudizio della facoltà, per lo Stato membro che ha presentato la richiesta, di assumere le misure in questione allo scadere del termine di cui al paragrafo 4, la Commissione esamina al più presto la compatibilità delle misure notificate con il diritto comunitario.

Qualora giunga alla conclusione che la misura è incompatibile con il diritto comunitario, la Commissione adotta una decisione in cui chiede allo Stato membro interessato di astenersi dall'assumere le misure proposte o di sospendere con urgenza le misure assunte.

6. In caso di urgenza, lo Stato membro che intende assumere una misura può derogare alle disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4. In questo caso, le misure sono notificate con la massima sollecitudine alla Commissione e allo Stato membro di stabilimento, specificando i motivi che giustificano l'urgenza.

Articolo 36

Misure di esecuzione

Le misure intese a modificare gli elementi non essenziali del presente capo integrandolo con la precisazione dei termini di cui agli articoli 28 e 35 sono adottate secondo la procedura di cui

all'articolo 40, paragrafo 3.. La Commissione adotta inoltre le modalità pratiche degli scambi di informazioni per via elettronica fra Stati membri, e in particolare le disposizioni sull'interoperabilità dei sistemi di informazione, secondo la procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 2.

CAPO VII

PROGRAMMA DI CONVERGENZA

Articolo 37

Codici di condotta a livello comunitario

1. Gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, adottano misure di accompagnamento volte a incoraggiare l'elaborazione di codici di condotta a livello comunitario, specialmente da parte di ordini, organismi o associazioni professionali, intesi ad agevolare la prestazione transfrontaliera di servizi o lo stabilimento di un prestatore in un altro Stato membro, nel rispetto del diritto comunitario.

2. Gli Stati membri provvedono affinché i codici di condotta di cui al paragrafo 1 siano accessibili a distanza, per via elettronica.

Articolo 38

Armonizzazione complementare

La Commissione esamina, entro il 28 dicembre 2010, la possibilità di presentare proposte di misure d'armonizzazione sulle seguenti questioni:

- l'accesso alle attività di recupero giudiziario dei crediti;
- i servizi privati di sicurezza e trasporto di denaro contante e valori.

Articolo 39

Valutazione reciproca

1. Entro il 28 dicembre 2009, gli Stati membri presentano una relazione alla Commissione contenente le informazioni di cui alle seguenti disposizioni:

- articolo 9, paragrafo 2, relativo ai regimi di autorizzazione;
- articolo 15, paragrafo 5, relativo ai requisiti da valutare;
- articolo 25, paragrafo 3, relativo alle attività multidisciplinari.

2. La Commissione trasmette le relazioni di cui al paragrafo 1 agli Stati membri che, entro un termine di sei mesi dalla ricezione, comunicano le loro osservazioni su ciascuna relazione. Entro lo stesso termine, la Commissione consulta le parti interessate su tali relazioni.

3. La Commissione trasmette le relazioni e le osservazioni degli Stati membri al comitato di cui all'articolo 40, paragrafo 1, che può formulare osservazioni.

4. Alla luce delle osservazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 28 dicembre 2010, una relazione di sintesi accompagnata, se del caso, da proposte di iniziative supplementari.

5. Entro il 28 dicembre 2009, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sui requisiti nazionali la cui applicazione potrebbe rientrare nell'articolo 16, paragrafo 1, terzo comma e paragrafo 3, prima frase, specificando i motivi per cui ritengono che l'applicazione di detti requisiti sia conforme ai criteri di cui all'articolo 16, paragrafo 1, terzo comma e all'articolo 16, paragrafo 3, prima frase.

Successivamente, gli Stati membri comunicano alla Commissione le eventuali modifiche dei requisiti, inclusi i nuovi requisiti, di cui sopra specificandone le motivazioni.

La Commissione comunica tali requisiti agli altri Stati membri. La comunicazione non osta a che gli Stati membri adottino le disposizioni in questione. La Commissione fornisce successivamente, su base annuale, analisi e orientamenti in materia di applicazione di tali disposizioni nel contesto della presente direttiva.

Articolo 40

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 di tale decisione. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Articolo 41

Clausola di revisione

Entro il 28 dicembre 2011 e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione completa sull'applicazione della presente direttiva. Conformemente all'articolo 16, paragrafo 4, la relazione tratta in particolare l'applicazione dell'articolo 16. Essa esamina inoltre se

siano necessarie ulteriori misure per le materie escluse dal campo di applicazione della presente direttiva. La relazione è accompagnata, se del caso, da proposte intese a modificare la presente direttiva al fine di completare il mercato interno dei servizi.

Articolo 42

Modifica della direttiva 98/27/CE

Nell'allegato della direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori⁽¹⁾, è aggiunto il seguente punto:

«13. Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).».

Articolo 43

Protezione dei dati personali

L'attuazione e l'applicazione della presente direttiva e, in particolare, delle disposizioni relative al controllo, ottemperano alle norme sulla protezione dei dati personali di cui alle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 44

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva entro il 28 dicembre 2009.

Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 51. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/29/CE.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto nazionale adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 45

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 46

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 12 dicembre 2006.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

Il presidente

M. PEKKARINEN

Appendice giuridica

Sunto del testo della Direttiva Bolkestein (in via di pubblicazione sulla G.U.C.E.). Ai punti 4) e 5) sono riportate, in sintesi, le norme relative al regime di autorizzazione necessarie a derogare al principio del libero stabilimento. (Il testo è stato tratto da: Confcommercio International, Novembre 2006)

Il Parlamento europeo ha adottato, il 15 novembre 2006, in seconda lettura la risoluzione legislativa sulla posizione del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno. La risoluzione apporta solo tre emendamenti tecnici al testo adottato dal Consiglio al fine di adeguarlo alla nuova procedura di "comitologia", così come approvata il 17 luglio 2006. Numerosi emendamenti del Parlamento, infatti, sono stati ripresi integralmente o parzialmente nella posizione comune: il "principio del paese d'origine" è stato sostituito dal più blando concetto di "libertà di prestazione dei servizi". La posizione comune contiene inoltre alcune nuove disposizioni che il Consiglio ha voluto introdurre per assicurare un'efficace attuazione della direttiva e contribuire al corretto funzionamento del mercato interno. Come richiesto dai deputati, nel corso del dibattito, il commissario Charlie McCreevy ha formulato una dichiarazione che chiarisce la portata legale e la natura degli orientamenti che la Commissione presenterà agli Stati membri, l'eventualità di un'armonizzazione futura della legislazione relativa alla prestazione dei servizi, la neutralità della direttiva in relazione al diritto del lavoro, nonché l'influenza della stessa sulla prestazione dei servizi sociali. La dichiarazione, inoltre, comprende una menzione in merito all'impatto della direttiva sul diritto penale. Gli Stati membri hanno ora tre anni per attuare le disposizioni della direttiva. I seguenti punti sono d'interesse per la Confcommercio:

1. l'esclusione dal campo di applicazione (art.2) dei seguenti servizi: il settore dei trasporti, ivi compresi i servizi portuali, i giochi d'azzardo ed i servizi privati di sicurezza;
2. la prevalenza, in caso di conflitto con la presente proposta di direttiva, di norme specifiche di diritto comunitario (art. 3), quali ad esempio le obbligazioni contrattuali (Roma I) e non contrattuali (Roma II);
3. il ruolo degli sportelli unici ove verranno espletate tutte le procedure e le formalità necessarie per poter svolgere le sue attività di servizi, nonché le domande di autorizzazione necessarie all'esercizio delle suddette attività di servizi (art. 6);
4. i regimi di autorizzazione (artt. 9-13): gli Stati membri possono subordinare l'accesso ad un'attività di servizio e il suo esercizio ad un regime di autorizzazione soltanto se sono soddisfatte le condizioni seguenti: a) il regime di autorizzazione non è discriminatorio nei confronti del prestatore; b) la necessità di un regime di autorizzazione è giustificata da un motivo imperativo di interesse generale; c) l'obiettivo perseguito non può essere ottenuto tramite una misura meno restrittiva in quanto un controllo a posteriori interverrebbe troppo tardi per avere reale efficacia. I criteri per il rilascio delle autorizzazioni devono essere: non discriminatori; giustificati da un motivo imperativo di interesse generale, commisurati all'obiettivo di interesse generale, chiari e inequivocabili, oggettivi, resi pubblici preventivamente, trasparenti e accessibili. Il rinnovo delle autorizzazioni dovrebbe essere automatico, salvo motivi imperativi di interesse generale. Infine, ove il numero di autorizzazioni determini una selezione, le modalità di selezione devono essere imparziali e trasparenti, nonché prevedere un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento;

Appendice statistica

5. il test economico caso per caso è vietato (art. 14,5): l'applicazione caso per caso di una verifica di natura economica che subordina il rilascio dell'autorizzazione alla prova dell'esistenza di un bisogno economico o di una domanda di mercato, o alla valutazione degli effetti economici potenziali o effettivi dell'attività o alla valutazione dell'adeguatezza dell'attività rispetto agli obiettivi di programmazione economica stabiliti dall'autorità competente; tale divieto non concerne i requisiti di programmazione che non perseguono obiettivi economici, ma che sono dettati da motivi imperativi d'interesse generale;

6. tra i requisiti da valutare sono previste le restrizioni quantitative o territoriali sotto forma, in particolare, di restrizioni fissate in funzione della popolazione o di una distanza geografica minima tra prestatori (art.15, 2 a); 7. la libera prestazione dei servizi (art. 16) ha sostituito il principio del Paese d'origine. Gli Stati membri rispettano il diritto dei prestatori di servizi di fornire un servizio in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stabiliti. Possono, tuttavia, imporre dei limiti per ragioni imperative di interesse generale.

Sintesi delle strutture rilevate

Attività	Numero	Comuni
Case di riposo	84	64
Farmacie	104	125
Panifici	314	138
Specialisti medici	1045	101
Macellerie	260	99
Pensioni	2.189	277
Comuni	279	279
Asili	518	270
Supermercati	588	221
Scuole dell'obbligo	590	268
Polizia	92	72
Uffici postali	202	174
Dentisti	546	175
Banche	592	215
Distributori carburante	274	124
Centri congressuali	390	259

Distribuzione locale nei territori della Regione Tirolo

COMUNI	Quantità di esercizi	Superficie di vendita in mq	Superficie di vendita per esercizio	Attività per 1.000 abitanti	Superficie di vendita per 1.000 abitanti	Comuni senza distribuzione locale di commercio alimentare
Innsbruck-Stadt	64	39.297	614	0,55	339	-
Imst	56	20.366	364	1,02	373	2
Innsbruck-Land	117	58.328	499	0,73	365	10
Kitzbühel	56	23.742	424	0,92	390	3
Kufstein	81	44.749	552	0,83	461	1
Landeck	45	16.437	365	1,01	369	6
Lienz	49	22.677	463	0,97	449	10
Reutte	39	12.534	321	1,22	392	16
Schwaz	81	27.999	346	1,05	364	10
TIROL	588	266.129	453	0,85	384	58

Situazione attuale

Raggiungibilità in	10 minuti	20 minuti	45 minuti
Trasporto pubblico	84,7	97	99,5
Sanità	74,6	95,8	99,5
Servizi sociali	66,3	94,2	99,3
Formazione	62,4	83,6	66,1
Pubblica Amministrazione	83,8	97,7	99,3



ASCOM BELLUNO

**associazione del commercio, turismo
e servizi della provincia di Belluno**

Piazza dei Martiri, 16

32100 Belluno (BL)

Telefono 0437/215111

Fax 0437/25736

Email ascom@ascombelluno.it

Internet www.ascombelluno.it